

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 3184

"Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"

Ed. provvisoria

marzo 2012
n. 339/II



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3184

"Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"

Ed. provvisoria

marzo 2012

n. 339/II

AVVERTENZA

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, è stato presentato al Senato per la conversione lo stesso giorno, e assegnato il 5 marzo per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), previ pareri delle Commissioni 1^a (anche per i presupposti di costituzionalità), 2^a, 5^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 13^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presente *dossier* consta di due fascicoli:

- n. 339/I Le novelle alla legislazione vigente (testi a fronte);
- n. 339/II Sintesi e schede di lettura degli articoli del decreto-legge.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA	31
Articolo 1, commi 1-4 <i>(Rateazione dei debiti tributari)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 1, commi 5 e 6 <i>(Codice dei contratti pubblici - certificazione dei carichi pendenti)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 2, commi 1-3 <i>(Adempimenti formali - Remissione in bonis)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 2, comma 4 <i>(Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 2, comma 5 <i>(Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria - revoca della liquidazione)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 2, comma 6 <i>(Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 2, comma 7 <i>(Eliminazione dell'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 2, comma 8 <i>(Operazioni con Paesi cd. black list)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 2, commi 9-13 <i>(Comunicazioni e controlli)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 3, commi 1-4 <i>(Facilitazioni per imprese e contribuenti)</i>	
Scheda di lettura.....	65

Articolo 3, comma 5, lettere a) e b) <i>(Limiti di pignorabilità)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 3, commi 5 (lettere c) e d)), 6 e 7 <i>(Procedure di esecuzione forzosa sui beni immobili)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 3, commi 8 e 9 <i>(Ratei e risconti)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 3, commi 10-11 <i>(Crediti tributari di modesta entità)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 3, comma 12 <i>(Importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 3, comma 13 <i>(Corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 3, comma 14 <i>(Richieste e notifiche alle imprese di assicurazione per via telematica)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 3, comma 15 <i>(Money transfer)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 3, comma 16 <i>(Pubblicità provvedimenti AAMS)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 4, commi 1-5 <i>(Norme sulla fiscalità locale)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 4, commi 6-11 <i>(Altre norme di rilievo finanziario per gli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 4, comma 12 <i>(Attuazione rimborsi IRAP)</i>	
Scheda di lettura.....	101

Articolo 5, comma 1 <i>(Allungamento termine per integrazione indicatori di coerenza economica a fini di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 5, commi 2 e 3 <i>(Versamenti tributari)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 5, commi 4-6 <i>(Contratto quadro Sogei)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 5, comma 7 <i>(Definizione di Amministrazione pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 5, comma 8 <i>(Modalità di incasso dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia Spa)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 6, comma 1 <i>(Attività estimative svolte dall'Agenzia del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 6, comma 2 <i>(TARES)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 6, commi 3 e 4 <i>(Dichiarazioni relative all'uso del suolo)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 6, comma 5 <i>(Certificati ipotecari e catastali)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 7 <i>(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 8, commi 1-3 <i>(Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo)</i>	
Scheda di lettura.....	129

Articolo 8, commi 4 e 5 <i>(Modifiche in materia di condizioni per l'esperibilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 8, comma 6 <i>(Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 8, comma 7 <i>(Invio delle comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all'uso del contante alla Guardia di finanza)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 8, comma 8 <i>(Liste selettive)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 8, comma 9 <i>(Partite IVA inattive)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 8, comma 10 <i>(Rideterminazione di taluni termini per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 8, comma 11 <i>(Soppressione della norma che prevede la possibilità di sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 8, comma 12 <i>(Avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 8, commi 13-17 <i>(Disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 8, commi 18-21 <i>(Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione)</i>	
Scheda di lettura.....	161

Articolo 8, comma 22 <i>(Estensione del potere di accesso nei confronti degli enti del “terzo settore”)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 8, comma 23 <i>(Soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS))</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 8, comma 24 <i>(Procedure concorsuali dell'Agenzia delle entrate)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 8, comma 25 <i>(Certificazione dell'utilizzo del Fondo per l'ambiente)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 9 <i>(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 10 <i>(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)</i>	
Scheda di lettura.....	177
Articolo 11 <i>(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 12, commi 1-5 <i>(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 12, commi 6-7 <i>(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 12, commi 8-11 <i>(Acquisto del termovalorizzatore di Acerra)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 13 <i>(Norma di copertura)</i>	
Scheda di lettura.....	213
Articolo 14 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	215

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Rateizzazione debiti tributari)

L'**articolo 1, commi da 1 a 4**, reca disposizioni volte, complessivamente, a rendere più accessibile il ricorso allo strumento della rateazione dei debiti tributari.

Il **comma 1** consente al contribuente, ancorché decaduto dal beneficio della dilazione dei pagamenti dovuti a seguito di “avvisi bonari” per controlli formali o automatizzati, di usufruire del beneficio della rateazione delle somme conseguentemente iscritte a ruolo.

Il **comma 2** apporta diverse modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo. In estrema sintesi, per effetto delle norme in commento sarà possibile per il contribuente chiedere una rateazione “flessibile” delle somme iscritte a ruolo - ovvero secondo rate variabili, di importo crescente per ciascun anno - sia nel caso di primo accesso al beneficio, sia nel caso di proroga di una dilazione già concessa. Le disposizioni inoltre limitano la possibilità, per l'agente della riscossione, di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore che non ha tempestivamente adempiuto alle sole ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di dilazione, ovvero nel caso di decadenza dal suddetto beneficio. Infine, si prevede che la decadenza dal beneficio della rateazione operi nel solo caso di mancato pagamento di due rate consecutive (anziché attivarsi al mancato pagamento della sola prima rata o, successivamente, di due rate).

Il **comma 3** prevede che i piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia al 2 marzo 2012), non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso in cui essi siano stati prorogati, ossia nell'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del debitore, fino a settantadue mesi.

Il **comma 4** dà facoltà agli enti dello Stato di accordare, su istanza dei debitori che versino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso con lo stesso soggetto e di una rateizzazione di cui lo stesso soggetto già fruisce.

I **commi 5 e 6** sono volti a precisare la definizione di “violazioni definitivamente accertate” in materia fiscale, ai fini della determinazione delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previste dal Codice dei contratti pubblici.

Articolo 2

(Comunicazioni e adempimenti formali)

Il **comma 1** prevede che la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali non preclude necessariamente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi opzionali: in presenza di un ritardo nell'adempimento formale è possibile infatti sanare la propria situazione entro il termine di scadenza della prima dichiarazione utile, versando una sanzione minima (pari a 258 euro), senza possibilità di compensazione con eventuale crediti, purché sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di riferimento e la violazione formale non sia stata contestata ovvero siano iniziate attività ispettive o di accertamento.

Il **comma 2** introduce una disciplina simile specificamente dedicata alla remissione *in bonis* degli enti che intendono accedere al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il **comma 3** interviene in materia di cessione delle eccedenze dell'imposta sul reddito delle società (IRES) nell'ambito del gruppo, prevedendo che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale – compilata dalla società consolidante – dei dati del cessionario-consolidante e dell'importo ceduto non determina più l'inefficacia della cessione nei confronti dell'amministrazione finanziaria; in tale ipotesi è previsto il versamento della sanzione di 2.065,83 euro.

Il **comma 4** è diretto a prevedere che la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento (ossia nelle dichiarazioni con le quali l'esportatore abituale richiede la fatturazione senza applicazione dell'imposta) avvenga entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica dell'IVA, mensile o trimestrale, in luogo del 16 del mese successivo alla loro ricezione come stabilito dalla previgente normativa.

Il **comma 5** novella l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di allineare la disciplina fiscale ivi prevista in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali alla disciplina civilistica contenuta nel capo VIII del codice civile.

Il **comma 6** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori devono comunicare telematicamente l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore, mentre per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

Il **comma 7** reca disposizioni volte alla semplificazione nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria, limitando l'obbligo di indicare il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo ai soli casi in cui ciò venga espressamente richiesto (anziché in tutti gli atti presentati agli uffici finanziari).

Il **comma 8** introduce una soglia minima - 500 euro - perché si applichi il vigente obbligo di comunicazione per le operazioni con Paesi cd. *black list*.

I **commi 9 e 10** facoltizzano, per gli operatori di diversi settori, la trasmissione telematica giornaliera dei dati contabili, quale sostitutiva della tenuta dei registri cartacei.

I **commi 11 e 12** introducono alcune semplificazioni nel settore birraio artigianale, circa l'accertamento e la contabilizzazione.

Il **comma 13** semplifica adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, le quali siano azionate da fonti rinnovabili.

Articolo 3

(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

I **commi 1 e 2** pongono una deroga al divieto di contante per trasferimenti superiori a 1000 euro.

I **commi 3 e 4** differiscono al 1° maggio 2012 - per coloro che non si fossero uniformati alla nuova disciplina, al momento di entrata in vigore del decreto-legge - il pagamento tramite strumenti di pagamento elettronico bancario postale, degli stipendi e delle pensioni superiori a mille euro.

Il **comma 5, lettere a) e b)**, dispone in merito ai limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, prevedendo il pignoramento di tali somme in misura pari a un decimo dello stipendio se questo è di importo fino a 2.000 euro, e in misura pari a un settimo per stipendi compresi tra i 2.000 e i 5.000 euro.

I **commi 5, lettere c) e d), 6 e 7** recano disposizioni in materia di procedure di esecuzione forzata sui beni immobili del debitore fiscale. In particolare, con le norme introdotte si intende semplificare, uniformandole, le condizioni alle quali l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare e all'iscrizione di ipoteca esattoriale, limitandole alla sola ipotesi in cui l'importo complessivo del credito superi, complessivamente, 20.000 euro.

Il **comma 8** novella l'art. 66 (terzo periodo del comma 3) del TUIR, stabilendo che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, possano essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio.

Il **comma 9** precisa che la disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Con il **comma 10**, dal 1° luglio 2012 si esclude lo svolgimento di attività di accertamento e riscossione dei tributi per importi di modesta entità, ovvero per somme non superiori a 30 euro per ciascun periodo d'imposta.

Ai sensi del **comma 11**, l'esclusione non opera se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Il **comma 12** reca modalità semplificate di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, a tal fine novellando l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 935 del 1977. A partire dalle

dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012, tutti gli importi saranno espressi in euro e arrotondati alla seconda cifra decimale, in luogo dell'esposizione in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

Il **comma 13**, novellando l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 504 del 1995, estende agli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale, anziché provvedere al versamento periodico secondo le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo 55.

Il **comma 14** estende alle imprese assicurative le norme di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie contenute nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, che viene conseguentemente novellato dalla norma in commento.

Il **comma 15** abroga il comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011 con il quale è stata introdotta un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "*money transfer*".

Il **comma 16**, novellando il comma 361 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, ricomprende anche i provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) - oltre a quelli dei direttori delle agenzie fiscali - tra i provvedimenti che, per esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, devono essere pubblicati sui propri siti *internet*.

Articolo 4 (*Fiscalità locale*)

I commi da 1 a 5 contengono disposizioni sulla fiscalità locale.

Il **comma 1** sposta dal 31 dicembre al 20 dicembre - dell'anno di riferimento - il termine entro cui le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Il **comma 2** interviene per consentire anche alle province della regioni a statuto speciale la variazione delle aliquote sull'imposta sulla RCA.

Il **comma 3** assegna direttamente ai comuni (e non più ai concessionari) il compito di versare all'ANCI il contributo annuale dell'1 per mille del gettito IMU (e non più ICI) per migliorare l'integrazione telematica e l'informazione ai contribuenti.

Il **comma 4** elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali. La disposizione fa altresì salvi i provvedimenti regionali e locali, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima dell'approvazione del decreto in esame.

Il **comma 5** intende confermare - per i comuni delle autonomie territoriali a statuto differenziato - l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale, con il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta.

I commi da 6 a 11 contengono diverse disposizioni finanziarie di interesse per gli enti locali.

I commi 6 e 7 consentono al Ministero dell'interno di erogare agli enti locali i trasferimenti ancora dovuti per il 2012 e agli enti locali di ottenere, entro il prossimo marzo, un acconto del 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011, mentre il **comma 8** fissa il meccanismo per il recupero - da parte dello Stato - di eventuali acconti eccessivi.

Il **comma 9** rende più stringente la disciplina sanzionatoria per quelle province e quei comuni che - in condizioni strutturalmente deficitarie - non rispettano la vigente normativa sui conseguenti obblighi di copertura dei costi.

Il **comma 10** sopprime anche nei comuni delle Autonomie speciali la ancora vigente addizionale all'accisa dell'energia elettrica e mette a carico delle Regioni a statuto differenziato - a loro volta autorizzate (dal **comma 11**) ad un corrispondente minor apporto al risanamento del bilancio statale - il minor gettito che ne deriva, stimato 180 milioni di euro per il 2012 e 239 milioni a decorrere dall'anno 2013.

Il **comma 12** - inserendo un nuovo comma *1-quater* nell'articolo 2 del decreto-legge 201 del 2011 - rimette ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione dell'articolo così novellato, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze di rimborso - ancora in termini - relative alla ivi prevista deduzione dell'IRAP per le spese per il personale.

Articolo 5

(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)

Il **comma 1** novella la disciplina premiale introdotta dall'articolo 10, commi 9, 10 e 13 del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo che per l'annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore siano pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.

I commi 2 e 3 sono diretti ad anticipare i termini dei versamenti in acconto rispettivamente dell'imposta di bollo virtuale (al 16 aprile) e dell'imposta sulle assicurazioni (al 16 maggio).

I commi da 4 a 6 intervengono nella disciplina del sistema informativo della fiscalità al fine di prorogare gli istituti contrattuali in essere fino al completamento dell'*iter* di stipula del nuovo Contratto quadro tra l'amministrazione finanziaria e Sogei S.p.A.

Il **comma 7** novella la legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di chiarire il rapporto funzionale intercorrente fra l'attività di elencazione di enti e soggetti a fini statistici effettuata dall'ISTAT e le manovre di finanza pubblica che riflettono

i loro effetti anche su tali enti e soggetti, specificando altresì che tra i soggetti interessati dalle manovre di finanza pubblica rientrano anche le Autorità indipendenti e, in ogni caso, le amministrazioni pubbliche elencate dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il **comma 8** consente ad Equitalia Giustizia S.p.A. di incassare l'aggio ad essa spettante in relazione all'utile netto conseguito nella gestione del Fondo Unico Giustizia secondo il principio della prededuzione.

Articolo 6

(Attività e certificazioni in materia catastale)

Il **comma 1** interviene nella definizione delle competenze dell'Agenzia del territorio relative ad attività e certificazioni in materia catastale: in particolare viene soppressa la competenza dell'Agenzia in materia di offerta di servizi tecnico-estimativi direttamente sul mercato, sostituita con una attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa a favore delle amministrazioni pubbliche.

Il **comma 2** modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevedendo che, in sede di prima applicazione, l'Agenzia del territorio determina, per le unità immobiliari urbane prive di planimetria catastale, una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

I **commi 3 e 4** sono diretti a semplificare gli adempimenti posti a carico dei cittadini per le dichiarazioni relative all'uso del suolo, utili al fine dell'aggiornamento del catasto.

Il **comma 5** dispone, in deroga all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva alla documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Articolo 7

(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

L'**articolo 7** prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) acquisisca il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri di solidità patrimoniale dei concessionari.

Articolo 8

(Misure di contrasto all'evasione)

Il **comma 1** ridefinisce l'ambito del divieto di deducibilità dai redditi, ai fini fiscali, dei costi e delle spese connessi a reati.

La novella, tra l'altro, esclude dal divieto i delitti non colposi e le contravvenzioni.

Il **comma 2** esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. L'esclusione opera entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. Si prevede altresì una sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie in oggetto.

Il **comma 3** attribuisce efficacia retroattiva alle norme di cui ai precedenti **commi 1 e 2** - qualora esse risultino più favorevoli per i contribuenti e fatti salvi i provvedimenti emessi già definitivi -. Il **comma 3** specifica inoltre che le nuove norme in oggetto trovano applicazione anche con riferimento all'IRAP.

I **commi 4 e 5** modificano le condizioni alle quali l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria può esperire l'accertamento induttivo dei redditi dei soggetti sottoposti agli studi di settore, a tal fine novellando l'articolo 39, comma secondo, lettera d-ter) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il **comma 6** amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari.

Il **comma 7** è diretto a prevedere che le comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all'uso del contante - effettuate dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio al Ministero dell'economia e delle finanze - siano trasmesse alla Guardia di finanza, in luogo del loro diretto invio all'Agenzia delle entrate. Spetta pertanto alla Guardia di finanza, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, il compito di darne tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il **comma 8** introduce forme di controllo più stringente nei confronti di soggetti più volte segnalati al fisco per violazione di obblighi inerenti il rilascio di scontrini, ricevute fiscali e documenti certificativi dei corrispettivi. In particolare, si autorizza l'Agenzia delle entrate ad elaborare, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti ripetutamente segnalati - in forma non anonima - all'Agenzia stessa o alla Guardia di finanza per violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

Il **comma 9** interviene sulle norme che regolano la cancellazione delle partite IVA inattive al fine di introdurre una disciplina più articolata per l'individuazione e la cancellazione delle suddette, prevedendo specifiche forme di contraddittorio tra l'Agenzia delle entrate il contribuente e disponendo, infine, che siano messi a disposizione del pubblico dei servizi diretti a fornire informazioni sullo stato di attività delle partite IVA e sulle generalità dei titolari.

Il **comma 10** ridetermina alcuni taluni termini fissati dalla legge per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro dovuta in rapporto a

contratti di locazione e affitto di immobili. A tal fine, viene inserito il comma 2-*bis* all'articolo 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il **comma 11** abroga la disposizione (contenuta nell'articolo 14, comma 10, della n. 183 del 12 novembre 2011) che autorizza i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili. Di conseguenza, tali soggetti non potranno più adempiere all'obbligo di tenuta delle scritture contabili mediante i predetti documenti bancari.

Il **comma 12** integra la disciplina del c.d. "accertamento esecutivo" in particolare prescrivendo che l'agente della riscossione debba informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione, salva l'ipotesi in cui l'esecuzione forzata sia sospesa, ed allungando di un anno i termini per l'eventuale avvio dell'espropriazione forzata dei beni del contribuente.

Vengono inoltre integrate le disposizioni in materia di avviso di addebito per la riscossione dei crediti INPS, prevedendo che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di addebito tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso, in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

I **commi 13 e 14** assoggettano all'imposta di bollo proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Viene inoltre specificato che l'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso).

Il **comma 15** dispone l'applicazione delle disposizioni recate dai due precedenti commi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il **comma 16** reca una serie di modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tra queste, si evidenziano:

- la previsione, per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, che in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti;
- l'introduzione di una proroga al 16 maggio (rispetto al 16 febbraio previsto dal testo previgente) del termine per il versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. A tale proroga è riconnessa la previsione contenuta al successivo **comma 17** che consente, per il solo 2012, il versamento dell'imposta entro il termine del 16 maggio;

- in materia di imposta sugli immobili detenuti all'estero, si prevede che l'imposta non è dovuta se l'importo non supera 200 euro; il valore relativo è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è invece quello utilizzato nel Paese estero per l'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti;
- la previsione di una riduzione dell'imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati. La riduzione riguarda esclusivamente l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero e le relative pertinenze e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;
- l'introduzione di una detrazione forfetaria di 200 euro da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- la determinazione in misura fissa dell'imposta sul valore delle attività finanziarie, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

I **commi da 18 a 21** estendono l'ambito operativo di alcune misure, già vigenti nell'ordinamento, volte a contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. In particolare:

- viene abbassato l'ammontare dei crediti IVA liberamente compensabili, ossia è ridotto a 5.000 euro (dall'originario ammontare di 10.000 euro) l'importo dei crediti IVA compensabili con altri tributi prima della presentazione delle relative prove documentali;
- si consente di compensare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate i crediti superiori a 5.000 euro (anziché quelli superiori a 10.000 euro).

Il **comma 22** estende i poteri di accesso dell'amministrazione finanziaria anche ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS, ovvero dai c.d. enti del "terzo settore". A tal fine le norme in esame modificano la disciplina sostanziale in materia degli accessi ai fini dell'accertamento dell'IVA, contenuta nell'articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, applicabile anche alle imposte sui redditi.

Il **comma 23** dispone la soppressione, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - ora "Agenzia per il terzo settore" - ; i compiti e le funzioni esercitati dall'Agenzia sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, che per il loro esercizio potrà adeguare l'assetto organizzativo, senza maggiori oneri, attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione; lo svolgimento dei compiti ora attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene mediante l'utilizzo delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge n. 133 del 1999, che, nel disciplinare l'Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS, fissava per l'onere derivante un tetto massimo di spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999. Al Ministero suddetto sono trasferite tutte le risorse strumentali attualmente già utilizzate dalla predetta Agenzia.

Con il **comma 24**, in relazione alla esigenza urgente di assicurare la funzionalità delle strutture e di garantire un'efficace contrasto all'evasione, si autorizza l'Agenzia delle entrate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, salvi gli incarichi già affidati, l'Agenzia potrà attribuire ai propri funzionari incarichi dirigenziali a tempo determinato: la durata di tali incarichi è fissata in relazione al tempo di copertura del posto vacante mediante concorso. La norma prevede, inoltre, che, a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali, l'Agenzia delle entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari, facendo tuttavia salvo quanto previsto dalla legge circa la quota percentuale di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti esterni.

Il **comma 25**, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali, a valere sul Fondo per l'ambiente, per interventi realizzati dagli enti nei rispettivi territori. Le certificazioni, attestanti la conclusione dei lavori, nonché il corretto utilizzo dei fondi, sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo per la comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari.

Articolo 9

(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

La disposizione, volta a potenziare le procedure per l'accertamento in materia doganale, **al comma 1** aggiunge un periodo al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990 che provvede al riordino degli istituti doganali e alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in attuazione delle direttive CEE sulle procedure di immissione in libera pratica delle merci nonché di esportazione delle merci comunitarie.

Il citato articolo 11, dedicato alla revisione dell'accertamento e alle attribuzioni e poteri degli uffici doganali, è quindi novellato al comma 4 attribuendo al Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, al Direttore provinciale, le autorizzazioni per le richieste gli accessi, le ispezioni e le verifiche che sono disciplinati dagli articoli 51 e 52 delle disposizioni sull'IVA (D.P.R. n.633 del 1972).

Il **comma 2** novella il testo unico in materia di imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo 504 del 1995) inserendo il comma 8-bis all'articolo 53: i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (quindi i "venditori") dovranno indicare - fra gli elementi necessari all'accertamento del debito di imposta, ai fini della compilazione della dichiarazione annuale - i consumi fatturati nell'anno con applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

Il **comma 3** inserisce, dopo l'articolo 2783-*bis* del codice civile (che equipara i crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ai crediti dello Stato per l'IVA), l'articolo 2783-*ter* che così dispone analoga equiparazione ai crediti dello Stato per l'IVA per i crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 10

(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

In virtù del **comma 1**, a fini di controllo di particolari forme di gioco pubblico, i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) possono "spacciarsi" per giocatori e, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista - previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - anche per il personale della Polizia di Stato, per i Carabinieri e per la Guardia di Finanza.

La disposizione del **comma 2**, alla **lettera a)**, prevede l'estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti di familiari (parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi. La norma della **lettera b)** prevede, da un lato, l'estensione dei reati che ostano alla partecipazione a gare ad evidenza pubblica o a concessione per giochi (includendo i reati contro la pubblica amministrazione, le dichiarazioni fiscali fraudolente e l'usura); dall'altro lato, la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici (ma anche al mantenimento dei relativi titoli concessori) nel caso che i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara.

L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento e la determinazione degli stanziamenti a premi sono oggetto di una normativa di settore, su cui impatta il **comma 3**: per esso, dovrà essere emanato un regolamento che rechi modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Nella stessa logica il **comma 4** prescrive¹ che la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli - dagli attuali 50 centesimi - è ribassata fino a 5 centesimi (pur potendo oscillare fino ad un euro, con provvedimento amministrativo² dettato in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche); si tratta di una previsione che, secondo la relazione governativa, tende a rendere più accattivante la scommessa, fermo restando che l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro.

Il **comma 5** dispone la possibilità di una definizione, anche in via transattiva, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 alle finalità di finanziamento del monte premi delle corse. Inoltre, non sarà più possibile - nella determinazione delle modalità di distribuzione del gioco su base ippica - contemplare forme di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: la relativa norma abilitante viene soppressa.

Il **comma 6** ricava, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica: essa è attinta dalla somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro che era nelle disponibilità del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il **comma 7** consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 8** abroga la norma che prevedeva che AAMS con decreti direttoriali potesse disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo: per la relazione si tratta di una tipologia di gioco (cd. resto in gioco) la cui raccolta non è mai stata avviata, per cui va rimossa dall'ordinamento.

Il **comma 9** conferma con norma di rango primario il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, che era stato impugnato e sospeso, in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari. Il decreto, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5 miliardi di euro annui.

¹ Con norma la cui decorrenza precede la pubblicazione del decreto-legge di un mese.

² Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 11

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

Il **comma 1** dell'articolo in commento prevede che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.

I **commi 2 e 3** rappresentano interventi di coordinamento conseguenti all'introduzione della previsione di cui al predetto comma. In sostanza, in conseguenza dell'introduzione della nuova ipotesi sanzionatoria, viene soppressa, nei due commi in questione, la previsione relativa all'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate.

Con il **comma 4** si è provveduto a sostituire l'articolo 303 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per rafforzarne il dispositivo sanzionatorio.

I **commi 5 e 6** sono volti invece a rafforzare, secondo la relazione di accompagnamento, la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, con particolare riferimento all'impianto sanzionatorio.

Il **comma 7** fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale in riferimento a quelle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta, disponendo che i soggetti obbligati ad inviare gli atti in questione devono provvedere entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del previsto comunicato. In caso di mancato adempimento di tale obbligo scatta la quadruplicazione, a decorrere dal 1° luglio 2011, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo altresì che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

Il **comma 8** dell'articolo in commento reca modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195 elevando la misura delle sanzioni e dell'oblazione previste in caso di violazione della normativa valutaria in tema di obblighi di dichiarazione nel trasporto di denaro contante. Con riferimento al sequestro, la norma riduce nel limite del 30 per cento la misura del sequestro, qualora il denaro che si tenta di trasferire non superi di 10.000 euro la soglia di 10.000 euro; quando, invece, l'eccedenza sia superiore a 10.000 il sequestro è eseguito nel limite del 50 per cento. Con riferimento all'oblazione, la norma in esame

eleva gli importi e restringe i requisiti per l'utilizzo della stessa. Infatti, il soggetto cui è stata contestata la violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro, ovvero pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro. Con riferimento alla sanzione, rispetto alla disciplina previgente, questa è diminuita per le violazioni più lievi ed è aumentata rispetto a quelle più gravi. Infatti la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro, dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro, ovvero dal 30 al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore è superiore a 10 mila euro.

Articolo 12

(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

Con i **commi 1 e 2** dell'articolo 12 viene modificata la disciplina della revisione dell'accertamento definitivo in materia doganale.

Al riguardo la normativa prevedeva che gli operatori potevano presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e "*avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale [ora Direttore regionale], che provvede in via definitiva*". Questa seconda disposizione viene esplicitamente abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12. L'intervento si rende necessario - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - per ragioni di chiarezza e certezza.

La successiva lettera b) del medesimo comma 1 dispone poi l'abrogazione della urgente disposizione che prevede la possibilità di esperire la cd. "controversia doganale", a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica. Tale abrogazione - sempre secondo la relazione di accompagnamento - si rende necessaria alla luce del quadro normativo comunitario.

Vengono comunque fatti salvi, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I **commi 3 e 4** dell'articolo 12 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario. La previsione di cui al nuovo articolo 69-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 è volta ad integrare la disciplina vigente con una disposizione espressa in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo

l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente. Nel contempo, si prevede comunque, l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Con l'occasione, per ragioni di coordinamento normativo, si modifica, anche la versione che fa riferimento, per quanto concerne gli atti relativi alle operazioni catastali, al comma 3 dell'articolo 2, trattandosi di operazioni la cui previsione è invece attualmente contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 2.

Infine il **comma 5** dell'articolo in commento interviene sulla disciplina delle spese di giustizia nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica. Attualmente le spese di giustizia a carico dell'Amministrazione pubblica sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto vengono versate solo se l'Amministrazione risulta soccombente. Secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento, le cancellerie di alcuni uffici giudiziari dubitano che tale disposizione possa applicarsi anche all'Agenzia del demanio. Il predetto comma 5 è volto ad eliminare qualsiasi dubbio al riguardo.

Il **comma 6** disciplina gli interessi maturati sui crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli direttamente detenuti dai consorzi e pertanto ricaduti sotto la disciplina di estinzione *ex lege* del 1999.

La medesima disciplina, soprattutto per la determinazione degli interessi, si impone ora per i crediti pregressi, ceduti dai consorzi a terzi, con l'unica clausola di salvaguardia - recata dal **comma 7** - per le sentenze passate in giudicato.

L'**articolo 12**, nei **commi da 8 a 11**, affronta il tema dell'acquisto da parte della Regione Campania del termovalorizzatore di Acerra.

Il **comma 8** autorizza la regione Campania ad utilizzare i fondi europei, e nello specifico le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013 relative al programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009. L'articolo citato, come successivamente modificato, stabilisce il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra entro il 31 gennaio 2012, determinando il valore del termovalorizzatore di Acerra da riconoscersi al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti e proprietario dell'impianto, in 355 milioni di euro, sulla base di criteri elaborati dall'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Al medesimo comma 8 in esame si quantificano in 355.550.240,84 euro le risorse necessarie.

Il **comma 9** prevede che le risorse, già finalizzate al pagamento del canone di affitto per il termovalorizzatore di cui al decreto legge n. 195 del 2009, siano destinate alla Regione Campania quale contributo dello Stato.

Il **comma 10** dispone che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma di 355.550.240,84, in quanto effettuato a

definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto di termovalorizzazione, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Esenta inoltre "ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione" da imposizione fiscale.

Il **comma 11** esclude dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario:

- le spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto, nei limiti dei ricavi derivanti dalla vendita di energia spettanti annualmente alla Regione, per un ammontare massimo di 50 milioni di euro annui e
- le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto del termovalorizzatore ora destinate, come disposto dal precedente comma 8 dell'articolo in commento, alla Regione Campania quale contributo dello Stato.

Articolo 13

(Norma di copertura)

L'**articolo 13** detta le disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dal decreto in esame.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

L'**articolo 14** dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (ossia il 2 marzo 2012).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1-4
(Rateazione dei debiti tributari)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, il comma 7 è abrogato.

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti: «1-*ter*. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-*quater*. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».

c) al comma 3, alinea, le parole da:

«della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita la seguente: «consecutive».

3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

L'articolo 1, commi da 1 a 4, reca disposizioni volte, complessivamente, a rendere più accessibile il ricorso allo strumento della rateazione dei debiti tributari, novellando la legislazione vigente (cfr. i testi a fronte nel *dossier* n. 339-I).

Le disposizioni in commento si inseriscono nel solco degli interventi susseguiti negli ultimi anni, coi quali il legislatore, al fine di aumentare il tasso di adesione spontanea all'obbligazione fiscale, ha progressivamente incentivato il ricorso alla rateazione dei debiti tributari.

Si ricorda in particolare che il D.L. n. 40 del 2010 ha previsto che, per accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale, la prestazione di garanzia per accedere alla dilazione fosse necessaria nel solo caso di rate successive alla prima superiori a 50.000 euro; con analogo intento, il D.L. n. 70 del 2011, per la dilazione di pagamenti conseguenti ad "avvisi bonari", ha reso necessaria la garanzia solo nel caso in cui le rate successive alla prima fossero nel complesso superiori a 50.000euro.

Successivamente, il D.L. n. 98 del 2011 ha eliminato l'obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari anche superiori a 50 mila euro conseguenti ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, ovvero all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale. Da ultimo, il D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, comma 13-*decies*) ha del tutto eliminato l'obbligo di garanzia per i pagamenti conseguenti ad "avvisi bonari". Sono state poi introdotte norme (articolo 10, commi 13-*bis* e 13-*ter*) nel complesso volte a prorogare i termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo, in presenza di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Il richiamato comma 13-*decies* ha inoltre novellato la disciplina della decadenza dal beneficio della dilazione, prevedendo che, anziché perdere il beneficio al mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente vi decada se la prima rata non è pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito dei controlli, ovvero nel caso di mancato pagamento di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente.

Più in dettaglio, il **comma 1** consente al contribuente, ancorché decaduto dal beneficio della dilazione dei pagamenti dovuti a seguito di "avvisi bonari" per controlli formali o automatizzati, di usufruire del beneficio della rateazione delle somme conseguentemente iscritte a ruolo.

A tal fine, viene soppresso il comma 7 dell'articolo 3-*bis* del D. Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997³.

Si ricorda che la legge (articolo 2 del richiamato D. Lgs. n. 462 del 1997) prevede l'iscrizione diretta a ruolo, a titolo definitivo, delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati in materia di imposte sui redditi e di IVA. Il contribuente può però evitare l'iscrizione a ruolo se (articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997) effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento del c.d. "avviso bonario": si tratta della comunicazione relativa all'esito della liquidazione, effettuata per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, ovvero contenente la rideterminazione delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tale ipotesi la sanzione è ridotta ad un terzo del dovuto.

Anche nel caso di controllo formale della dichiarazione da cui risulta un debito d'imposta (successivo articolo 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997) il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo, se effettua il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento del c.d. "avviso bonario".

La scelta di effettuare il pagamento rateale delle somme liquidate con l'avviso bonario è lasciata alla discrezionalità del contribuente. In base all'articolo 3-*bis* del D.Lgs. n. 462 del 1997, la somma liquidata a titolo di imposte, interessi e sanzioni, a prescindere dall'importo, può infatti essere versata in unica soluzione o in più rate (al massimo in sei rate trimestrali di pari importo; se il debito è superiore a 5.000 euro, è possibile frazionare il debito in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo).

Il D.L. n. 201 del 2011, come rammentato *supra*, ha successivamente soppresso l'obbligo di prestazione di idonea garanzia per debiti superiori a 50.000 euro.

³ Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Il contribuente decade dal beneficio della dilazione se omette il pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (comma 4 e seguenti dell'articolo 3-*bis*, modificati da ultimo dall'articolo 10, comma 13-*terdecies* del D.L. n. 201 del 2011), ovvero nel caso di omissione del pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine fissato per il versamento della rata successiva (ad esempio, se la seconda rata non è pagata entro il termine fissato per la scadenza della terza).

La decadenza della procedura di pagamento rateale comporta l'iscrizione a ruolo del debito relativo alle imposte, agli interessi e alle sanzioni (conteggiate in misura piena), previa deduzione di quanto è già stato versato. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di scadenza fissato per quella successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione del 30 per cento, commisurata sulla rata versata in ritardo, e degli interessi legali.

Ancora una volta, l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente sana l'irregolarità mediante l'istituto del c.d. "ravvedimento operoso" (di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3-*bis*, *abrogato dalla norma in esame*, al contribuente così decaduto non era consentito l'accesso alla dilazione di pagamento specificamente prevista per le somme iscritte a ruolo dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (norma peraltro modificata dal successivo comma 2 del testo in commento, su cui si veda più diffusamente *infra*).

In sostanza, prima della modifica operata con la disposizione in commento, anche ove versasse in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente non poteva richiedere all'agente della riscossione la dilazione del dovuto (fino ad un massimo di 72 rate mensili). Per effetto della norma in esame, dunque, anche se decaduto dal beneficio della rateazione dei pagamenti conseguenti agli "avvisi bonari", il contribuente potrà in ogni caso avvalersi della dilazione specificamente prevista dall'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 per le somme iscritte a ruolo.

Il **comma 2** apporta diverse modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, novellando a tal fine l'articolo 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602⁴.

In estrema sintesi, per effetto delle norme in commento sarà possibile per il contribuente chiedere una rateazione "flessibile" delle somme iscritte a ruolo - ovvero secondo rate variabili, di importo crescente per ciascun anno - sia nel caso di primo accesso al beneficio, sia nel caso di proroga di una dilazione già concessa.

Le disposizioni inoltre limitano la possibilità, per l'agente della riscossione, di iscriverne ipoteca sugli immobili del debitore che non ha tempestivamente

⁴ *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

adempito alle sole ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di dilazione, ovvero nel caso di decadenza dal suddetto beneficio.

Infine, si prevede che la decadenza dal beneficio della rateazione operi nel solo caso di mancato pagamento di due rate consecutive (anziché attivarsi al mancato pagamento della sola prima rata o, successivamente, di due rate).

Si ricorda che il richiamato articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 al comma 1 prevede che, previa richiesta del contribuente, l'agente della riscossione possa concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un numero massimo di settantadue rate mensili.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma in esame modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 19 citato (norma introdotta dall'articolo 10, comma 13-*bis* del D.L. n. 201 del 2011), ai sensi del quale, in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà del contribuente, è possibile prorogare per un ulteriore periodo di tempo la dilazione già concessa.

La dilazione può essere concessa per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Per effetto delle norme in esame viene pertanto soppresso l'ultimo periodo del comma 1-*bis*, ai sensi del quale il debitore poteva chiedere che la rateazione così prorogata avvenisse, anziché per rate di importo costante, secondo rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

La successiva **lettera b)** inserisce conseguentemente all'articolo 19 il comma 1-*ter*, che prevede per il debitore la possibilità di chiedere un piano di rateazione "flessibile" – per rate variabili, di importo crescente per ciascun anno – non solo nel caso di proroga di una dilazione già concessa (di cui al comma 1-*bis*), ma anche nell'ipotesi di prima richiesta del beneficio (ai sensi del comma 1 dell'articolo 19).

La medesima lettera introduce poi il comma 1-*quater*, che limita i poteri dell'agente della riscossione in caso di richiesta del beneficio della dilazione.

Una volta ricevuta l'istanza del contribuente, infatti, sarà possibile iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore (ai sensi dell'articolo 77 del DPR n. 602 del 1973) solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione (ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 19).

In sostanza, nel caso in cui il debitore abbia ottenuto il beneficio della dilazione, l'agente della riscossione non potrà procedere all'iscrizione ipotecaria.

Sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

Si ricorda in proposito che, in linea di principio, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente (a titolo di imposta ed eventualmente di interessi e sanzioni) per legge ha valore di titolo esecutivo (articolo 49, comma 1 del DPR n. 602 del 1973).

Secondo le regole generali (articolo 50 del DPR n. 602 del 1973), il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento; da quel momento il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (articolo 77 del DPR n. 602 del 1973).

Si segnala peraltro che il comma 5 dell'articolo 3 del provvedimento in esame ha modificato le condizioni alle quali l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore; in particolare, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore senza dover attendere che si verifichino le condizioni per procedere all'espropriazione immobiliare, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore, complessivamente, a ventimila euro (al riguardo si veda la relativa scheda di lettura *infra* per approfondimenti).

Dal 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 70 del 2011, per effetto delle norme recate dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-decies*) del medesimo provvedimento) l'ipoteca esattoriale non può essere iscritta se l'importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore complessivamente a:

- ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai fini delle imposte sui redditi;
- ottomila euro, negli altri casi.

La **lettera c)** del comma in esame novella infine il comma 3 dell'articolo 19, apportando modifiche alla disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione di somme iscritte a ruolo. In particolare, si prevede che la decadenza automatica operi nel solo caso di mancato pagamento di due rate consecutive (anziché attivarsi al mancato pagamento della sola prima rata o, successivamente, di due rate, come previsto dal testo previgente).

In tale ipotesi, oltre alla decadenza automatica dal beneficio, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato.

Il **comma 3** dell'articolo in esame prevede che i piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia al 2 marzo 2012), non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso in cui essi siano stati prorogati (ai sensi del già citato articolo 19, comma 1-*bis*, del DPR n. 602 del 1973), ossia nell'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del debitore, fino a settantadue mesi.

Il **comma 4**, infine, dà facoltà agli enti dello Stato di accordare, su istanza dei debitori che versino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di:

- contenzioso con lo stesso soggetto;
- una rateizzazione di cui lo stesso soggetto già fruisce.

La norma esclude peraltro la possibilità di ricorrere a tale misura di maggiore flessibilità per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali.

Peraltro, come evidenziato dalla Relazione tecnica, la norma:

- non comporta decurtazione dell'ammontare del debito;
- non comporta rinuncia all'applicazione degli interessi sulle singole rate (costanti o variabili che siano);
- non preclude all'ente creditore il ricorso a forme alternative di riscossione coattiva.

Articolo 1, commi 5 e 6

(Codice dei contratti pubblici - certificazione dei carichi pendenti)

5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono

violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».

6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

I **commi 5 e 6** dell'articolo in esame sono volti a precisare la definizione di “violazioni definitivamente accertate” in materia fiscale, ai fini della determinazione delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previste dal Codice dei contratti pubblici.

Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163⁵, prevede all'articolo 38, comma 1, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. I soggetti interessati non possono essere altresì affidatari di subappalti né possono stipulare i relativi contratti.

Tra i soggetti esclusi, la lettera g) del comma 1 include coloro i quali abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Il **comma 5** interviene pertanto mediante una integrazione al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 al fine di stabilire che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (cfr. il testo a fronte della novella nel *dossier* n. 339-I).

Si ricorda che il terzo periodo del comma 2 del citato articolo 38 già definisce “gravi” le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a diecimila euro (secondo quanto previsto dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602⁶).

⁵ *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

⁶ *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

Tale disposizione prevede in particolare che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento superiore al predetto importo - che può essere modificato decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze - verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, la disposizione serve a far sì che il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito tributario non sia considerato inadempiente (e quindi escluso dalle procedure di gara sopra richiamate); non si intendono pertanto scaduti ed esigibili, ai fini della suddetta disciplina, i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente sia in regola con i pagamenti.

Il successivo **comma 6** fa salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti in coerenza con la nuova disposizione.

Viene pertanto attribuito carattere retroattivo alla disposizione in esame.

Articolo 2, commi 1-3
(*Adempimenti formali - Remissione in bonis*)

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione

al contributo:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. All'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.»

Il **comma 1 dell'articolo 2** del testo in esame prevede che la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali non preclude necessariamente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi opzionali: in presenza di un ritardo nell'adempimento formale è possibile infatti sanare la propria situazione

entro il termine di scadenza della prima dichiarazione utile, versando una sanzione minima (pari a 258 euro), senza possibilità di compensazione con eventuale crediti, purché sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di riferimento e la violazione formale non sia stata contestata ovvero siano iniziate attività ispettive o di accertamento.

La norma in esame, di carattere generale, si applica alle diverse ipotesi previste nel sistema tributario che consentono l'accesso ad alcuni regimi fiscali speciali o la fruizione di particolari benefici tributari previa presentazione di specifica comunicazione oppure a seguito di un adempimento meramente formale. Esempi in questo senso, come ricordato dalla Relazione, sono rinvenibili nel regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali (articoli 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917⁷ (TUIR) e decreto ministeriale 23 aprile 2004), nel consolidato fiscale (articoli dal 117 al 129 del TUIR e decreto ministeriale 9 giugno 2004), nonché nelle disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo (articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633⁸).

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede una remissione *in bonis* qualora un soggetto che aspiri a benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi fiscali opzionali non adempia tempestivamente ad un obbligo di preventiva comunicazione o ad un altro adempimento di natura formale.

La norma fissa pertanto le condizioni necessarie:

- la violazione non deve essere stata contestata e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;
- devono sussistere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- l'adempimento richiesto (comunicazione o altro) sia comunque effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- il soggetto richiedente versi contestualmente la sanzione, nella misura minima (258 euro), prevista dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997⁹.

Il pagamento della sanzione deve avvenire tramite versamento, senza possibilità di compensazione, con le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997¹⁰.

La norma sembrerebbe pertanto sanare i soli inadempimenti di natura formale che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento.

⁷ Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

⁸ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

⁹ Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

¹⁰ Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

La norma inoltre sembra riguardare tutte le fattispecie in cui, al fine di accedere ad una agevolazione o optare ad un regime fiscale, siano previsti una comunicazione o un adempimento, che pertanto potranno essere effettuati anche tardivamente. Viceversa, non sembrerebbe applicabile a quelle fattispecie in cui le comunicazioni o gli adempimenti non sono essenziali per l'accesso all'agevolazione o al regime opzionale, ma che, in caso di mancata effettuazione, prevedono solo l'irrogazione di una sanzione.

Il **comma 2** introduce una disciplina (simile a quella dettata in termini generali dal comma 1) specificamente dedicata alla remissione *in bonis* degli enti che intendono accedere al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale disposizione prevede in particolare che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF anche gli enti che, pur non avendo assolto gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo entro i termini di scadenza, rispettino le seguenti condizioni:

- siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- presentino le domande di iscrizione (e le successive integrazioni documentali) entro il 30 settembre;
- paghino contestualmente la sanzione, nella misura minima (258 euro), prevista dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, tramite versamento, senza possibilità di compensazione, con le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si ricorda che i termini per l'assolvimento degli adempimenti in materia di riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF sono individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010¹¹.

La relazione definisce la disposizione in esame in linea col principio previsto dall'articolo 10 della legge n. 212 del 2000¹² ("i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"), nonché con il principio sancito dall'articolo 1, comma 1, del DPR n. 442 del 1997¹³ ("l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività").

¹¹ *Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010.* Si ricorda che l'articolo 33, comma 11, della legge n. 138 del 2011 ha previsto l'applicabilità del predetto DPCM anche all'esercizio finanziario 2012, aggiornando i termini ivi stabiliti per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013.

¹² *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*

¹³ *Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.*

Il **comma 3** interviene in materia di cessione delle eccedenze dell'imposta sul reddito delle società (IRES) nell'ambito del gruppo, prevedendo che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale – compilata dalla società consolidante – dei dati del cessionario-consolidante e dell'importo ceduto non determina più l'inefficacia della cessione nei confronti dell'amministrazione finanziaria; in tale ipotesi è previsto il versamento della sanzione di 2.065,83 euro.

Più in dettaglio, la norma in esame inserisce un nuovo comma *2-bis* nell'articolo 43-*ter* del DPR n. 602 del 1973¹⁴ al fine di disporre che, nel caso di cessione dell'eccedenza dell'IRES nell'ambito dell'opzione per la tassazione consolidata di gruppo, la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel caso in cui il cessionario sia lo stesso consolidante.

In tal caso si applica tuttavia la misura massima della sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (pari a 2.065,83 euro).

Si ricorda che il citato articolo 43-*ter* del DPR n. 602 del 1973 prevede, al comma 1, che le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tuttavia, ai sensi del comma 2, la cessione delle eccedenze è efficace nei confronti dell'amministrazione finanziaria a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi

Sulla materia è stata emanata la circolare 35/E del 18 luglio 2005 dell'Agenzia delle entrate, dedicata alle problematiche connesse alla cessione delle eccedenze IRES nell'ambito del consolidato nazionale¹⁵.

Si evidenzia che, secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica, sulla fattispecie presa in considerazione dalla norma (casi in cui l'eccedenza IRES risulti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante) si registrerebbero sentenze di Commissioni Tributarie sfavorevoli all'amministrazione finanziaria.

¹⁴ *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

¹⁵ Per alcune problematiche connesse all'emanazione della circolare si rinvia al Sole 24 ore di martedì 6 marzo 2012.

Articolo 2, comma 4

(Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento)

4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».

Il **comma 4 dell'articolo 2** del testo in esame è diretto a prevedere che la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento (ossia nelle dichiarazioni con le quali l'esportatore abituale richiede la fatturazione senza applicazione dell'imposta) avvenga entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica dell'IVA, mensile o trimestrale, in luogo del 16 del mese successivo alla loro ricezione come stabilito dalla previgente normativa.

Si ricorda, in estrema sintesi, che normativa in materia (articolo 8 del DPR n. 633 del 1972¹⁶) consente agli esportatori abituali di effettuare acquisti in sospensione d'imposta entro un determinato ammontare (c.d. *plafond*).

Per poter beneficiare dell'acquisto in sospensione d'imposta, l'esportatore abituale deve far pervenire al proprio fornitore una dichiarazione con la quale richiede la fatturazione senza applicazione dell'imposta (dichiarazione d'intento - articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746¹⁷).

Successivamente l'articolo 1, comma 381, della legge n. 311 del 2004¹⁸ ha introdotto, in capo ai fornitori degli esportatori abituali, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute nel mese precedente. Tale disciplina, come evidenziato anche dalla Relazione, attribuendo l'obbligo di comunicazione ad un soggetto diverso da colui che emette le dichiarazioni d'intento, si è posta come strumento di garanzia circa la regolare trasmissione delle informazioni ivi contenute, al fine di contrastare le frodi IVA.

La norma in esame pertanto, tramite una novella all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 746 del 1983, prevede che l'obbligo della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle lettere d'intento debba avvenire non più entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione, bensì entro il termine

¹⁶ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

¹⁷ *Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.*

¹⁸ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).*

della prima liquidazione periodica dell'IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d'imposta.

Articolo 2, comma 5

(Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria - revoca della liquidazione)

5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai

sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».

Il **comma 5 dell'articolo 2** novella l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322¹⁹, al fine di allineare la disciplina fiscale ivi prevista in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali alla disciplina civilistica contenuta nel capo VIII del codice civile²⁰ (cfr. il testo a fronte nel *dossier* n. 339-I).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al comma 1 ha previsto che - in caso di liquidazione di società o enti soggetti all'IRES, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR (che producono redditi in forma associata) e di imprese individuali - il liquidatore (o il rappresentante legale) deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra

¹⁹ Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

²⁰ Si ricorda che il capo VIII del titolo V del libro V del codice civile, comprendente in origine gli articoli da 2498 a 2504-decies, è stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 2484 a 2496, dall'articolo 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.

Successivamente, con la riforma del diritto societario recata dal D.Lgs. n. 6 del 2003²¹, gli articoli 2484 e 2485 del codice civile hanno disposto rispettivamente che gli effetti dello scioglimento della società di capitali si producono:

- dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 2484²²;
- dalla data di iscrizione della relativa deliberazione dell'assemblea nell'ipotesi prevista dal numero 6) del primo comma dall'articolo 2484 del codice civile²³;
- dalla data di iscrizione del decreto del tribunale con cui sono accertate le cause di scioglimento nell'ipotesi di cui all'articolo 2485, comma 2, del codice civile²⁴.

Il comma 5 in esame reca modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Si evidenzia al riguardo che non è conforme alle regole sulle fonti modificare un regolamento con una fonte primaria, quale un decreto-legge.

Anzitutto la **lettera a)** del comma 5 novella il comma 1 dell'articolo 5 del DPR n. 322 del 1998, prevedendo che la dichiarazione da presentare in via telematica in caso di liquidazione concerne il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi dei citati articoli 2484 e 2485 del codice civile

Per quanto concerne le imprese individuali, la norma in esame fa invece riferimento alla data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633²⁵, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

La norma ricalca pertanto quanto già previsto dall'articolo 182, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986²⁶ (TUIR), secondo cui per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è

²¹ *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366.*

²² Si tratta delle seguenti ipotesi:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- ipotesi previste dagli articoli 2437-*quater* e 2473.

²³ Si tratta dell'ipotesi di scioglimento della società per deliberazione dell'assemblea.

²⁴ Si tratta dell'ipotesi in cui gli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento, hanno omesso di accertare e procedere agli adempimenti previsti.

²⁵ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

²⁶ *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.*

quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La **lettera b)** del comma 5 novella inserisce invece il comma 3-*bis* all'articolo 5 del DPR n. 322 del 1998, al fine di disciplinare gli effetti fiscali della revoca della liquidazione.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 2487-*ter* del codice civile prevede, al secondo comma, che la revoca della liquidazione ha effetto solo decorsi sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Il comma 3-*bis* prevede pertanto che se la revoca produce effetti prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3 (ossia nel periodo "ante-liquidazione"), il liquidatore (o il rappresentante legale) non è tenuto a presentare le suddette dichiarazioni.

Restano comunque fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della data in cui la revoca dello stato di liquidazione ha avuto effetto.

L'unica eccezione prevista si verifica qualora la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la norma suddetta, nonostante la disciplina civilistica attribuisca alla revoca dello stato di liquidazione efficacia *ex tunc*, per "evidenti necessità di certezza della norma tributaria" fa salvi gli effetti prodotti dalle dichiarazioni già presentate.

Articolo 2, comma 6

(Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi)

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione

della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.».

Il **comma 6 dell'articolo 2** del testo in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori devono comunicare telematicamente l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore, mentre per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

Viene pertanto modificata la disciplina del c.d. spesometro per le transazioni con obbligo di fattura, reintroducendo l'obbligo di comunicare all'amministrazione finanziaria tutte le transazioni effettuate con l'obbligo di emissione della fattura.

Per le operazioni senza obbligo di fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale, nei confronti dei privati) la disciplina invece non cambia, in quanto devono essere comunicate solo le operazioni di importo superiore alla soglia di 3.600 euro.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa, la norma sarebbe diretta a superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici e loro associazioni di categoria, legate all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle singole operazioni effettuate e ricevute.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010²⁷ ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, demandandone le modalità e i termini attuativi, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La disposizione ha previsto altresì che, nell'ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero di una loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applichi una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 euro e un massimo di 2.065 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471²⁸.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010²⁹ ha individuato i soggetti obbligati a tale comunicazione, gli elementi e i dati da comunicare nonché le modalità di effettuazione della comunicazione. In particolare si è previsto che:

- oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell'imposta applicata (articolo 2 del provvedimento);
- sono escluse dal predetto obbligo le importazioni, le esportazioni alle condizioni di legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" e le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Il successivo provvedimento del 14 aprile 2011³⁰, emanato dall'Agenzia delle entrate, ha peraltro escluso, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di fattura, effettuate fino al 30 giugno 2011 (articolo 3 del provvedimento);

- tra gli elementi da indicare nella comunicazione vi sono, tra l'altro, l'anno di riferimento, la partita IVA o il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le

²⁷ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

²⁸ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

²⁹ *Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3 mila euro.*

³⁰ *Obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Proroga dei termini di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.*

quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

L'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge n. 70 del 2011³¹ ha quindi inserito all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 un nuovo comma 1-bis: tale disposizione esclude dal predetto obbligo di comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria (ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605³²).

Gli ultimi chiarimenti in materia sono stati forniti con la Circolare 24/E dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011³³ e con il successivo Provvedimento del 21 giugno 2011³⁴, che ha dettato le specifiche tecniche relative alla comunicazione telematica.

La Circolare 24/E ha chiarito che l'obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette operazioni *business to business*), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni *business to consumer*).

In sede di prima applicazione il provvedimento ha stabilito che devono essere comunicate:

- entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell'IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura.

Si ricorda al riguardo che un primo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2011 ha fatto slittare il termine al 31 dicembre 2011; successivamente con il Provvedimento del 21 dicembre 2011 è stata disposta un'ulteriore proroga al 31 gennaio 2012;

³¹ *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.*

³² *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.* Si evidenzia che il sesto comma dell'articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 citato prevede che banche, Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

³³ Avente il seguente oggetto: *Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate.*

³⁴ *Disposizioni integrative e correttive del provvedimento del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182.*

- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Per il periodo d’imposta 2010 devono, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’imposta. A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione. La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Da ultimo l'articolo 23, comma 41, del decreto legge n 98 del 2011³⁵ è intervenuto nuovamente sull’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, aggiungendo un comma 1-ter. Per effetto di tale modifica è previsto che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate e che sono soggetti ai predetti obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria devono altresì comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi. La norma demanda ad un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione di termini e modalità di tale comunicazione³⁶.

Il **comma 6** in esame interviene pertanto sull’articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2011, espungendo anzitutto il riferimento alla soglia di tremila euro, ivi prevista in via generale (cfr. il testo a fronte nell'apposito *dossier*).

La norma, peraltro, aggiunge al comma 1 citato un nuovo periodo con cui, con una disposizione di rango primario (e non più ad opera di un provvedimento direttoriale), si opera una distinzione tra operazioni con obbligo di emissione di fattura e operazioni in cui tale obbligo non è previsto:

- nella prima ipotesi l’obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Per queste operazioni, pertanto, non è stabilita alcuna soglia minima di importo;

- nella seconda ipotesi (operazioni senza obbligo di fattura, generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), analogamente a quanto attualmente previsto, la comunicazione telematica deve essere

³⁵ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*

³⁶ Il provvedimento di attuazione è stato adottato il 29 dicembre 2011.

effettuata per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivi di IVA.

La modifica in esame sembrerebbe comportare l'obbligo di segnalazione dell'importo di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, effettuate nei confronti di ciascun cliente e fornitore, a prescindere dall'ammontare unitario.

Pertanto, oggetto della comunicazione non sembrerebbero più le singole operazioni, bensì l'insieme dei rapporti intrattenuti con un determinato cliente o fornitore, secondo una logica che da oggettiva (la segnalazione dell'operazione) passa a soggettiva (la segnalazione della controparte commerciale).

La disciplina sembrerebbe peraltro idonea a consentire l'eliminazione del problema dei contratti collegati e delle prestazioni periodiche, in quanto la rimozione della soglia quantitativa e la caratterizzazione soggettiva della comunicazione determinano la necessità di trasmettere all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni, senza necessità di valutarne il rapporto genetico sottostante³⁷.

Si ricorda al riguardo che l'elenco clienti e fornitori, introdotto nel 2006 dall'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 223 del 2006³⁸, era stato abolito nel 2008 dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008³⁹.

³⁷ Sul tema si veda più diffusamente Il Sole 24 Ore del 6 marzo 2012.

³⁸ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*

³⁹ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

Articolo 2, comma 7

(Eliminazione dell'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria)

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con

la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;

b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.

Il **comma 7 dell'articolo 2** reca disposizioni volte alla semplificazione nei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, limitando l'obbligo di indicare il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo ai soli casi in cui ciò venga espressamente richiesto (anziché in tutti gli atti presentati agli uffici finanziari).

A tal fine, la **lettera a)** modifica l'articolo 58 del DPR n. 600/1973⁴⁰, che reca la disciplina generale del domicilio fiscale dei contribuenti (cfr. il testo a fronte nell'apposito *dossier*).

L'articolo 58 prescrive che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato e, in particolare:

- le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte;
- le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato;
- i cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti in quanto cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, (articolo 2, comma 2-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi) hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato;
- I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

⁴⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Per effetto delle modifiche operate dalla norma in esame (che novella testualmente il comma quarto dell'articolo 58) viene eliminato l'obbligo di indicare il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo nella totalità degli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari e tale indicazione viene limitata solo ai casi in cui ciò venga espressamente richiesto.

La successiva **lettera b)** reca modifiche alla disciplina delle notifiche a fini fiscali, sopprimendo l'ultimo periodo dell'articolo 60, comma 3 del DPR n. 600/1973.

In estrema sintesi, si ricorda che le notifiche di atti e avvisi a fini fiscali sono effettuati secondo le relative norme del codice di procedura civile, con alcune specificità - recate dal richiamato articolo 60 - legate alla natura tributaria dell'atto da notificare.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 60 disciplina la decorrenza degli effetti delle variazioni e delle modificazioni dell'indirizzo dei contribuenti. Esse hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.

Per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, la variazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione della dichiarazione di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività ai fini IVA (articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972), ovvero della dichiarazione dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente (articolo 35-ter del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972), ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

In sostanza, con una novella che appare conseguente alle modifiche apportate dalla già commentata lettera a), viene soppresso l'ultimo periodo del comma 3: viene dunque eliminata la possibilità di notificare validamente atti e avvisi nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale, ove siano state omesse le comunicazioni da cui si evince la variazione dell'indirizzo del contribuente.

Articolo 2, comma 8
(Operazioni con Paesi cd. black list)

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».

Il **comma 8** introduce una soglia minima - 500 euro - oltre la quale scatti il vigente obbligo di comunicazione per le operazioni con Paesi cd. *black list*.

Tra le misure anti-evasione disposte dal decreto-legge n. 40 del 2010⁴¹ figura l'obbligo - per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto - di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate, di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

L'introduzione ora di una soglia minima mira a ridurre gli oneri informativi per gli operatori, riguardo agli scambi di importo contenuto.

L'individuazione degli Stati cd. *black list* è stata realizzata dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 (in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999) e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001).

⁴¹ "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Articolo 2, commi 9-13
(Comunicazioni e controlli)

9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;

c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;

d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;

e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti

da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);

b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;

c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.

11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».

12. All'articolo 3, comma 4, del

decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore

dell'Agenzia delle dogane.».

13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».

I commi 9 e 10 facoltizzano, per gli operatori di diversi settori, la trasmissione telematica giornaliera dei dati contabili, quale sostitutiva della tenuta dei registri cartacei.

Si prevede possano ricorrere a tale modalità di obbligatoria comunicazione dei dati relativi alla contabilità:

- a) depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, circa l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio;
- b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti impianti di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi con capacità superiore a 10 metri cubi;
- c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa;
- d) operatori che trattano esclusivamente alcoli in regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.
- e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

Tali previsioni - le cui modalità applicative sono da determinarsi con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane - *legificano e generalizzano, per i settori dei prodotti energetici e alcolici sopra ricordati, una trasmissione dei dati già operante (ma con cadenza temporale assai diversa dalla giornaliera) ai sensi delle determinazioni direttoriali attuative del decreto-legge n. 262 del 2006.*

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la dematerializzazione dei registri cartacei determinerebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori e per l'Agenzia delle dogane, nonché un miglioramento dei controlli e della qualità dei dati raccolti.

L'obbligo di registro dei dati relativi alla contabilità, di cui qui si tratta, è disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 1995, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".

I **commi 11 e 12** introducono alcune semplificazioni nel settore birraio artigianale, circa l'accertamento e la contabilizzazione.

Artigianale è definita un produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri di birra.

Per le fabbriche impegnate in produzione artigianale di birra, l'accertamento del prodotto finito si prevede sia solo effettuato (direttamente dall'esercente l'impianto) immediatamente a monte del condizionamento, non più anche con contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

L'installazione di siffatti contatori non è così più necessaria.

Peraltro il depositario può, dietro motivata sua richiesta, mantenere il previgente sistema di accertamento.

Altra concomitante semplificazione è prevista dal medesimo comma 11, (ancora per il settore artigianale, dunque).

Essa concerne l'immissione in consumo, che ha ad oggetto la birra avviata al condizionamento, senza che questo debba essere già ultimato.

Ne consegue che il prodotto assolva all'imposta *prima* del confezionamento, senza che vi debbano così applicare le disposizioni vigenti per l'accertamento dell'accisa sulla birra, relative alla verifica di rotture degli imballaggi (in una certa misura, queste determinano la non esigibilità dell'accisa) e sul volume delle confezioni.

In tal modo sono eliminati alcuni oneri per gli operatori, in termini di adempimenti amministrativi relativi al magazzino fiscale. Tale disciplina non sarebbe in contrasto, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, con la normativa comunitaria (la quale prevede la tassazione sui volumi, non sulle confezioni).

Il **comma 12** riscrive disposizione di un regolamento ministeriale (decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153), sì da espungervi la condizione - ormai obsoleta - del rifornimento solo a un attiguo locale di mescita o di minuta vendita, ed inserendo la previsione di una generale (non più di volta in volta) determinazione da parte dell'Agenzia delle dogane delle modalità non solo di controllo della produzione ma anche di accertamento e contabilizzazione, nonché l'assetto del deposito fiscale.

Contravviene alle regole di buona tecnica legislativa, modificare con atto legislativo disposizioni di regolamento, tanto più in modo frammentario (come la sostituzione di un periodo di un comma).

Il **comma 13** semplifica adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, le quali siano azionate

da fonti rinnovabili (diverse da quelle riconducibili ai prodotti energetici sottoposti ad accisa).

Per questi soggetti, la licenza di esercizio è previsto sia rilasciata (dall'Agenzia delle dogane) successivamente al controllo degli atti documentali, dichiaranti il rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

La verifica diviene così documentale, laddove secondo la normativa vigente essa è sull'impianto.

Articolo 3, commi 1-4 *(Facilitazioni per imprese e contribuenti)*

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente apposta autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato,

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I **commi 1 e 2** pongono una deroga in materia di limitazione dell'uso del contante, esentandone i cittadini extraeuropei.

Più esattamente il divieto del contante per trasferimenti superiori a mille euro (stabilito dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201)⁴² non si applica per acquisti di beni o prestazioni di servizi connessi al turismo, effettuati presso soggetti

⁴² "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'articolo 12 ha novellato con la determinazione di un importo - soglia pari a 1000 euro - il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

esercenti commercio al minuto e attività assimilate o agenzie di viaggio e turismo.

Perché non si applichi il divieto di contante, gli acquirenti devono essere persone fisiche, non residenti in Italia, aventi cittadinanza diversa da quella di uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Ancora, condizione della deroga è l'acquisizione, da parte del commerciante o dell'agente di viaggio e turismo, di fotocopia del passaporto del cessionario o del committente (*non apprezzabile invero è l'impiego della duplice congiunzione "e/o"*), unita ad autocertificazione di questi, attestante i requisiti di cittadinanza e residenza sopra ricordati.

Concomitante condizione è che il soggetto il quale ha ceduto il bene o prestatato il servizio, versi - nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione - il denaro contante incassato, in un conto corrente a lui intestato presso un operatore finanziario, cui è consegnata fotocopia del passaporto dell'acquirente e delle fatture o ricevuto o scontrino fiscale emesso.

Fine delle presenti disposizioni pare essere la rimozione di un ostacolo agli scambi commerciali, assai più che la semplificazione degli oneri amministrativi, dal momento che si introduce un obbligo di comunicazione (e di deposito del contante) giornaliero (nel primo giorno feriale successivo all'operazione).

Il **comma 2** prevede che le disposizioni sopra sintetizzate si applichino a condizione che il commerciante al minuto o agente di viaggio invii preventivamente apposita comunicazione scritta (anche per via telematica) all'Agenzia delle entrate, dichiarando di voler aderire a siffatta disciplina. Modalità e termini di questa dichiarazione sono demandati a provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

I **commi 3 e 4** differiscono al 1° maggio 2012 - per coloro che non si fossero uniformati alla nuova disciplina, al momento di entrata in vigore del decreto-legge - il pagamento tramite strumenti di pagamento elettronico bancario postale, degli stipendi e delle pensioni superiori a mille euro.

Questa modalità di pagamento è stata prescritta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*"), come convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Questa disposizione ha novellato l'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", come convertito dalla legge n. 148 del 2011.

Articolo 3, comma 5, lettere a) e b)
(*Limiti di pignorabilità*)

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72-*bis*, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 72-*ter* del presente decreto»;

b) dopo l'articolo 72-*bis*, è inserito il seguente:

«72-*ter* (*Limiti di pignorabilità*) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di

licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.»;

Il **comma 5, lettere a) e b)**, dispone in merito ai limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, prevedendo il pignoramento di tali somme in misura pari a un decimo dello stipendio se questo è di importo fino a 2.000 euro, e in misura pari a un settimo per stipendi compresi tra i 2.000 e i 5.000 euro.

In particolare, la **lettera a)** novella l'art. 72-*bis*, comma 1, del DPR n. 602 del 1973⁴³, inserendo un riferimento all'articolo 72-*ter* che è aggiunto dalla seguente **lettera b)** (cfr. il testo a fronte della novella nell'apposito *dossier*).

Si ricorda che il comma 1 (nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame) del citato art. 72-*bis* prevedeva che, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi potesse contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

⁴³ *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

L'art. 545 (relativo ai crediti impignorabili), commi dal terzo al sesto, del codice di procedura civile dispone che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Il nuovo articolo 72-ter stabilisce, al comma 1, che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione:

- a) in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro;
- b) in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro.

Si ha, quindi, una riduzione della quota di prelievo sullo stipendio o sul salario per i debiti dei dipendenti con stipendi o salari di importo inferiore ai 5.000 euro, per i quali il pignoramento nella misura di un quinto sembrerebbe essere stato ritenuto eccessivamente penalizzante per il debitore.

Ove le suddette somme superino invece i cinquemila euro, esse rimangono pignorabili secondo le norme generali, ovvero nella misura di un quinto.

Articolo 3, commi 5 (lettere c) e d)), 6 e 7
(Procedure di esecuzione forzata sui beni immobili)

c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro»;

2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;

d) all'articolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela

del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».

6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.

I commi 5, lettere c) e d)), 6 e 7 recano disposizioni in materia di procedure di esecuzione forzata sui beni immobili del debitore fiscale. In particolare, con le norme introdotte si intende semplificare, uniformandole, le condizioni alle quali l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare e all'iscrizione di ipoteca esattoriale.

Si ricorda che, secondo le regole generali (articolo 50 del DPR 602/1973⁴⁴), il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. L'agente della riscossione ha inoltre la facoltà di promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Sono fatte salve le ipotesi in cui il contribuente richiede la dilazione del pagamento, nonché la disciplina della sospensione dello stesso.

L'esecuzione forzata si articola in tre momenti: pignoramento dei beni, vendita e assegnazione del ricavato. L'agente della riscossione può dunque espropriare beni mobili e immobili del contribuente.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (articolo 77 del citato DPR 602/1973).

⁴⁴ *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

Il comma 2 dell'articolo 77 prescrive all'agente della riscossione di iscrivere obbligatoriamente ipoteca prima di procedere all'esecuzione forzata, ove l'importo complessivo del credito per cui si procede non superi il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

Si ricorda inoltre che il comma 1-*quater* dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame (per cui *cfr.* la relativa scheda di lettura), limita i poteri dell'agente della riscossione in caso di richiesta del beneficio della dilazione del pagamento: una volta ricevuta l'istanza del contribuente, infatti, sarà possibile iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione (ai sensi del comma 3 dell'articolo 19).

In primo luogo, al **comma 5 la lettera c)** limita il potere dell'agente della riscossione di procedere all'espropriazione immobiliare dei beni del debitore alla sola ipotesi in cui l'importo complessivo del credito superi, complessivamente, ventimila euro, a tal fine novellando l'articolo 76 del DPR n. 602 del 1973.

A tale scopo, il **numero 1)** sostituisce il comma 1 del richiamato articolo 76 (come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-undecies*), del D. L. n. 70 del 2011⁴⁵), norma che reca le condizioni di accesso all'espropriazione immobiliare (*cfr.* il testo a fronte nell'apposito *dossier*).

Nella formulazione previgente si consentiva di procedere ad espropriazione immobiliare solo ove l'importo complessivo dovuto superasse uno specifico ammontare, così differenziato:

- a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo fosse contestata in giudizio ovvero fosse ancora contestabile in tale sede e il debitore fosse proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale;
- b) ottomila euro, negli altri casi.

Per effetto delle modifiche operate con la norma in esame, i suddetti importi vengono unificati, consentendosi all'agente della riscossione di procedere ad espropriazione dei beni immobili del contribuente alla sola ipotesi in cui l'importo complessivo del credito superi, complessivamente, ventimila euro.

Il **numero 2)** reca le opportune norme di coordinamento, modificando il comma 2 del richiamato articolo 76 al fine di impedire all'agente della riscossione di procedere all'espropriazione ove il valore del bene, determinato a norma di legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, sia inferiore al suddetto importo (in luogo degli importi differenziati indicati dal previgente comma 1).

⁴⁵ *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

La **lettera d)** del comma 5, conseguentemente alle disposizioni in materia di espropriazione immobiliare introdotte dalla lettera c), consente all'agente della riscossione di iscrivere garanzia ipotecaria sui beni immobili del debitore nel solo caso in cui l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore, complessivamente, a ventimila euro.

A tal fine, viene aggiunto il comma 1-*bis* al già illustrato articolo 77 del DPR n. 602/1973.

Pertanto, per effetto della norma in esame, con finalità di tutela del credito per cui si procede, l'agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l'importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a ventimila euro.

Il **comma 6** prevede che la suddetta disposizione si applichi a decorrere dal 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del provvedimento in commento. Conseguentemente, viene abrogato (**comma 7**) l'articolo 7, comma 2, lettera *g-gdecies*) del DL n. 70 del 2011⁴⁶.

Tale norma, con efficacia decorrente dal 13 luglio 2011, differenziava le condizioni per l'esercizio del potere di iscrizione di ipoteca esattoriale secondo l'ammontare delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, la norma abrogata prevedeva che non potesse iscriversi ipoteca ove l'importo complessivo del credito per cui si procedeva fosse inferiore complessivamente a:

- ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo fosse contestata in giudizio ovvero fosse ancora contestabile in tale sede, e il debitore fosse proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai fini delle imposte sui redditi;
- ottomila euro, negli altri casi.

⁴⁶ *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.*

Articolo 3, commi 8 e 9
(Ratei e risconti)

8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere

dedotti»;

b) la parola: «ricevuto» è sostituita dalla seguente: «registrato».

9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Il **comma 8** novella l'articolo 66 (terzo periodo del comma 3) del TUIR, stabilendo che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, possano essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio (cfr. il testo a fronte nell'apposito *dossier*).

Il comma 3 dell'articolo 66 del TUIR era stato, da ultimo, modificato dall'art. 7, comma 2, lettera s), del D.L. n. 70 del 2011⁴⁷.

La norma ha previsto che, per singole spese di importo non superiore a 1.000 euro, relative a corrispettivi periodici per servizi resi a cavallo di due esercizi economici, in base a contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, la deduzione fiscale del costo avviene nel periodo d'imposta in cui è ricevuto il documento probatorio, ossia la fattura. La disposizione, applicabile ai soli soggetti in contabilità semplificata, deroga al principio di competenza economica in favore del principio di registrazione ai fini IVA.

Come si evince dalla relazione illustrativa, il comma 8 introduce, a fini di semplificazione e in considerazione della modesta entità degli importi considerati, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.

La relazione tecnica stima che la disposizione in esame non determini sostanziali effetti in termini di gettito erariale, peraltro, solo per il primo anno, in considerazione della limitata casistica e del fatto che essi si manifesterebbero solo in via indiretta incidendo sulla redditività dei singoli contribuenti.

⁴⁷ *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Il **comma 9** precisa che la disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Articolo 3, commi 10-11
(Crediti tributari di modesta entità)

10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito,

l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Con il **comma 10**, dal 1° luglio 2012 si esclude lo svolgimento di attività di accertamento e riscossione dei tributi per importi di modesta entità, in particolare per somme non superiori a 30 euro per ciascun periodo d'imposta.

Più in dettaglio, non si procederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali non superiori al predetto importo. La somma di 30 euro deve essere comprensiva anche di sanzioni amministrative e interessi.

Si ricorda che l'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146⁴⁸ ha affidato a un regolamento il compito di stabilire gli importi dei crediti - comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi- accertati anche in via definitiva e non pagati, per i quali non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

Il DPR n. 129 del 1999⁴⁹, emanato in attuazione della predetta norma, stabilisce che non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di trentaduemila lire, ossia 16,53 euro (articolo 1, comma 1). Se l'importo del credito supera tale limite, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

⁴⁸ *Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.*

⁴⁹ D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129, *Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146.*

La Relazione introduttiva chiarisce che tale limite viene innalzato a 30 euro per ragioni di economicità ed efficienza, tenuto conto del tempo trascorso e dell'incremento dei costi dell'attività di controllo e di riscossione.

Ai sensi del **comma 11**, l'esclusione di cui al comma precedente non opera se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 3, comma 12

(Importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta)

12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».

Il **comma 12** reca modalità semplificate di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, a tal fine novellando l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 935 del 1977⁵⁰. Con la novella in commento, a partire dalle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012, tutti gli importi saranno espressi in euro e arrotondati alla seconda cifra decimale, in luogo dell'esposizione in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

La relazione illustrativa precisa che in tal modo si ottiene una maggior efficienza dei programmi di controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei versamenti, dove i valori sono esposti con l'indicazione dei centesimi di euro.

⁵⁰ *Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.*

Articolo 3, comma 13

(Corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili)

13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo

le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».

Il **comma 13 dell'articolo 3**, novellando l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 55, del decreto legislativo n. 504 del 1995⁵¹, estende agli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale, anziché provvedere al versamento periodico secondo le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo 55.

Si ricorda che il richiamato comma 5 stabilisce che i soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *b*), (ossia gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio) esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10% del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso.

Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore - e ora anche da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente - con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

⁵¹ *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.*

Articolo 3, comma 14

(Richieste e notifiche alle imprese di assicurazione per via telematica)

14. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».

Il **comma 14 dell'articolo 3** estende alle imprese assicurative le norme di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie contenute nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011⁵², che viene conseguentemente novellato dalla norma in commento.

Il richiamato articolo ha disposto l'obbligo di utilizzo dello strumento telematico per l'espletamento di procedure, nonché per le richieste di informazioni, per le notifiche e relative risposte rivolte alle banche e agli intermediari finanziari e la previa consultazione dell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria in cui confluiscono le informazioni obbligatoriamente inviate dalle predette categorie di imprese (ossia dell'Archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, comma sesto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605⁵³).

Si ricorda che il citato comma 7 dispone che le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

⁵² *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

⁵³ *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti*.

Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai fini delle indagini finanziarie svolte dall'amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600⁵⁴ e relative norme di attuazione).

Le relative disposizioni di attuazione sono state affidate a un provvedimento dei Ministri interessati, da adottarsi entro il 6 giugno 2012 (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011), sentita l'Agenzia delle entrate.

⁵⁴ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

Articolo 3, comma 15 (Money transfer)

15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Il **comma 15 dell'articolo 3** abroga il comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011⁵⁵ con il quale è stata introdotta un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "*money transfer*".

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa, la disposizione abrogata avrebbe determinato un aumento dei costi di transazione delle rimesse, pregiudicando il raggiungimento dell'obiettivo - adottato formalmente nel vertice G20 di Cannes su proposta dell'Italia - della riduzione del costo medio globale di trasferimento delle rimesse dal 10% al 5% in 5 anni. Inoltre la Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del Vertice G8 de L'Aquila ha previsto l'impegno comune a facilitare un più efficiente trasferimento e miglior uso di flussi di rimesse e a favorire la cooperazione tra le organizzazioni nazionali ed internazionali in questo ambito.

L'abrogazione viene altresì motivata dall'esigenza di evitare una contrazione del volume delle rimesse verso i Paesi extracomunitari, che potrebbe comportare una migrazione di flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, privi di forme di controllo, tracciabilità, protezione e tassazione.

Si ricorda che l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero abrogata dalla norma in esame era prevista in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito per singola operazione, con un misura minima di prelievo pari a 3 euro.

Erano soggetti a imposizione i trasferimenti effettuati mediante:

- istituti bancari;
- agenzie di "*money transfer*";
- altri agenti in attività finanziaria.

Le disposizioni esentavano da imposta i trasferimenti effettuati verso i paesi dell'Unione Europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Ai sensi dell'articolo 128-*quater* del Testo Unico Bancario – TUB (di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), l'agente in attività finanziaria è il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti

⁵⁵ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

di pagamento o istituti di moneta elettronica. Il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 (come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 218/2010), emanato al fine di recepire la direttiva n. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha riformato la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. In particolare, per gli agenti in attività finanziaria sono stati introdotti requisiti di accesso più elevati e l'istituzione di un nuovo elenco, nonché di un'apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento, affidandone la tenuta ad un apposito Organismo.

I cosiddetti "*money transfer*", invece, sono gli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. Nel caso di attività circoscritta al trasferimento di fondi (*money transfer*) la limitazione dovrà essere espressamente prevista nell'oggetto sociale.

Articolo 3, comma 16
(Pubblicità provvedimenti AAMS)

16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Il **comma 16** dell'**articolo 3**, novellando il comma 361 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007⁵⁶, ricomprende anche i provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) - oltre a quelli dei direttori delle agenzie fiscali - tra i provvedimenti che, per esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, devono essere pubblicati sui propri siti *internet*.

Il richiamato comma 361 specifica che tale pubblicazione tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge.

I siti *internet* delle agenzie fiscali - e ora anche quello dell'AAMS - devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

⁵⁶ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Articolo 4, commi 1-5
(*Norme sulla fiscalità locale*)

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».

2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria

spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.».

4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

I commi da 1 a 5 contengono norme sulla fiscalità locale.

Il **comma 1** anticipa dal 31 dicembre al 20 dicembre - dell'anno di riferimento - il termine entro cui le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia (articolo

1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998⁵⁷) per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Il comma modifica l'art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, c.d. “ sul federalismo municipale” (cfr. il testo a fronte nell'apposito *dossier*).

Il termine del 20 dicembre è quello già previsto per l'acconto dall'art. 1, comma 4, del citato D. Lgs. n. 360 del 1998.

La relazione governativa evidenzia gli effetti di semplificazione e di più agevole monitoraggio che ne deriverebbero a comuni, sostituti di imposta e contribuenti.

Il **comma 2** interviene per consentire anche alle province della regioni a statuto speciale la variazione delle aliquote sull'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile, esclusi i ciclomotori. Tale variazione, secondo quanto illustrato nella relazione governativa, risulterebbe consentita dal complesso quadro emergente dalla normativa (vigente prima della modifica in esame) solo alle province delle regioni a statuto ordinario.

Tale situazione determinerebbe inoltre, secondo la stessa fonte, questioni applicative problematiche (*cfr. infra*).

La normativa previgente è contenuta nel D. Lgs. n. 68 del 2011⁵⁸, il cui art. 17, comma 5, è stato recentemente abrogato ad opera dell'art. 28, comma 11-*bis*, del D.L. n. 201 del 2011⁵⁹.

Il comma 5 richiama la necessità di attuare le disposizioni dell'art. 17, relativamente all'imposta RCA ed all'imposta provinciale di trascrizione (IPT), sulla base dei "tavoli" di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009⁶⁰. L'eliminazione del citato comma 5, non avrebbe - secondo quanto illustrato nella relazione governativa - risolto la questione dell'applicabilità delle disposizioni dell'art. 17, poiché l'ambito operativo del Capo II del D. Lgs. n. 68 del 2011, è limitato alle province delle regioni a statuto ordinario.

La stessa relazione governativa precisa che l'adozione delle deliberazioni da parte delle province delle autonomie speciali pone dei “gravi problemi”, poiché il Ministero dell'economia e delle finanze deve pubblicare sul sito le deliberazioni in questione e proporre l'impugnativa nel caso in cui la provincia non intenda annullare l'atto.

Le variazioni di aliquota hanno effetto, a norma dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011, a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione sul sito. Gli assicuratori, di conseguenza sono tenuti ad applicare le nuove aliquote che, nel caso in cui fossero riconosciute illegittime dal TAR a seguito dell'impugnativa del Ministero dell'economia e delle finanze, comporterebbero problematiche di rimborso nei confronti dei contribuenti.

⁵⁷ Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

⁵⁸ Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

⁵⁹ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

⁶⁰ Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Pertanto, continua la relazione citata, la norma in esame è diretta ad estendere l'applicabilità delle norme relative all'imposta RCA su tutto il territorio nazionale e consente di superare le problematiche appena descritte.

Il **comma 3** modifica il decreto⁶¹ che disciplina il versamento del contributo annuale dell'1 per mille del gettito ICI all'ANCI, per fornire strumenti conoscitivi per l'azione accertativa dei comuni, per agevolare l'integrazione telematica della pubblica amministrazione e migliorare l'attività di informazione ai contribuenti.

Il comma, in particolare, innova nel far riferimento all'IMU - e non più all'ICI, da quella sostituita - e nel porre il versamento - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico dei comuni e non più dei concessionari.

Non è conforme alle regole sulla redazione dei testi normativi modificare con fonte primaria una fonte subordinata.

Il **comma 4** intende eliminare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, la sospensione del potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali, attraverso l'abrogazione delle relative disposizioni di sospensione.

La norma in esame, in particolare, abroga le disposizioni di cui al decreto-legge n. 112 del 2008⁶², artt. 77-bis e 77-ter, che riguardano, rispettivamente il patto di stabilità interno per gli enti locali e quello per le province, nonché l'art. 123 della legge 220 del 2010 che, da ultimo, confermava la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti sino all'attuazione del federalismo fiscale.

La disposizione fa, comunque, salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto in esame.

La disposizione di "salvezza" è formulata in termini assai generali ("sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del presente decreto") e potrebbe essere ritenuta tale da avere una portata applicativa - e salvifica, se non sanante - potenzialmente al di là delle intenzioni interne al contesto.

Secondo la relazione governativa, l'abrogazione si renderebbe "indispensabile" per superare l'incertezza sulla permanenza del "blocco", nonché

⁶¹ Si tratta del Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, che detta le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

⁶² *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

- prosegue la relazione - in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 1 del decreto legge n. 93 del 2008 (che prevede l'esenzione dell'ICI per la prima casa), al fine di evitare "inutili contenziosi".

Il decreto legge n. 93 del 2008 prevedeva l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale del soggetto passivo e disponeva il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta. Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legge n. 201 del 2011 in relazione all'avvenuta anticipazione sperimentale dell'IMU, facendo venir meno anche ai comuni ricadenti nelle Regioni a Statuto Speciale, la possibilità di attribuzione del rimborso della minore imposta pur se non interessati dall'attuazione del federalismo fiscale municipale e che, invece, conservano il diritto a tale restituzione.

Il **comma 5** intende confermare - per i comuni delle autonomie territoriali a statuto differenziato - l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale, con il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta.

Il comma interviene sul testo della lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del già ricordato decreto-legge n. 201 del 2011 eliminando, dalle disposizioni in quella sede abrogate, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 che continua - pertanto - ad applicarsi, ma per i soli comuni delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4, abrogato, e ora richiamato nei termini suesposti, recita:

"4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. (segue un periodo soppresso dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191). Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione".

La tecnica legislativa scelta - e consistente nel fare eccezione parziale, con decorrenza ordinaria, ad un' abrogazione sia pure recentemente posta in essere - potrebbe essere ritenuta fattore di complessità per le conseguenti attività interpretative ed attuative.

La relazione tecnica evidenzia come la disposizione consenta al Ministero dell'interno di erogare i rimborsi per la minore imposta nei confronti di tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Sembra rilevarsi differenza tra il riferimento alla generalità delle Autonomie differenziate - di cui alla disposizione in esame - e quella, più circoscritta, del comma 4 da essa richiamata, che espressamente non comprende Sardegna e Sicilia.

Articolo 4, commi 6-11

(Altre norme di rilievo finanziario per gli enti locali)

6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.

8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a

ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, è sostituito dai seguenti:

«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».

10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivanti dall'attuazione del presente comma, pari

a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.

11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

I commi da 6 a 11 contengono diverse disposizioni finanziarie di interesse per gli enti locali.

I commi 6 e 7 consentono al Ministero dell'interno di erogare agli enti locali i trasferimenti ancora dovuti per il 2012 e agli enti locali di ottenere, entro il prossimo marzo, un acconto del 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011, mentre il **comma 8** fissa il meccanismo per il recupero - da parte dello Stato - di eventuali acconti eccessivi.

Il **comma 9** rende più stringente la disciplina sanzionatoria per quelle province e quei comuni che - in condizioni strutturalmente deficitarie - non rispettano la vigente normativa sui conseguenti obblighi di copertura dei costi.

Il **comma 10** sopprime anche nei comuni delle Autonomie speciali la ancora vigente addizionale all'accisa dell'energia elettrica e mette a carico delle Regioni a statuto differenziato - a loro volta autorizzate (dal **comma 11**) ad un corrispondente minor apporto al risanamento del bilancio statale - il minor gettito che ne deriva, stimato in 180 milioni di euro per il 2012 e 239 milioni a decorrere dall'anno 2013.

In particolare, il **comma 6** dell'articolo in esame, così informa la relazione governativa, consente al Ministero dell'interno di erogare agli enti locali i trasferimenti ancora dovuti per il 2012.

Testualmente il comma fissa come parametro di determinazione dei trasferimenti erariali - non oggetto di fiscalizzazione - corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali, per il 2012, la stessa modalità utilizzata per il 2011.

A tal fine richiama infatti le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225⁶³, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

La norma citata stabilisce - per l'anno 2011 - il meccanismo con cui il Ministero corrisponde ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una somma imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione.

Più precisamente, ai sensi del comma citato 45, entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all' articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

I commi da 7 a 9, secondo quanto riportato nella Relazione governativa, intendono modificare la disciplina dell'acconto sulle risorse che il Ministero dell'interno deve ai comuni; la duplice finalità è indicata, da una parte, nell'evitare ai Comuni "onerose anticipazioni di tesoreria" per far fronte alle esigenze di liquidità in un quadro di attuazione del federalismo fiscale municipale "in tempi non brevi" e, dall'altra, a rafforzare la sanzione a carico degli enti locali, strutturalmente deficitari, che non rispettano le vigenti prescrizioni normative.

Il **comma 7**, in particolare, chiede al Ministero dell'interno di versare ai comuni, entro il prossimo marzo, un acconto del 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del già ricordato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

Le disposizioni del citato decreto disciplinano l'erogazione per il 2011 da parte del Ministero dell'interno a favore degli enti locali dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni

⁶³ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*

previsti da altre disposizioni normative. Le disposizioni si applicano agli enti locali per i quali non sia prevista una differente disciplina.

Il secondo periodo si riferisce ai soli comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e prescrive che il relativo acconto sia commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.

Il terzo periodo del comma in esame dispone, infine, che gli acconti siano portati in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni (sia a titolo di trasferimenti erariali che di risorse da federalismo fiscale).

Il **comma 8** concerne il recupero - da parte dello Stato - delle somme anticipate ai comuni in eccesso, rispetto alle spettanze.

Il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria (articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

L'ultimo periodo affida a decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di assegnare ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno gli importi così recuperati.

Il **comma 9** opera sul comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 267 del 2000 (TUEL), sostituendolo con due commi il, il 5 e il 5-*bis*.

Il nuovo testo del comma 5, così novellato, riformula la sanzione finanziaria inflitta alle province ed ai comuni - in condizioni strutturalmente deficitarie - che non rispettano la normativa vigente.

Le condizioni che danno luogo a sanzione coprono - nel nuovo testo - non solo l'inadempimento sostanziale (come è attualmente), ma anche quello "formale"; la sanzione infatti opera in due casi:

- mancata copertura dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione di alcuni servizi (comma 2 del citato art. 243)
- mancata dimostrazione di tale rispetto attraverso la trasmissione la prevista certificazione.

La (nuova) sanzione consiste nella mancata corresponsione delle somme spettanti (a titolo di trasferimento o di somme in attuazione del sistema di federalismo fiscale) per un importo pari all'1 per cento delle entrate correnti, risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario (rispetto a quello in cui viene rilevato l'inadempimento) o dell'ultimo bilancio disponibile.

In caso di incapienza, l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.

Si ripropone anche in questa sede il testo a fronte disponibile anche nell'apposito *dossier*, separatamente pubblicato.

Testo previgente	Testo in esame
<p>5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, e' applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo originario spettante per l'anno per il quale si e' verificata l'inadempienza mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.</p>	<p>5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.</p> <p>5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.</p>

Il comma 10 abroga, con decorrenza dal 1° aprile 2012, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511⁶⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

⁶⁴ *Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.*

L'art. 6 citato ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.

Va ricordato, al riguardo, che il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23⁶⁵ ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "*A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica*".

Risultando, pertanto, già soppresso il tributo negli enti locali delle Regioni ordinarie, il principale effetto sostanziale della disposizione in esame è quello di sopprimerlo anche nelle Regioni a statuto speciale.

Finalità dichiarata è quella di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE).

La relazione governativa (che sottolinea come la disposizione "proponga" - ma, *rectius*, dispone la descritta abrogazione) evidenzia che la soppressione completa dell'addizionale garantirebbe una piena compatibilità comunitaria, oltre che equità nazionale.

L'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali stimato 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

La reintegrazione dei relativi importi viene posta a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, le quali - a loro volta - sono autorizzate, dal successivo **comma 11**, ad un minor concorso alla finanza pubblica.

Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 201 del 2011.

Ai sensi di detta disposizione le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni

⁶⁵ *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*

ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle previste norme di attuazione, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto della normativa vigente.

Articolo 4, comma 12
(Attuazione rimborsi IRAP)

12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-*quater*. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».

Il **comma 12** - inserendo un nuovo comma 1-*quater* nell'articolo 2 del decreto-legge 201 del 2011⁶⁶ - rimette ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione dell'articolo così novellato, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze di rimborso - ancora in termini - relative alla ivi prevista deduzione dell' IRAP per le spese per il personale.

Il **comma 12** inserisce - come detto - un nuovo comma 1-*quater* nell'articolo 2 del sopra citato decreto-legge 201 del 2011.

Il nuovo comma così inserito rimette ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto 201, sia (era) ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del D.P.R. 602 del 1973 (48 mesi, valido per le istanze di rimborso dei versamenti diretti), nonché ogni altra disposizione di attuazione dello stesso articolo 2 (ove è inserito il comma aggiuntivo in esame).

La disposizione è dettata in relazione a quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 2 del d.l. 201, che ammette in deduzione un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

⁶⁶ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

La disposizione inserita in esame tiene dichiaratamente conto anche di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 185 del 2008⁶⁷, dove è disciplinata l'istanza - per i periodi di imposta precedenti al 2008 - per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati, ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, in relazione alla quale i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, così come determinata.

⁶⁷ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

Articolo 5, comma 1

(Allungamento termine per integrazione indicatori di coerenza economica a fini di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore)

1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'annualità 2011, le

integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».

Il **comma 1 dell'articolo 5** novella la disciplina premiale introdotta recentemente dall'articolo 10, commi 9, 10 e 13 del decreto legge n. 201 del 2011⁶⁸, prevedendo che per l'annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore siano pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012 (*cf.* il testo a fronte della novella nell'apposito *dossier*).

Si ricorda che la citata disciplina premiale limita l'attività di accertamento del fisco nei confronti dei soggetti "congrui" agli studi di settore, purché questi abbiano adempiuto a specifici obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti dell'amministrazione medesima.

In sintesi, sono previste limitazioni ai poteri di accertamento del fisco (comma 9 dell'articolo 10 citato) nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, purché adempiano ai seguenti, specifici doveri di comunicazione e di trasparenza (comma 10):

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base di tali dati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Nei confronti dei predetti soggetti:

- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo

⁶⁸ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.*

quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come previsto dal sesto comma del citato articolo 38).

Per quanto concerne i termini di applicazione della nuova disciplina, il comma 13 prevede che i citati commi 9 e 10 si applichino con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.

Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 viene mantenuta ferma la previgente disciplina, contenuta nel comma 4-*bis* dell'articolo 10 e nell'articolo 10-*ter* della legge 8 maggio 1998, n. 146⁶⁹, che viene abrogata per gli accertamenti futuri dal successivo comma 12 dell'articolo 10.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla nuova disciplina, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

Le norme in commento modificano le disposizioni di applicazione della nuova disciplina, contenute nel già illustrato comma 13 dell'articolo 10.

In particolare, per effetto delle norme in esame viene disposto che per l'annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.

Si ricorda che gli indicatori di coerenza sono previsti dal comma 2 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 146 del 1998; esso stabilisce che, per l'elaborazione e la revisione degli studi di settore, deve anche tenersi conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

Nell'applicazione degli studi di settore a fine di accertamento, l'analisi della coerenza - sulla base di indici (ad esempio: produttività per addetto, rotazione di magazzino) determinati in relazione alle singole aree economiche - costituisce una fase fondamentale per individuare anomalie nei dati comunicati dal contribuente, anche in presenza di ricavi dichiarati congrui rispetto agli importi presunti in base al pertinente studio di settore. Gli indici di coerenza fanno riferimento a comportamenti ritenuti "normali" nel settore economico considerato. Lo scostamento rispetto ad essi consente di riconoscere elementi critici, ad esempio in relazione all'impiego di personale irregolare, a situazioni anomale di magazzino o di area acquisti ovvero a irregolarità di natura contabile.

⁶⁹ *Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.*

Articolo 5, commi 2 e 3 (*Versamenti tributari*)

2. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile».

3. All'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per

l'anno precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento, dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata,».

I **commi 2 e 3 dell'articolo 5** sono diretti ad anticipare i termini dei versamenti in acconto rispettivamente dell'imposta di bollo virtuale (al 16 aprile) e dell'imposta sulle assicurazioni (al 16 maggio).

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, il gettito che viene anticipato annualmente è di circa 3 miliardi di euro per l'imposta di bollo virtuale e di circa 1,5 miliardi di euro annui per l'imposta sulle assicurazioni.

Più in dettaglio, il **comma 2** novella l'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642⁷⁰, concernente il versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assoluta in modo virtuale(*cf.* i testi a fronte delle novelle nell'apposito *dossier*).

Per effetto della modifica apportata, esso prevede che Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari, entro il 16 aprile di ogni anno (anziché entro il 30 novembre, come nel testo previgente), versino, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata.

Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.

Il **comma 3** novella invece l'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216⁷¹, che disciplina il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori.

Per effetto della modifica apportata, si prevede che entro il 16 maggio di ogni anno (anziché entro il 30 novembre, come nel testo previgente), gli assicuratori debbano versare, a titolo di acconto, una somma pari al 12,5 per cento

⁷⁰ *Disciplina dell'imposta di bollo*

⁷¹ *Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.*

dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Anche in tal caso è previsto che, per esigenze di liquidità, l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti.

Articolo 5, commi 4-6
(*Contratto quadro Sogei*)

4. Al fine di garantire l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e

sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati.

5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi da 4 a 6 dell'articolo 5** intervengono nella disciplina del sistema informativo della fiscalità al fine di prorogare gli istituti contrattuali in essere fino al completamento dell'*iter* di stipula del nuovo Contratto quadro tra l'amministrazione finanziaria e Sogei.

Il **comma 4** in particolare proroga gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e Sogei Spa fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativi; i piani di attività ad essi correlati sono immediatamente efficaci.

Tale proroga è disposta al fine di garantire:

- l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità;
- la continuità operativa e gestionale necessarie per gli obiettivi di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, il rapporto tra Sogei Spa e le strutture dell'Amministrazione Finanziaria si configura come "rapporto *in house*" regolato da un Contratto quadro. Attualmente è in corso l'*iter* per la stipula del nuovo Contratto quadro 2012-2017, e le strutture dell'Amministrazione finanziaria stanno operando sulla base della proroga del contratto quadro 2006-2011 (scadenza 29 febbraio 2012).

Nell'impossibilità di stipulare il nuovo Contratto entro tale data, con la disposizione in esame si intende assicurare - prosegue la Relazione - che siano resi all'Amministrazione i servizi informatici necessari con la dovuta continuità.

Si ricorda che Sogei è una SpA a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 dello statuto del 14 luglio 2011 prevede che la società, in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società partecipata dal ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto, prevalentemente, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detto ministero e alle agenzie fiscali, segnatamente:

- ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;
- ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui alla lettera precedente, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
- ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del ministero dell'economia e delle finanze.

Sogei può, inoltre, svolgere, nel rispetto della normativa vigente, ogni altra attività di natura informatica per conto dell'amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere.

Sogei, in conformità al contratto di servizi quadro, deve garantire la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo della fiscalità.

Il **comma 5** provvede ad incrementare gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali che vengono prorogati dal precedente comma 4; tale incremento deve avvenire in relazione all'estensione del periodo di proroga.

Viene altresì disposto, al fine di garantire ogni possibile economia di spesa, che siano utilizzati gli strumenti di revisione già individuati nel contratto quadro al fine di rideterminare i corrispettivi unitari dei servizi.

Il **comma 6** reca infine una clausola di salvaguardia finanziaria diretta ad escludere che dall'attuazione dei commi precedenti possano insorgere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 7
(Definizione di Amministrazione pubblica)

7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta*

ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("*Legge di contabilità e finanza pubblica*"), di riforma della contabilità generale, all'articolo 1 reca i principi di coordinamento e l'ambito di riferimento delle norme della finanza pubblica. Essa prevede, da un lato, un ambito di applicazione della nuova legge di contabilità più ampio del bilancio dello Stato, ossia esteso all'intero perimetro della P.A.; dall'altro afferma, in linea generale, il principio che tutte le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le responsabilità (comma 1).

Il comma 2 definisce l'ambito delle amministrazioni pubbliche cioè gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari. A norma del successivo comma 3 si conferma inoltre che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche viene effettuata dall'ISTAT con cadenza annuale entro il 31 luglio, con proprio provvedimento da pubblicare in *Gazzetta ufficiale*.

La disposizione in commento - nel novellare l'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 (cfr. il testo a fronte nel *dossier* 339-I) - amplia la definizione di amministrazioni pubbliche non solo ai fini dell'applicazione della medesima legge ma di tutte le disposizioni in materia di finanza pubblica.

Inoltre specifica che, per il 2011, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010⁷², tra l'altro sopprimendo il riferimento agli "specifici regolamenti comunitari".

Dispone altresì che, a decorrere dal 2012, si intendono per amministrazioni pubbliche gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall'Istat nell'elenco oggetto del comunicato del 30 settembre 2011⁷³, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*"), e successive modificazioni, e quindi:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sulla base del SEC95, il Sistema Europeo dei Conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore "Amministrazioni Pubbliche" (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche. La compilazione di tale lista risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario.

Seguendo tali criteri le unità classificate nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche sono:

- a) gli organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- b) le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche;
- c) gli enti di previdenza.

⁷² Per il testo del comunicato: <http://www.guidaentilocali.it/Documento.aspx?Id=10490>

⁷³ Per questo comunicato vedi: <http://www.istat.it/it/archivio/6729>

Articolo 5, comma 8

(Modalità di incasso dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia Spa)

8. All'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, nel primo periodo, la parola: «segue» è sostituita dalle seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».

Il **comma 8 dell'articolo 5** consente ad Equitalia Giustizia S.p.A. di incassare l'aggio ad essa spettante in relazione all'utile netto conseguito nella gestione del Fondo Unico Giustizia secondo il principio della prededuzione.

Più in dettaglio la norma in esame novella l'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143⁷⁴, con il quale viene disciplinato, tra l'altro, il recupero delle spese di gestione di Equitalia Giustizia Spa.

Il testo previgente stabiliva che, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero delle spese di gestione di Equitalia Giustizia Spa, a fronte di attività rese dalla stessa società nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri.

Per effetto della modifica apportata, sia il recupero delle spese di gestione di Equitalia Giustizia Spa, a fronte di attività da questa rese nell'ambito dei propri fini statutari, sia l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo (ossia la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia»), seguono il principio della prededuzione.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa, la disposizione colmerebbe una lacuna normativa, con finalità di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili, limitandosi peraltro a disciplinare il meccanismo di percezione del predetto aggio (senza pertanto produrre effetti in termini di minori entrate o maggiori spese per il bilancio dello Stato).

⁷⁴ *Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.*

Si ricorda che Equitalia Giustizia SpA è una società del Gruppo Equitalia, interamente posseduta da Equitalia SpA, che, a sua volta, è partecipata al 51 per cento dall'Agenzia delle Entrate e al 49 per cento dall'INPS.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, Equitalia Giustizia gestisce il Fondo Unico Giustizia, istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008⁷⁵ ed alimentato principalmente con i proventi dei sequestri.

La società, inoltre, in attuazione dell'articolo 1, commi 367 e seguenti, della legge n. 244 del 2007⁷⁶, e dell'articolo 23, commi 35 e 36, del decreto legge n.98 del 2011⁷⁷, provvede, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia, alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi.

⁷⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

⁷⁶ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

⁷⁷ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

Articolo 6, comma 1

(Attività estimative svolte dall'Agenzia del territorio)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di

valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.».

Il **comma 1 dell'articolo 6** interviene nella definizione delle competenze dell'Agenzia del territorio relative ad attività e certificazioni in materia catastale: in particolare viene soppressa la competenza dell'Agenzia in materia di offerta di servizi tecnico-estimativi direttamente sul mercato, sostituita con una attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa a favore delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda, preliminarmente, che l'Agenzia del territorio, nata a seguito della riforma del Ministero dell'economia e delle finanze, è operativa dal 1° gennaio 2001 ed è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. E' costituita da Direzioni centrali che hanno sede a Roma, da Direzioni regionali e da Uffici provinciali.

Le competenze dell'Agenzia sono definite dall'articolo 64 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300⁷⁸, ai sensi del quale l'agenzia è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'Agenzia, inoltre, gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato (comma 3).

⁷⁸ Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

L'articolo 19 del decreto legge n. 78 del 2010⁷⁹ ha disposto l'attivazione - attraverso idonee forme di collaborazione con i comuni - dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, con l'obiettivo di consentire, a fini fiscali, l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali, garantendo la correlazione tra le informazioni catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) e le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari.

Restano ai comuni le funzioni relative alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, compresa la partecipazione al processo di determinazione degli estimi. Il decentramento delle funzioni catastali ai comuni era già previsto dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 195 a 200 della legge n. 296 del 2006), con la seguente ripartizione di competenze:

- l'attribuzione allo Stato (per il tramite dell'Agenzia del territorio) delle metodologie catastali, di una parte della gestione operativa del catasto, comprensiva della gestione unitaria della banca dati del catasto nonché il controllo ed il coordinamento complessivo del sistema;
- l'attribuzione ai comuni di parte della gestione operativa, che i comuni possono esercitare anche avvalendosi di una convenzione con l'Agenzia del Territorio.

Sostanzialmente i comuni sono responsabili della conservazione degli atti catastali, della loro utilizzazione e aggiornamento e ne è prevista la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali ma è rimessa a loro la scelta del livello di complessità e completezza che intendono assumere nella gestione diretta delle funzioni catastali.

Con il D.P.C.M. 14 giugno 2007⁸⁰ e con il Protocollo d'intesa tra ANCI e Agenzia del Territorio del 4 giugno 2007 sono state definite le modalità ed i termini per il graduale trasferimento di funzioni.

Si ricorda altresì che, con l'espressione "certificazione catastale" s'intende la rappresentazione certificata dei contenuti riportati negli atti catastali e della ulteriore documentazione giacente negli archivi. La certificazione catastale può riguardare sia l'estratto, riportante ciò che è rappresentato nella mappa e negli atti censuari del catasto, sia la rappresentazione autentica delle planimetrie e degli elaborati e degli altri documenti depositati.

In dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 6 modifica anzitutto con la **lettera a)** il comma 3 del citato articolo 64 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, eliminando la possibilità per l'agenzia di svolgere servizi estimativi da offrire direttamente sul mercato (per il testo a fronte delle novelle, v. l'apposito *dossier*).

La **lettera b)** aggiunge un nuovo comma 3-*bis* al predetto articolo 64, al fine di attribuire all'Agenzia del territorio il compito di svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni

⁷⁹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁸⁰ *Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.*

pubbliche (come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁸¹) e dagli enti ad esse strumentali.

Tali attività sono disciplinate mediante accordi, con i quali viene determinato il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, sulla base di quanto stabilito nella convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia per l'erogazione dei servizi oggetto della convenzione medesima.

⁸¹ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

Articolo 6, comma 2 *(TARES)*

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

Il **comma 2 dell'articolo 6** modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevedendo che, in sede di prima applicazione, l'Agenzia del territorio determini, per le unità immobiliari urbane prive di planimetria catastale, una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

Si ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011⁸² ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Ai sensi del comma 9, la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale. E' attribuita ai comuni la facoltà di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Gli

⁸² *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11), è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

La definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe.

In dettaglio, la norma è volta a derogare alla procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui si attribuisce ai comuni la facoltà di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori all'80 per cento della superficie catastale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del territorio.

Conseguentemente, viene stabilito che, in sede di prima applicazione (vale a dire per l'anno 2013), per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, l'Agenzia del Territorio procede - nelle more della presentazione - alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è quindi corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Le disposizioni sopra descritte si applicano anche agli immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi tali da determinare una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto, cui sia stata attribuita una rendita presunta.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 19 del decreto legge n. 78 del 2010⁸³, come integrato dall'art. 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225⁸⁴, ha obbligato i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati al catasto, inseriti negli elenchi dell'Agenzia del territorio con riferimento alle pubblicazioni effettuate dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 30 aprile 2011, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. In caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio è autorizzata a procedere all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali.

Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, a far data dal 2 maggio 2011, individuati dall'Agenzia del territorio fra i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché fra quelli che non risultano dichiarati al catasto.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, sarebbero circa il sei per cento le unità immobiliari presenti nelle banche dati catastali alle quali non è associata una planimetria.

⁸³ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁸⁴ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*

Articolo 6, commi 3 e 4
(Dichiarazioni relative all'uso del suolo)

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.

I **commi 3 e 4 dell'articolo 6** sono diretti a semplificare gli adempimenti posti a carico dei cittadini per le dichiarazioni relative all'uso del suolo, utili al fine dell'aggiornamento del catasto.

A tal fine con il **comma 3** viene stabilito che un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio - da emanare sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - definisca le modalità di presentazione della dichiarazione relativa all'uso del suolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Si ricorda che l'aggiornamento del catasto dei terreni e delle banche dati catastali è stato avviato dall'articolo 2, commi 33 e 34 del decreto-legge n. 262 del 2006⁸⁵, tramite la collaborazione con l'AGEA, l'organismo nazionale cui sono demandati la gestione e il controllo dell'attuazione della Politica Agricola Comune (PAC).

In base a detta norma, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati per l'erogazione dei contributi agricoli comunitari esonerano i soggetti stessi dall'adempimento di denunciare la variazione del reddito dominicale, cioè si considerano le dichiarazioni stesse come sostitutive della dichiarazione di variazione culturale. L'Agenzia del territorio provvede quindi ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali. Tali redditi producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

⁸⁵ *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.*

Inoltre, utilizzando le dichiarazioni presentate dai contribuenti per la richiesta di contributi agricoli comunitari messe a disposizione dell'AGEA, viene realizzato l'aggiornamento dei dati della banca dati catastale.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 33 citato, qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA.

Il **comma 4** prevede pertanto che la decorrenza delle sanzioni per la mancata comunicazione delle informazioni sia posticipata a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento direttoriale di cui al comma precedente.

Articolo 6, comma 5
(Certificati ipotecari e catastali)

5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del

2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Il **comma 5 dell'articolo 6** dispone, in deroga all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁸⁶, l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva alla documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Si ricorda che i nuovi commi 01 e 02 dell'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183⁸⁷, stabiliscono che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il comma 1 dell'articolo 40 citato stabilisce che le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Il successivo articolo 43, comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle

⁸⁶ *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.*

⁸⁷ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).*

informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Si ricorda inoltre che l'articolo 29, comma 9, del decreto legge n. 216 del 2011⁸⁸ ha disposto la proroga al 30 giugno 2012 dei termini previsti per l'applicazione delle disposizioni suddette riguardanti la documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio⁸⁹.

Si consideri, per opportunità sistematica, di redigere il comma in esame in forma di novella al richiamato art. 40 del D.P.R. n. 445, cui si apporta una deroga.

⁸⁸ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*

⁸⁹ Tale proroga si sarebbe resa necessaria in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), che ha, fra l'altro, apportato modifiche di rilievo al citato testo unico in materia di documentazione amministrativa incidenti in modo significativo sulle disposizioni in materia di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e di dichiarazioni sostitutive.

Articolo 7

(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:

a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di

giochi pubblici;

b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

La norma è volta, a migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, a prevedere che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) richieda ed acquisisca il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) è stata istituita con il regio decreto-legge 2258 del 1927, con il compito di svolgere "servizi di monopolio di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi e produzione e vendita del chinino di Stato". A partire dagli anni '90 l'AAMS ha progressivamente abbandonato il regime di monopolio sulla produzione e commercializzazione dei sali e dei tabacchi per dedicarsi al settore dei giochi, fino ad acquisire le funzioni statali in materia (art. 12, legge n. 383/2011, art. 4, D.L. n. 138/2002 e art. 8, D.L. n. 282/2002). L'organizzazione dell'AAMS è regolamentata dal DPR n. 385 del 2003. La trasformazione dell'AAMS in Agenzia fiscale è stata disposta dall'articolo 40, commi da 2 a 6 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (con decorrenza inizialmente stabilita al 1° ottobre 2008). Le citate norme hanno affidato ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei servizi da trasferire all'istituenda Agenzia; l'approvazione dello Statuto provvisorio e delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia; la data dalla quale le funzioni svolte dall'AAMS sono esercitate dall'Agenzia, con contestuale cessazione di tali funzioni da parte dell'AAMS, che viene soppressa. Sul relativo schema di decreto la Commissione Finanze della Camera dei deputati si è espressa in senso favorevole il 10 novembre 2011, mentre quella del Senato in data 14 febbraio 2012. Il decreto non è ancora stato pubblicato.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, commi da 77 a 79 della legge n. 220 del 2010) prevede che, al fine di assicurare un corretto equilibrio degli

interessi pubblici e privati nell'ambito della organizzazione e gestione dei giochi pubblici, anche concorrendo ad una migliore efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale, tutelando - nel contempo - i consumatori e i minori di età, l'AAMS avvii l'aggiornamento dello schema tipo di convenzione accessiva alle concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici. La norma definisce in modo analitico i requisiti (6 tipologie) che debbono possedere i concessionari dei giochi che accettino di sottoscrivere le convenzioni e i relativi obblighi (26 tipologie) cui gli stessi sono tenuti ad adempiere. I soggetti già concessionari possano sottoscrivere l'atto di integrazione della convenzione accessiva per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma precedente.

Con decreto direttoriale del 28 giugno 2011 è stato definito - con riferimento alle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza ovvero attraverso rete fisica - il quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali.

Con l'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011⁹⁰ sono state adottate numerose disposizioni in materia di giochi, sia sotto l'aspetto fiscale, quali la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza (commi 1-7) o la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (commi 17 e 18), che relativamente alle competenze di accertamento in materia di giochi pubblici (commi da 8-16) e ai requisiti sia per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi (commi 24-27), nonché alla conduzione di esercizi di gioco pubblico (comma 28) e l'iscrizione all'elenco degli operatori (comma 41). Sono altresì previste norme sul divieto di gioco per i minori (commi 19-23), sull'obbligo di segnalare da parte degli operatori bancari, finanziari e postali il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali (commi 29-31), nonché sulle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento (commi 35 e 36) e la messa a gara di ulteriori 7.000 punti vendita di giochi in luoghi pubblici (commi 37 e 38).

L'articolo 2, comma 3, del D.L. 138/2011⁹¹ ha previsto l'obbligo di assicurare allo Stato, per il triennio 2012 -2014, maggiori entrate per un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro l'anno, tra il settore dei giochi e quello dei tabacchi. In attuazione di questa norma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 il decreto 12 ottobre 2011 dell'A.A.M.S..

Si ricordano, infine, i casi in cui, ai sensi della L. 127/97⁹², il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio:

- emanazione di atti normativi (regolamenti) del Governo o dei singoli ministeri;
- emanazione dei testi unici;
- decisione sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

⁹⁰ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

⁹¹ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

⁹² *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.*

- approvazione degli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti dai Ministeri.

La stessa legge 127/97 ha abrogato ogni diversa disposizione legislativa che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria, tenendo fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

Articolo 8, commi 1-3

(Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo)

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.».

2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si

applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-*bis* previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 1** ridefinisce l'ambito del divieto di deducibilità dai redditi, ai fini fiscali, dei costi e delle spese connessi a reati, novellando a tal fine la legge n. 537 del 1993⁹³ (v. per il testo a fronte della novella l'apposito *dossier*).

La novella esclude dal divieto i delitti colposi e le contravvenzioni.

⁹³ *Interventi correttivi di finanza pubblica.*

Si specifica, inoltre, che: il divieto di deducibilità riguarda esclusivamente i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente impiegati per il compimento degli atti o attività delittuosi in oggetto (la norma finora vigente faceva riferimento ai costi ed alle spese "ricongiungibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato"); il divieto medesimo opera con riguardo ai delitti (non colposi) per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale; qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, compete il rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi interessi.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la novella è intesa a definire alcuni dubbi interpretativi ed un contenzioso crescente, relativo anche a motivi di legittimità costituzionale.

Il **comma 2** esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. L'esclusione opera entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. Si prevede altresì una sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie in oggetto.

Il **comma 3** attribuisce efficacia retroattiva alle norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 - qualora esse risultino più favorevoli per i contribuenti e fatti salvi i provvedimenti emessi già definitivi -. Il comma 3 specifica inoltre che le nuove norme in oggetto trovano applicazione anche con riferimento all'IRAP.

Articolo 8, commi 4 e 5

(Modifiche in materia di condizioni per l'esperibilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi)

4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i

ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I **commi 4 e 5 dell'articolo 8** modificano le condizioni alle quali l'ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria può esperire l'accertamento induttivo dei redditi dei soggetti sottoposti agli studi di settore, a tal fine novellando l'articolo 39, comma secondo, lettera d-ter) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600⁹⁴.

Si ricorda al riguardo che, in via ordinaria, l'accertamento dei redditi avviene secondo il metodo analitico, ovvero mediante l'analisi della posizione fiscale complessiva dei contribuenti; si ridetermina il reddito ricalcolando specifici elementi che vengono individuati con riferimento alle singole categorie di redditi, nonché scomputando gli elementi (deduzioni e detrazioni) non spettanti. Nei confronti dei soggetti obbligati a tenere scritture contabili, ove esse siano attendibili nel loro complesso, le rettifiche sono effettuate sulla base delle relative risultanze. All'accertamento analitico sulle scritture contabili si procede in presenza delle specifiche condizioni elencate al primo comma del richiamato articolo 39.

In deroga alle predette modalità di accertamento, l'Amministrazione determina il reddito d'impresa per via induttiva, ovvero sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle

⁹⁴ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi di presunzioni semplici, nelle ipotesi elencate dal secondo comma dell'articolo 39.

In particolare, si procede in via induttiva:

- quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione (lettera a))
- quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dalla legge, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore (lettera c));
- quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica (lettera d));
- quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici (richiesta di esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico (lettera d-bis)).

L'articolo 23, comma 28, lettera c) del decreto legge n. 98 del 2011⁹⁵ ha aggiunto la lettera d-ter) al secondo comma del richiamato articolo 39, consentendo al fisco di procedere ad accertamento induttivo anche quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La disposizione è applicabile a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997⁹⁶, ovvero a condizione che il maggior reddito d'impresa - ovvero di arte o professione - accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

Per effetto del **comma 4** che novella l'articolo 39, comma secondo, lettera d-ter) del DPR n. 600 del 1973, l'accertamento induttivo nei confronti dei soggetti sottoposti a studi di settore sarà pertanto esperibile non più nelle sole ipotesi di omessa/infedele indicazione dei dati previsti dai modelli o di indicazione di cause di esclusione insussistenti, ma nelle più articolate, seguenti casistiche:

- di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
- nel caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- nel caso di infedele compilazione dei modelli, che comporti una differenza superiore al quindici per cento o comunque ad euro cinquantamila, tra i

⁹⁵ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

⁹⁶ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Rispetto alla formulazione precedente, la soglia di “scostamento” tra reddito dichiarato e stimato è pertanto innalzata dal dieci al quindici per cento, ma solo per l’ipotesi di infedele compilazione (in precedenza, riguardava tutte le altre ipotesi) e non per il caso di omessa presentazione dei modelli o nel caso di indicazioni delle cause di esclusione/inapplicabilità non corrette.

Il **comma 5** dispone infine l’applicazione delle introdotte norme con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, ossia dal 2 marzo 2012.

Per gli accertamenti notificati in precedenza, continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera *d-ter*), illustrata *supra*.

Articolo 8, comma 6

(Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie)

6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il **comma 6 dell'articolo 8** amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari.

Si ricorda che i c.d. poteri di "indagine finanziaria" degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza consistono nella possibilità di richiedere informazioni ad enti creditizi, finanziari ed assicurativi per acquisire elementi utili a ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale (o l'effettivo volume di operazioni imponibili a fini IVA e degli acquisti effettuati dal contribuente).

Nell'esercizio del predetto potere, l'amministrazione - previa autorizzazione dei competenti organi e uffici delle entrate e della Guardia di finanza - può raccogliere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, tra enti creditizi, finanziari ed assicurativi e i rispettivi clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

Ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del D.P.R. n. 600 del 1973⁹⁷ (e con formulazione analoga l'articolo 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. n. 633 del 1972⁹⁸) l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possono richiedere a una serie di soggetti operanti nel settore bancario e finanziario (banche, Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie) una serie di elementi: si tratta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, con i loro clienti o a garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari stessi, nonché le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori

⁹⁷ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

⁹⁸ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

Alle società fiduciarie può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.

Nel dettaglio, la disposizione in commento consente di avvalersi dei predetti poteri di indagine al fine di effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate volte a richiedere al Presidente della commissione tributaria provinciale l'emanazione di misure cautelari sotto forma di ipoteca e sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472⁹⁹.

Si ricorda che il richiamato articolo 22 prevede, al comma 1, che in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale (ovvero, nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente) l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche dei poteri di indagine finanziaria, di cui alle sopra illustrate norme.

⁹⁹ *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

Articolo 8, comma 7

(Invio delle comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all'uso del contante alla Guardia di finanza)

7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti:

«alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate».

Il **comma 7 dell'articolo 8** è diretto a prevedere che le comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all'uso del contante - effettuate dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio al Ministero dell'economia e delle finanze - siano trasmesse alla Guardia di finanza, in luogo del loro diretto invio all'Agenzia delle Entrate.

Per effetto delle norme in commento spetta pertanto alla Guardia di finanza, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, il compito di darne tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

A tal fine, viene novellato l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007¹⁰⁰.

Si ricorda che il richiamato articolo 51, comma 1, obbliga i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni sui limiti all'uso del contante, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 («Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore»), e all'articolo 50 («Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia») a riferirne entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze affinché siano contestate le sanzioni amministrative e notificati i relativi provvedimenti, e - nella formulazione previgente della norma - affinché l'infrazione sia comunicata anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

Per effetto delle modifiche in commento, la comunicazione verrà effettuata alla Guardia di finanza alla quale spetterà, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, il compito di darne tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

¹⁰⁰ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Articolo 8, comma 8

(Liste selettive)

8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

Il **comma 8 dell'articolo 8** introduce forme di controllo più stringente nei confronti di soggetti più volte segnalati al fisco per violazione di obblighi inerenti il rilascio di scontrini, ricevute fiscali e documenti certificativi dei corrispettivi. In particolare, si autorizza l'Agenzia delle entrate ad elaborare, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti ripetutamente segnalati - in forma non anonima - all'Agenzia stessa o alla Guardia di finanza per violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

Si ricorda che una disposizione simile era contenuta nell'articolo 2, comma 36-*undevicies*, del decreto legge n. 138 del 2011¹⁰¹, che autorizzava l'Agenzia delle entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire, in deroga a quanto previsto in materia dall'articolo 7, comma undicesimo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605¹⁰².

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201¹⁰³.

¹⁰¹ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

¹⁰² *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.*

¹⁰³ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Articolo 8, comma 9
(Partite IVA inattive)

9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è

eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;

b) dopo l'articolo 35-ter è inserito il seguente: «35-quater. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».

Il **comma 9 dell'articolo 8** interviene sulle norme che regolano la cancellazione delle partite IVA inattive al fine di introdurre una disciplina più articolata per l'individuazione e la cancellazione delle suddette, prevedendo specifiche forme di contraddittorio tra l'Agenzia delle entrate il contribuente e disponendo, infine, che siano messi a disposizione del pubblico dei servizi diretti a fornire informazioni sullo stato di attività delle partite IVA e sulle generalità dei titolari.

In particolare, la **lettera a) del comma 9** novella il comma 15-quinquies dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972¹⁰⁴.

¹⁰⁴ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*

Si ricorda al riguardo che i commi 22 e 23 dell'articolo 23 del decreto legge n. 98 del 2011¹⁰⁵, perseguendo l'intento di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, hanno previsto la cancellazione d'ufficio delle partite IVA inattive da tre anni, contemplando altresì la possibilità di una sanatoria nell'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.

Più in dettaglio il comma 22, al fine di apportare chiarimenti in relazione a partite IVA inattive da tempo, ha inserito all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 il comma 15-*quinquies*, oggetto di modifica da parte delle disposizioni in commento.

Nella formulazione previgente, tale comma prevedeva che l'attribuzione del numero di partita IVA fosse revocata d'ufficio qualora, per tre annualità, consecutive il titolare:

- non avesse esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni;
- o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di IVA, non avesse adempiuto a tale obbligo.

Era altresì affermata l'impugnabilità del provvedimento di revoca davanti alle Commissioni tributarie.

Il comma 23 ha quindi introdotto una sanatoria per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non avessero tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività. In tal modo si intendeva agevolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti. Per aderire alla sanatoria è previsto il versamento mediante F24 di una sanzione ridotta pari a 129 euro¹⁰⁶.

L'articolo 29, comma 6 del decreto legge n. 216 del 2011¹⁰⁷ ha da ultimo riaperto il termine (scaduto il 4 ottobre 2011) per l'adesione alla predetta sanatoria, prorogandolo al 31 marzo 2012. Non è tuttavia consentito accedere alla sanatoria se la violazione è già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Si ricorda altresì che l'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla chiusura delle partite IVA inattive. Tra l'altro, ha precisato che in presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività risultante dal modello di pagamento.

Per effetto della disposizione in commento, che sostituisce integralmente il contenuto del richiamato comma 15-*quinquies*, viene pertanto introdotta una disciplina più articolata per l'individuazione e la cancellazione delle partite IVA inattive, con specifiche forme di contraddittorio tra l'Agenzia delle Entrate il contribuente.

¹⁰⁵ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

¹⁰⁶ Tale importo corrisponde alla sanzione minima indicata dall'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto.

¹⁰⁷ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*

In particolare, si prevede che l’Agenzia delle Entrate possa individuare i soggetti titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria.

Viene dunque eliminato il riferimento che ancorava la cancellazione al mancato svolgimento di arti o professioni o alla mancata presentazione di dichiarazione annuale per un determinato periodo di tempo (tre annualità); l’applicazione della cancellazione è limitata alla sola ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività.

Si prevede inoltre l’instaurazione di un contraddittorio con i contribuenti così individuati, disponendo che sia l’Agenzia a comunicare ai medesimi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.

Al contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente è data facoltà di fornire all’Agenzia delle entrate i chiarimenti necessari entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, a meno che il contribuente paghi il dovuto con modello F24 (ossia con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241¹⁰⁸) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.

La **lettera b)** del comma 9 introduce l’articolo 35-*quater* al D.P.R. n. 633 del 1972, con finalità di contrasto alle frodi in materia di IVA.

Si prevede a tale scopo che l’Agenzia delle entrate predisponga un servizio di libero accesso al pubblico che consenta di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria:

- la validità del numero di partita IVA;
- le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

¹⁰⁸ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

Articolo 8, comma 10

(Rideterminazione di taluni termini per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro)

10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».

Il **comma 10** dell'**articolo 8** ridetermina alcuni taluni termini fissati dalla legge per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro dovuta in rapporto a contratti di locazione e affitto di immobili.

A tal fine, viene inserito il comma 2-*bis* all'articolo 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131¹⁰⁹.

Si ricorda in sintesi che il richiamato articolo 76 disciplina il controllo dell'imposta di registro autoliquidata dai contribuenti.

In particolare l'imposta sugli atti soggetti a registrazione, ove essi non siano presentati per la registrazione, deve essere richiesta - a pena di decadenza dall'attività di controllo da parte del fisco - nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione ovvero dal momento in cui si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce.

L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta eventualmente accertata (ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986) deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

Fatti salvi i predetti termini valevoli nel caso di accertamento, il comma 2 dell'articolo 76 prevede che per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti:

- dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
- dalla data in cui è stata presentata la denuncia soggetta a imposta di registro, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso

¹⁰⁹ Testo Unico delle disposizioni in materia di imposta di registro.

- di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
- dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se si tratta di imposta suppletiva.

Per effetto dell'introdotta comma 2-*bis* sono pertanto modificati i termini per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare, fermi restando i termini per il controllo della liquidazione degli atti registrati o presentati in via telematica, le disposizioni introdotte dispongono che l'imposta dovuta in rapporto a locazioni e affitti di immobili, relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei predetti contratti, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, siano richieste dal fisco, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa, la norma in esame si sarebbe resa necessaria a seguito dell'introduzione della c.d. cedolare secca prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23¹¹⁰, con cui è stato introdotto un regime sostitutivo dell'IRPEF e relative addizionali, dell'imposta di registro e di bollo, ordinariamente dovute ovvero a seguito di risoluzione o proroghe del contratto. Sarebbe pertanto divenuto necessario unificare i termini per le attività di controllo, considerato che l'opzione per l'applicazione della cedolare in taluni casi è esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi e che l'arco temporale fra la scadenza del termine di pagamento dell'imposta di registro e la presentazione della dichiarazione dei redditi può essere superiore ad un anno senza aggravio degli adempimenti.

¹¹⁰ *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*

Articolo 8, comma 11

(Soppressione della norma che prevede la possibilità di sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari)

11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.

Il **comma 11 dell'articolo 8** abroga la disposizione (contenuta nell'articolo 14, comma 10, della n. 183 del 12 novembre 2011¹¹¹) che autorizza i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

Di conseguenza, tali soggetti non potranno più adempiere all'obbligo di tenuta delle scritture contabili mediante i predetti documenti bancari.

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, l'abrogazione si sarebbe resa necessaria a seguito dell'introduzione, a decorrere dal 2013, del regime premiale per favorire la trasparenza di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011¹¹², che prevede altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.

Si ricorda che i lavoratori autonomi in contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri contabili (articolo 3, comma 1, D.P.R. n. 695 del 1996¹¹³; articolo 19, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973¹¹⁴):

- registri IVA (registro dei corrispettivi e registro degli acquisiti);
- ai fini delle imposte sul reddito, un registro dal quale risultino le somme incassate, le spese fatte e il valore dei beni da ammortizzare;

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti imprese commerciali possono optare per la contabilità semplificata ove i loro ricavi non superino determinate soglie annuali¹¹⁵. Si tratta di un regime contabile che prevede per l'appunto semplificazioni rispetto al regime ordinario (quali, ad esempio, l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio e della tenuta del libro giornale). Sono obbligatori il registro IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto), il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro qualora il contribuente si avvalga, nell'attività d'impresa, di lavoratori dipendenti o assimilati. Ulteriori libri o registri possono essere richieste da leggi speciali

¹¹¹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

¹¹² Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

¹¹³ Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili.

¹¹⁴ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

¹¹⁵ 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

con riferimento a specifiche attività svolte. Anche i lavoratori autonomi possono, avendone i requisiti, optare per la cd. “contabilità semplificata”:

Articolo 8, comma 12

(Avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito)

12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1:

1) alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione»;

2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l'agente della

riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b)»;

3) alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;

b) all'articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.».

Il **comma 12 dell'articolo 8** integra la disciplina del c.d. “accertamento esecutivo” - istituito introdotto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010¹¹⁶ (e modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera n), del decreto legge n. 70 del 2011¹¹⁷) - in particolare prescrivendo che l'agente della riscossione debba informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione, salva l'ipotesi in cui l'esecuzione forzata sia sospesa, ed allungando di un anno i termini per l'eventuale avvio dell'espropriazione forzata dei beni del contribuente.

Vengono inoltre integrate le disposizioni in materia di avviso di addebito per la riscossione dei crediti INPS, prevedendo che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di addebito tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso, in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Si ricorda che il richiamato comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 ha disposto che l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, nonché il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi

¹¹⁶ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività.*

¹¹⁷ *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.*

d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, debbono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica, l'accertamento diventa esecutivo.

Dal 61° giorno dalla notifica dell'atto le somme dovute saranno maggiorate dell'interessa di mora; il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, nonché l'aggio per l'agente della riscossione, saranno a carico del contribuente (articolo 29, comma 1, lettera f)).

Decorsi ulteriori trenta giorni (articolo 29, comma 1, lettera b)), ovvero decorsi novanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme richieste - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Ove il contribuente faccia istanza di sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato (ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992¹¹⁸) l'esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La dilazione del pagamento (di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973¹¹⁹) può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall'affidamento in carico del credito ad Equitalia. Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera neppure se l'agente della riscossione, successivamente alla "ricezione" del credito, è a conoscenza di elementi idonei a integrare il fondato pericolo per il pregiudizio della riscossione.

Trascorso il predetto termine di sospensione, l'agente della riscossione procede quindi ad espropriazione forzata senza la preventiva notifica della cartella di pagamento con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle (già esposte) disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

In particolare, l'esibizione dell'estratto degli atti di "accertamento esecutivo", ai fini dell'espropriazione forzata, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Dunque il contribuente:

- all'atto della ricezione dell'accertamento, può presentare ricorso con contestuale richiesta di sospensiva;
- in ogni caso (dalla lettera delle norme, sembra che ciò avvenga anche a prescindere dalla presentazione del ricorso), la sola esecuzione (quindi il pignoramento) è sospesa per 180 giorni dall'affidamento ad Equitalia, quindi, salvo cause di sospensione dei termini per il ricorso, dalla notifica dell'accertamento non si procede a esecuzione per 270 giorni;

¹¹⁸ *Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

¹¹⁹ *Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

- se, successivamente all'affidamento del credito, emergono elementi integranti il fondato pericolo per la riscossione, la sospensione dell'esecuzione viene meno.

L'espropriazione deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

L'accertamento così disciplinato diventa definitivo, se non impugnato, decorsi 60 giorni dalla notifica; se impugnato, quando passa in giudicato una sentenza in cui il contribuente è soccombente. Decorso un anno dalla notifica degli atti immediatamente esecutivi, l'espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso recante l'informazione ad adempiere;

Le norme introducono anche una procedura di riscossione ulteriormente "accelerata", per il caso (articolo 29, comma 1, lettera c)) di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione. In tale ipotesi, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei suesposti termini di 90 giorni dalla notifica (dunque, dalla lettera della legge sembra evincersi che l'affidamento in carico possa avvenire tra il 60° e il 90° giorno dalla notifica).

Più in dettaglio, il comma in esame, alla **lettera a), n. 1)** - aggiungendo un periodo alla fine del richiamato articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 78 del 2010 - prescrive che l'agente della riscossione debba informare il contribuente con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Conseguentemente il **n. 2)** della lettera a) aggiunge un periodo alla fine del già illustrato articolo 29, comma 1, lettera c), esonerando l'agente della riscossione dall'invio della suddetta comunicazione nel caso in cui non operi la sospensione di 180 giorni dell'esecuzione forzata (e cioè con riferimento alle azioni cautelari e conservative e alle altre azioni previste dalla legge a tutela del creditore; ovvero l'agente della riscossione, successivamente alla "ricezione" del credito, venga a conoscenza di elementi idonei a integrare il fondato pericolo per il pregiudizio della riscossione).

Il **n. 3)** della lettera a) novella la lettera e) del comma 1 dell'articolo 29 citato, allungando di un anno i termini per l'eventuale avvio dell'espropriazione forzata. Pertanto, per effetto delle norme in esame, essa dovrà essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno - in luogo del secondo - successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La **lettera b)** inserisce un periodo alla fine del comma 2 dell'articolo 30 del citato decreto legge n. 78 del 2010, articolo che ha introdotto una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1° gennaio 2011, fondata sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo.

Si ricorda che la disposizione riguarda il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto (nonché quelle dovute a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi).

In particolare, il comma 2 dell'articolo 30 definisce le modalità di redazione dell'avviso di addebito (indicazione del codice fiscale del soggetto tenuto al versamento; periodo di riferimento e causale del credito; distinzione tra quota capitale, sanzioni e interessi; indicazione dell'agente della riscossione competente; sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio competente; intimazione ad adempiere entro 90 giorni, pena l'esecuzione forzata, per i crediti accertati dagli uffici).

Per effetto delle modifiche operate dalle norme in esame, si dispone che ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di addebito come trasmesso all'agente della riscossione (secondo le modalità indicate al successivo comma 5), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Articolo 8, commi 13-17

(Disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero)

13. Il comma *2-ter* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «*2-ter*. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.».

14. Nella nota *3-ter* all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.

15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis*. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione,

in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma *2-ter* della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;

b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma *2-ter*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi *2-bis* e *2-ter*»;

c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;

d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;

e) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;

f) dopo il comma 15 è inserito il

seguinte: «15-*bis*. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro»;

g) nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo

Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

h) nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

i) dopo il comma 23 è inserito il seguente: «23-*bis*. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.».

17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.

I **commi da 13 a 17 dell'articolo 8** recano disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero.

Il **comma 13** novella il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642¹²⁰, al fine di assoggettare all'imposta di bollo proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Viene inoltre specificato che l'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso).

Si ricorda che gli atti suddetti sono soggetti ad imposta proporzionale dell'1 per mille annuo per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

La norma, introdotta dall'articolo 23, comma 7, lett. b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98¹²¹, è stata successivamente sostituita dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201¹²², a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Si ricorda altresì che il testo previgente assoggettava ad imposta le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

Come evidenziato dalla Relazione, la disposizione è finalizzata a ricomprendere espressamente i c.d. conto deposito, bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, tra i conti assoggettati all'imposta di bollo proporzionale, considerate le incertezze interpretative nel ricomprendere tali conti deposito fra i conti correnti assoggettati a misura fissa o fra i prodotti finanziari assoggettati a imposta proporzionale.

Viene altresì chiarito che per i fondi pensione e sanitari l'esenzione dall'imposta di bollo concerne sia le comunicazioni ricevute che quelle emesse.

Connessa a tale modifica è quella apportata dal **comma 14** alla nota 3-ter del citato articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972., che sopprime il riferimento ivi contenuto agli "strumenti" a fini di coordinamento.

Il successivo **comma 15** dispone l'applicazione delle disposizioni recate dai due precedenti commi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

¹²⁰ *Disciplina dell'imposta di bollo.*

¹²¹ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

¹²² *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Il **comma 16** reca una serie di modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 19 citato ha previsto:

a) TASSAZIONE SUL BOLLO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI

I commi 1-5 sono intervenuti sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - una imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito.

b) IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ EMERSE A SEGUITO DELLA NORMATIVA DELLO SCUDO FISCALE

I commi da 6 a 12 hanno previsto l'applicazione di un'imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. scudo fiscale). Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota, è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

c) IMPOSTA SUGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO

I commi da 13 a 17 hanno istituito l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero. L'imposta colpisce gli immobili siti all'estero, destinati a qualsiasi uso, e trova applicazione dal 2011.

d) IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

I commi da 18 a 21 hanno disciplinato l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. L'imposta colpisce le persone fisiche, a decorrere dal 2011. Essa è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. L'imposta è dovuta nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

La **lettera a)** del comma 16 inserisce all'articolo 19 il comma 3-*bis*, al fine di prevedere che, per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, la disposizione consentirebbe di superare le difficoltà di assolvimento dell'imposta nei casi di rapporti con la clientela che non prevedono l'accensione di un conto da cui prelevare la provvista.

La **lettera b)** modifica il comma 7 dell'articolo 19 al fine di includervi il riferimento al comma 2-*bis* dell' articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

Per effetto di tale modifica - come evidenziato dalla Relazione - si consente lo scomputo dall'imposta di bollo di cui al comma 6 (ossia dall'imposta speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate) dell'imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011, nel caso in cui l'attività rimpatriata sia costituita da denaro.

Si ricorda che il testo previgente prevedeva il solo scomputo dell'imposta di bollo corrisposta per il deposito titoli.

La **lettera c)** modifica il comma 8 dell'articolo 19, al fine di prorogare al 16 maggio (rispetto al 16 febbraio previsto dal testo previgente) il termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011.

A tale proroga è riconnessa la previsione contenuta al successivo **comma 17** che consente, per il solo 2012, il versamento dell'imposta di cui al comma 8 citato entro il termine del 16 maggio, prevedendo altresì che fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame non si configurano violazioni in materia di versamenti.

La **lettera d)** del comma 11 modifica il comma 11 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di prevedere che per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di bollo speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate - nonché per il relativo contenzioso - trovano applicazione le norme relative alle imposte sui redditi (anziché quelle in materia di imposta di bollo come stabilito dal testo previgente).

Come evidenziato dalla Relazione, la modifica si sarebbe resa necessaria per tenere conto delle modalità di applicazione dell'imposta.

La **lettera e)** modifica il comma 15 dell'articolo 19 concernente l'imposta sugli immobili detenuti all'estero.

Per effetto di tali modifiche si prevede anzitutto che l'imposta, stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili, non è dovuta se l'importo non supera 200 euro. Al riguardo viene pertanto specificato che il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

In secondo luogo si prevede che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato

nel Paese estero per l'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello come precedentemente individuato.

La **lettera f)** inserisce all'articolo 19 il nuovo comma 15-*bis* al fine di prevedere anzitutto una riduzione dell'imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati.

La riduzione riguarda esclusivamente l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero e le relative pertinenze e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.

Viene in secondo luogo introdotta una detrazione forfetaria di 200 euro da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, che va rapportata:

- al periodo dell'anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione;
- alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di 400 euro.

La **lettera g)** modifica il comma 16 dell'articolo 19 al fine di prevedere, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la possibilità di dedurre dall'imposta sugli immobili dovuta in Italia le eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (purché non si sia già fruito dell'articolo 165 del TUIR, ossia del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero).

La **lettera h)** modifica il comma 20 dell'articolo 19 al fine di prevedere che, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta sul valore delle attività finanziarie (introdotta dal comma 18 dello stesso articolo 19) è stabilita in misura fissa, analogamente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

Si ricorda che il comma 2-*bis* citato (relativo ad estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale) prevede, alla lettera a), se il cliente è persona fisica, un'imposta fissa pari a euro 34,20.

La **lettera i)** infine inserisce all'articolo 19 il nuovo comma 23-*bis*, al fine di chiarire che - per le attività finanziarie oggetto di scudo fiscale ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge n. 78 del 2009¹²³, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001¹²⁴ - nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legge n. 350 del 2001 non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 citato prevede che il rimpatrio delle attività finanziarie preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio.

¹²³ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

¹²⁴ *Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.*

Articolo 8, commi 18-21

(Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione)

18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.

21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

I **commi da 18 a 21** dell'**articolo 8** estendono l'ambito operativo di alcune misure, già vigenti nell'ordinamento, volte a contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. In particolare:

- viene abbassato l'ammontare dei crediti IVA liberamente compensabili, ossia è ridotto a 5.000 euro (dall'originario ammontare di 10.000 euro) l'importo dei crediti IVA compensabili con altri tributi prima della presentazione delle relative prove documentali;
- si consente di compensare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate i crediti superiori a 5.000 euro (anziché quelli superiori a 10.000 euro).

Nel dettaglio, il **comma 18** dell'articolo in esame modifica la disciplina dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA, novellando l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241¹²⁵ (norma da ultimo modificata dall'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto legge n. 78 del 2009¹²⁶).

Il richiamato comma 1 dell'articolo 17 citato reca il principio generale secondo cui i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi

¹²⁵ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

¹²⁶ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente, entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

L'ultimo periodo del comma 1 reca specifiche prescrizioni per la compensazione dei crediti IVA. In particolare, nella formulazione previgente, si consentiva di compensare i crediti IVA annuali e infrannuali per importi superiori a 10.000 euro annui, a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emergesse il credito. In sostanza, al di sotto di tale soglia, si poteva utilizzare il credito in compensazione anche prima della presentazione di tali dichiarazioni (c.d. "compensazioni libere").

Per effetto delle modifiche apportate con la norma in commento, l'ammontare dei crediti compensabili a prescindere dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza è pertanto ridotto da 10.000 a 5.000 euro.

Il **comma 19** modifica il comma 49-*bis* dell'articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006¹²⁷, che consente l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiori a una certa soglia esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, per effetto della norma in esame si riduce la predetta soglia: saranno pertanto compensabili esclusivamente mediante servizi telematici i crediti superiori a 5.000 euro (in luogo dei crediti superiori a 10.000 euro indicati dalla previgente formulazione).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del citato decreto legge n. 223 del 2006 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente modalità telematiche per il pagamento delle imposte.

Il **comma 20** affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di stabilire termini e ulteriori modalità attuative delle disposizioni introdotte dai commi precedenti.

Il **comma 21** infine, in relazione a quanto disposto dai tre precedenti commi (risparmio derivante dalle minori compensazioni), riduce le dotazioni finanziarie della Missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" di un ammontare pari a:

- 249 milioni di euro per l'anno 2012;
- 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

¹²⁷ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*

Articolo 8, comma 22

(Estensione del potere di accesso nei confronti degli enti del “terzo settore”)

22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “artistiche o professionali“ sono inserite le seguenti:

«, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

Il **comma 22 dell'articolo 8** estende i poteri di accesso dell'amministrazione finanziaria anche ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS, ovvero dai c.d. enti del “terzo settore”.

A tal fine le norme in esame modificano la disciplina sostanziale in materia degli accesso ai fini dell'accertamento dell'IVA, contenuta nell'articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633¹²⁸, che è applicabile anche alle imposte sui redditi in virtù del richiamo operato dall'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600¹²⁹.

Si ricorda che il primo periodo del primo comma del richiamato articolo 52 prevede che uffici competenti possono disporre l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni.

Per effetto delle modifiche apportate dalla norma in esame, il potere di accesso del fisco si estende pertanto anche ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quegli enti che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460¹³⁰.

Si ricorda che l'accesso in locali diversi da quelli indicati nel richiamato comma 1 (tra cui l'abitazione privata dei contribuenti) può essere effettuato solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (come ribadito dalla Corte di Cassazione, fra le altre, con sentenza n. 7368 del 27 luglio 1998 e n. 9568 del 23 aprile 2007) e in caso di gravi indizi di violazione delle norme fiscali, conformemente a quanto disciplinato dal comma 2 del richiamato articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.

¹²⁸ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

¹²⁹ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

¹³⁰ *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

La dottrina¹³¹ ha ritenuto che le associazioni, i circoli sportivi, i comitati e le sedi delle ONLUS non possano essere considerati luoghi di esercizio dell'attività, e, pertanto, secondo la disciplina previgente era sempre ritenuta necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai fini dell'accesso per verifiche fiscali.

Si ricorda che il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460132 ha regolamentato il settore del *non profit* secondo criteri di unitarietà e coordinamento in materia di normativa tributaria degli enti non commerciali, introducendo nell'ordinamento nazionale le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Ad esse è riconosciuto un particolare trattamento fiscale di vantaggio, sia sotto il profilo delle imposte dirette che dell'I'IVA.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, la particolare veste giuridica degli enti non commerciali sarebbe spesso "indebitamente utilizzata da soggetti che mascherano vere e proprie imprese commerciali".

¹³¹ Cfr. tra gli altri: G. Antico, "Accessi, ispezioni e verifiche negli studi professionali: l'opposizione del segreto professionale" (in "il fisco" n. 13 del 31 marzo 2008, pag. 1-2333);

¹³² *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*

Articolo 8, comma 23

(Soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS))

23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le

risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato le predette attività continuano ad essere esercitate presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 23 dell'articolo 8** dispone la soppressione, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), "allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa", secondo quanto riportato nella relazione. I compiti e le funzioni esercitati dall'Agenzia, istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000¹³³, sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per il loro esercizio potrà adeguare l'assetto organizzativo, senza maggiori oneri, attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della Legge n. 400 del 1988¹³⁴.

¹³³ D.P.C.M. 26 settembre 2000, *Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)*

¹³⁴ L. 23 agosto 1988 n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*. L'art. 17, co. 4-*bis*, così recita: "L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 [regolamenti di delegificazione], su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

Lo svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene mediante l'utilizzo delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge n. 133 del 1999¹³⁵.

Tale articolo, nel disciplinare l'Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS, fissava per l'onere derivante un tetto massimo di spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Al Ministero sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia, mentre, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione suddetto, le attività già facenti capo all'Agenzia continuano ad essere esercitate presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Alla fine del comma viene inserita la clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che con D.P.C.M. n. 51 del 2011¹³⁶ si è disposto che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale assume la denominazione di «Agenzia per il terzo settore»: *si valuti, pertanto, l'opportunità di utilizzare nel testo la nuova denominazione.*

Si ricorda che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita, come accennato con D.P.C.M. 26 settembre 2000, ora «Agenzia per il terzo settore» ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, è disciplinata dal regolamento emanato con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329.

L'Agenzia si configura quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; gli uffici sono siti in Milano.

Secondo quanto disposto dal richiamato regolamento, l'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro delle finanze; ogni anno l'Agenzia presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta¹³⁷.

-
- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
 - b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
 - c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
 - d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
 - e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.

¹³⁵ L. 13 maggio 1999, n. 133, *Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.*

¹³⁶ D.P.C.M. 26-1-2011 n. 51, *Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329.*

¹³⁷ L'Agenzia ha presentato nella XVI legislatura tre Relazioni al Parlamento, relative agli anni 2008, 2009 e 2010.

Si tratta dei DOC CXCII n. 1 (relativo al 2008, presentata il 13 marzo 2009), n. 2 (relativo al 2009, presentata il 4 marzo 2010) e n. 3 (relativo al 2010, presentata il 22 marzo 2011).

Tali relazioni sono state assegnate alle Commissioni Affari costituzionali delle due Camere.

Articolo 8, comma 24
(Procedure concorsuali dell'Agenzia delle entrate)

24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi già affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo

determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.

Con il **comma 24 dell'articolo 8** si autorizza l'Agenzia delle entrate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 296, del 2006¹³⁸ e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 203 2005¹³⁹. Ai sensi delle richiamate disposizioni, l'assunzione può avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina le quote di personale con modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche con l'utilizzo del lavoro flessibile, ovvero con

¹³⁸ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

¹³⁹ D.L. 30 settembre 2005, n. 203, *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*.

ricorso alla mobilità (secondo quanto riportato nella relazione tecnica, "senza necessità delle specifiche autorizzazioni a bandire e ad assumere in via amministrativa").

Nel comma 24, oltre a ribadire i limiti assunzionali previsti dalla legge, si pone la predetta autorizzazione all'espletamento delle procedure concorsuali in relazione alla esigenza urgente di assicurare la funzionalità delle strutture e di garantire un'efficace contrasto all'evasione.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, salvi gli incarichi già affidati, l'Agenzia potrà attribuire ai propri funzionari incarichi dirigenziali a tempo determinato: la durata di tali incarichi è fissata in relazione al tempo di copertura del posto vacante mediante concorso. A tal proposito, la relazione tecnica chiarisce che "le posizioni dirigenziali vacanti nell'Agenzia delle Entrate sono coperte attualmente da funzionari incaricati, ai quali viene corrisposto lo stesso trattamento economico dei dirigenti. L'Agenzia pertanto già sostiene interamente il costo per la copertura delle posizioni dirigenziali".

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, per i quali compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti, sono attribuiti con la procedura selettiva di cui l'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001¹⁴⁰. In base a tale procedura l'amministrazione, ai fini del conferimento di incarichi di funzione dirigenziale, rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

La norma prevede, inoltre, espressamente che, a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali, l'Agenzia delle entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari, facendo tuttavia salvo quanto previsto l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardante la quota percentuale di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti esterni.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006 prevede, al fine di potenziare il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, che una parte delle risorse previste per assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 203 del 2005.

Come sopra già evidenziato, l'incipit dell'articolo in commento lascia "fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente".

Secondo tale disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale assegnate alle articolazioni dell'amministrazione

¹⁴⁰ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

dell'economia e delle finanze, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche con l'utilizzo del lavoro flessibile, ovvero di ricorrere alla mobilità.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato a soggetti esterni alla pubblica amministrazione (persone di particolare qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato). La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, a seconda dei casi, il termine di tre anni o il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione.

L'ultimo periodo del comma in esame stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.

Si segnala, peraltro che, in base alla relazione tecnica, agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale dirigenziale si farà fronte, oltre che con le economie derivanti dalla mancata assegnazione di reggenze conseguenti alle assunzioni dei vincitori del concorso a dirigente, in parte con le residue risorse di cui all'art. 1, comma 345, della legge n. 244 del 2007 (che autorizzava l'Agenzia delle Entrate ad effettuare uno specifico programma di reclutamento di personale anche di qualifica dirigenziale) e in parte con i fondi disponibili per il rimpiazzo del *turn-over* 2013 (calcolato sulle cessazioni di personale relative all'anno 2012), ai sensi dell'art 3, comma 102, della medesima legge n. 244 del 2007.

Secondo la relazione tecnica, l'effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della PA, valutabile in circa 8.000.000 di euro a decorrere dal 2013, viene coperto con utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento in esame.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 13, comma 1, del provvedimento in esame, dispone che, tra gli altri, anche per gli oneri derivanti dal comma in commento si provveda mediante le minori spese previste dai commi da 18 a 21 dell'articolo 8, che estendono l'ambito operativo di alcune misure, già vigenti nell'ordinamento, volte a contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione.

Articolo 8, comma 25
(Certificazione dell'utilizzo del Fondo per l'ambiente)

25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici

territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».

L'articolo 8, comma 25, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, la disciplina delle modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008¹⁴¹, per interventi realizzati dagli enti nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico. Le certificazioni, attestanti la conclusione dei lavori, nonché il corretto utilizzo dei fondi, sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo per la comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Secondo la relazione, la modifica introdotta è finalizzata ad "attribuire il riscontro della rendicontazione delle opere realizzate ad organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono assicurare la verifica del rispetto del vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi". Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un'unica certificazione in sostituzione del rendiconto annuale di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000¹⁴² e della relazione conclusiva prevista dai decreti attuativi.

¹⁴¹ D.L. 25-6-2008 n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁴² D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

Il comma in esame apporta le modifiche suddette novellando il citato articolo 13 del decreto-legge n.112 del 2008, aggiungendo un comma 3-*quinquies* dopo il comma 3- *quater*.

Si rammenta che l'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dotandolo di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011 e destinando le relative risorse alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi.

Da ultimo l'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011, tra l'altro, rfinanzia con 50 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo predetto e stabilisce che alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario¹⁴³.

Si osserva che l'articolo 13, comma 3-*quater* riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), le quali prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Quanto all'obbligo di rendicontazione annuale da parte degli enti locali, si ricorda che l'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede il rendiconto - che documenta i risultati ottenuti anche in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento - dei contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali, da presentare all'amministrazione erogante entro il termine perentorio di sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

¹⁴³ Con i seguenti decreti ministeriali sono stati individuati i soggetti beneficiari e gli interventi da realizzare nonché è stata ripartita tra gli stessi quota parte dei contributi: D.M. 25 febbraio 2010, il D.M. 9 giugno 2010, il D.M. 28 ottobre 2010, il D.M. 10 febbraio 2011. e il D.M. 16 maggio 2011.

Articolo 9

(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-*bis*) e per l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».

2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. I soggetti di cui al comma 1, lettera *a*), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito

d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.».

3. Dopo l'articolo 2783-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2783-*ter* (*Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea*). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione n.2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.».

La disposizione intende potenziare le procedure per l'accertamento in materia doganale.

Il comma 1 aggiunge un periodo al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990 che provvede al riordino degli istituti doganali e alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in attuazione delle direttive CEE sulle procedure di immissione in libera pratica delle merci nonché di esportazione delle merci comunitarie.

Il citato articolo 11, dedicato alla revisione dell'accertamento e alle attribuzioni e poteri degli uffici doganali, è quindi novellato al comma 4 attribuendo al Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, al Direttore provinciale, le autorizzazioni per le richieste gli accessi, le ispezioni e le verifiche che sono disciplinati dagli articoli 51 e 52 delle disposizioni sull'IVA (D.P.R. n.633 del 1972).

In particolare, l'articolo 51 definisce le attribuzioni e i poteri degli Uffici IVA in sede di accertamento, ispezione o verifica, mentre l'articolo 52 disciplina le

modalità degli accessi, ispezioni e verifiche. Secondo i commi 6-bis e 7 dell'articolo 51, l'autorizzazione per procedere all'attività ispettiva sul flusso dei rapporti finanziari e sui flussi di merci, al fine di acquisire i necessari elementi di conoscenza dai soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria o creditizia (banche, Poste italiane s.p.a e simili), è rilasciata dal direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o dal Direttore regionale della stessa: in virtù della novella, il potere autorizzatorio in parola è altresì riconosciuto al Direttore interregionale e al Direttore provinciale con riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il riordino degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo sono disposti dal decreto legislativo 374 del 1990 in attuazione delle direttive CEE e della legge n. 349 del 1989 che ha delegato il Governo ad adottare norme :

- per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale;

- per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette; in materia di contrabbando;

- in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai detti magazzini generali;

- nonché ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e consumo.

La normativa comunitaria cui il Governo è chiamato a dare compiuta attuazione concerne l'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci nonché quelle di esportazione delle merci comunitarie (direttive CEE nn.79/695; 82/57; 81/177; 82/347). A tal fine il riordino dell'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte dirette viene adeguato - nel rispetto della sicurezza fiscale - alle esigenze della produzione e dei traffici nonché alle esigenze di funzionamento delle Comunità europee (articolo 1, L. 349/1989).

In merito, si segnala che con Decisione n. 624 del 23 maggio 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato istituito un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013), già avviato con Dogana 2007, a sostegno della realizzazione della dogana elettronica.

Il **comma 2** novella il testo unico in materia di imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo 504 del 1995, cosiddetto testo unico sulle accise) inserendo il comma *8-bis* all'articolo 53, che individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e stabilisce i relativi adempimenti. Ad eccezione dei soggetti che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, gli altri soggetti, come individuati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 53, presentano una dichiarazione di consumo annuale contenente le indicazioni relative:

- alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero di partita IVA, all'ubicazione dell'eventuale officina;
- e a tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di distribuzione (comma 8).

Con il comma 8-*bis* i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (quindi i "venditori") dovranno indicare - fra gli elementi necessari all'accertamento del debito di imposta, ai fini della compilazione della dichiarazione annuale - i consumi fatturati nell'anno con applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

La *ratio* della novella - si evince dalla relazione governativa - è di dirimere i dubbi interpretativi sorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico che ha comportato la separazione fra attività di vendita e attività di distribuzione.

Il **comma 3** inserisce, dopo l'articolo 2783-*bis* del codice civile (che equipara i crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ai crediti dello Stato per l'IVA), l'articolo 2783-*ter* che così dispone - ai fini dell'applicazione delle disposizioni sull'ordine dei privilegi - analoga equiparazione ai crediti dello Stato per l'IVA per i crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea, elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) della Decisione n. 2007/436/CE/Euratom.

Trattasi:

- dei prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi,
- dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi,
- dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La novella recepisce - secondo quanto illustrato nella relazione governativa - una sollecitazione più volte ribadita dalle istituzioni comunitarie.

Articolo 10

(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) o *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della

legge 16 marzo 2006 n.146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.

2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-*bis* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.»;

b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere le seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322,323» e dopo le parole: «416-*bis*» sono inserite le seguenti: «644,»; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna,

ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.».

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, al fine di:

a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;

b) assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;

c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;

f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.

4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:

a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera *l*) è soppressa.

6. Nell'ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.

7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera *p*) è soppressa.

9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.

In virtù del **comma 1**, a fini di controllo di particolari forme di gioco pubblico (*slots*)¹⁴⁴, i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) possono "spacciarsi" per giocatori e, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo¹⁴⁵, effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista - previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione

¹⁴⁴ Nel Doc. XXIII n. 8 della XVI legislatura (Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito approvata dalla Commissione nella seduta notturna del 20 luglio 2011), la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, scrive: "Con riferimento alla problematica della compatibilità della nostra legislazione in materia di giochi *on line* e con *slot machine* rispetto al resto dell'Europa, anche i rappresentanti dell'AAMS hanno espresso l'auspicio che il nostro Paese si muova in una direzione maggiormente restrittiva. La legge 7 luglio 2009, n. 88, ha comunque obbligato alla tracciatura centralizzata dei dati anagrafici dei giocatori, compreso il loro codice fiscale. L'AAMS sta costantemente implementando il nuovo sistema di controllo ed inoltre riferisce che i concessionari hanno informalmente comunicato che, attraverso detta innovazione, i tentativi di frode attraverso il gioco *on line* si sarebbero abbattuti dell'80-90 per cento. Da ultimo, è stato ricordato come la cosiddetta legge di stabilità 2011 abbia introdotto nuove e più rigorose regole di accesso al mercato del gioco, consentendo alla stessa AAMS una maggiore possibilità di controllo attraverso la concessione delle autorizzazioni. Nel corso del 2010 si è insediato presso l'AAMS il «Comitato di alta vigilanza», del quale fanno parte il direttore generale e gli esponenti delle tre Forze di polizia. L'operatività di questo organismo è iniziata nel 2011, con lo scopo di pianificare e coordinare interventi sempre più strutturati e sistematici sul territorio" (p. 23).

¹⁴⁵ Costituito con le risorse AAMS per non oltre centomila euro annui; in esso convergono anche le eventuali vincite, secondo la previsione della stessa disposizione.

autonoma dei monopoli di Stato - anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri e per la Guardia di Finanza.

Trattandosi di attività espletate al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori, la relativa disciplina - che sarà emanata con regolamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa - non potrà discostarsi da quanto previsto, in ordine alle cause di giustificazione esistenti per gli "agenti sotto copertura", dagli articoli 51 del codice penale¹⁴⁶ e 9 della legge 16 marzo 2006 n.146¹⁴⁷. Si rammenta che le attività sotto copertura hanno ricevuto una recente disciplina unitaria, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e che la giurisprudenza sostiene che, col "prevedere attività di agente provocatore svolte sotto copertura per combattere gravissimi delitti, tassativamente indicati", si opera mediante "norme eccezionali, che vanno interpretate restrittivamente, e che non possono estendersi oltre i casi espressamente indicati"¹⁴⁸.

La disposizione del **comma 2** (cfr. il testo a fronte della novella nell'apposito *dossier*), **alla lettera a)**, prevede l'estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti di familiari (parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi. Sul punto si prosegue nell'evoluzione legislativa che - a fronte delle critiche espresse sulla formulazione dell'articolo 1 comma 77 della legge di stabilità 2011, che appariva limitarsi a richiedere una verifica della solidità patrimoniale delle concessionarie¹⁴⁹ - aveva visto il comma 24 dell'art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 introdurre un ulteriore requisito certificatorio antimafia per le società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici: essa deve riferirsi anche ai soci

¹⁴⁶ Si tratta della norma che regola, come scriminante, l'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere: a quest'ultima fattispecie si faceva tradizionalmente risalire l'attività dell'agente provocatore (Cass. Pen., sez. prima, sentenza n. 6302 del 19/05/99), prima dell'esplicita tipizzazione dell'agente sotto copertura nella legislazione dell'ultimo decennio. L'articolo 51 cit. è oggetto di clausola di salvaguardia anche al comma 1 dell'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante una speciale causa di giustificazione per il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate, laddove non integrino delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.

¹⁴⁷ "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001": qui la causa di giustificazione copre l'acquisizione, da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, di elementi di prova in ordine: ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale; ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ai delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ai delitti previsti dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ai delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione.

¹⁴⁸ Cassazione – Sezione terza penale– sentenza 5 maggio-22 settembre 2004 – n. 37074.

¹⁴⁹ Sull'assetto societario delle concessionarie si era soffermato il rapporto CNEL novembre 2011 "La filiera del gioco in Italia: prospettive di tutela e promozione della legalità", p. 12.

persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. L'ulteriore sviluppo operato con la disposizione in commento è che tale documentazione precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.

La norma della **lettera b)** prevede, da un lato, l'estensione dei reati che ostano alla partecipazione a gare ad evidenza pubblica o a concessione per giochi (inclusendo i reati contro la pubblica amministrazione, le dichiarazioni fiscali fraudolente e l'usura); dall'altro lato, la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici (ma anche al mantenimento dei relativi titoli concessori) nel caso che i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara. Si rammenta che la citata relazione della Commissione antimafia richiedeva, invece, una modifica all'articolo 88 del TULPS, nella quale si stabilisse che la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente a soggetti che abbiano in precedenza ottenuto concessione o autorizzazione da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse o comunque a soggetti all'uopo incaricati dal concessionario¹⁵⁰.

L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento e la determinazione degli stanziamenti a premi sono oggetto di una normativa di settore, su cui impatta il **comma 3**: per esso, dovrà essere emanato un regolamento che rechi modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169.

¹⁵⁰ Doc. XXIII n. 8 della XVI legislatura (Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito approvata dalla Commissione nella seduta notturna del 20 luglio 2011), pp. 57-58.

Ai sensi del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, l'UNIRE¹⁵¹ destina annualmente quote adeguate dei proventi derivati dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:

- sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;
- incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;
- iniziative previdenziali ed assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;
- finanziamento degli ippodromi per la gestione e il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
- costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
- realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;
- ricerca scientifica nel settore del l'allevamento, dell'allenamento e dell'*antidoping*;
- controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;
- promozione dell'attività ippica;
- formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

Successivamente, era intervenuto l'articolo 14, comma 28 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, nel quale si prevedeva che l'UNIRE fosse trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI¹⁵².

La previsione in commento non contrasta con i compiti dettati dal decreto-legge del 2011: **la lettera a)** prescrive che le modifiche alla normativa vigente siano volte a "razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica" (che secondo la relazione governativa al disegno di legge di conversione soffre di un decremento della raccolta delle scommesse, iniziato nel 1999); **la lettera b)** tende ad assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche (il che può ulteriormente precisare lo scopo di revisionare i meccanismi di programmazione delle corse enunciato nel 2011); **la lettera d)** tende ad assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il

¹⁵¹ L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) era l'ente di diritto pubblico che sovrintendeva all'attività ippica e ai settori ad essa connessi, dalle corse e dall'allevamento di cavalli, all'amministrazione dei fondi destinati ad essi.

¹⁵² Per quanto riguarda le Agenzie, si tratta di strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. Le Agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (il quale, per la norma del 2011, è però l'unico titolare del potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia); **la lettera f)** tende a realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo (il che è perfettamente sovrapponibile con i compiti - enunciati nel 2011 - di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, di gestire i libri genealogici, di disciplinare le manifestazioni ed i piani e programmi allevatoriali).

Residua però il dubbio che il regolamento individuato fuoriesca dall'ambito meramente organizzativo¹⁵³, per affrontare anche la questione - individuata dal citato articolo 14 comma 28 tra i compiti della nuova Agenzia - dell'affidamento, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse. Infatti **la lettera c)** dei criteri dettati nella norma in commento enuncia lo scopo di improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità (nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie), mentre **la lettera e)** chiede di operare una ripartizione dei proventi, al netto delle imposte, tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI.

La problematica dell'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli, la cui concessione spettava esclusivamente all'UNIRE, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in effetti era stata oggetto di analisi nell'ambito della Determinazione n. 41/2010 della Corte dei conti, di approvazione della relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per gli esercizi 2006 e 2007. Vi si ricordava che "il decreto ministeriale 16 dicembre 1999 (G.U. 22 dicembre n. 299), determinando le modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli, ne dispone la distribuzione da parte dell'UNIRE in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta e prevede che, nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del segnale stesso siano stabilite dall'UNIRE, previa approvazione dei Ministri delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Attualmente la materia TV è affidata alla Società Teleippica s.r.l.. La Comunità Europea, all'uopo interpellata, ha posto in risalto l'incompatibilità esistente tra il principio di trasparenza e l'obbligo della pubblicità derivante dal Trattato CEE (ora UE) con riferimento alla libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi e ciò in relazione al rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a suo tempo disposte dall'UNIRE senza procedura concorsuale (cfr. sentenza Corte di giustizia della Comunità europea del 13/9/2007 nella causa C-260/04). Per porre rimedio alla predetta problematica era già stato emanato il d.l. 149/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 184/2008, che, in particolare, al

¹⁵³ Essendo diverso da quello, pure emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono emanati gli statuti relativi alle Agenzie, secondo la procedura, richiamata dal decreto del 2011, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (sia pure nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

comma 1 dell'art. 1-*bis*, dettava all'AAMS (Azienda autonoma dei monopoli di Stato) specifiche disposizioni finalizzate ad introdurre una apposita procedura selettiva (da adottare in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla citata sentenza, revoca stabilita al 31/1/2009 dall'art. 4-*bis* del d.l. n. 59/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 101/2008)".

Nella stessa logica il **comma 4** prescrive¹⁵⁴ che la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli - dagli attuali 50 centesimi - è ribassata fino a 5 centesimi (pur potendo oscillare fino ad un euro, con provvedimento amministrativo¹⁵⁵ dettato in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche); si tratta di una previsione che, secondo la relazione governativa, tende a rendere più accattivante la scommessa, fermo restando che l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro.

Il **comma 5** affronta una conseguenza della norma del 2011 secondo cui l'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Nella citata Determinazione n. 41/2010 della Corte dei conti, si ricordava una situazione di conflittualità tra l'ente e le Società di corse, che, peraltro, rivestono una natura giuridica privata¹⁵⁶. Ecco quindi il contesto nel quale la norma in

¹⁵⁴ Con norma la cui decorrenza precede la pubblicazione del decreto-legge di un mese.

¹⁵⁵ Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

¹⁵⁶ «In materia tributaria - proseguiva la Corte dei conti - la difesa dell'ente è stata prevalentemente affidata ad uno studio specializzato, mentre in materia civile il patrocinio è stato affidato talora all'Avvocatura dello Stato, talora ad avvocati del libero foro. Per le controversie instaurate successivamente al 1° gennaio 2004 l'ente ha ritenuto di far presente che non era possibile, allo stato, esprimere valutazioni circa il possibile esito dei giudizi. Nell'ambito del suddetto contenzioso, assume particolare rilievo la materia dei c.d. "minimi garantiti", su cui già la relazione della Corte dei conti per l'anno 2003 si è espressa nei seguenti termini "... Con il decreto 21 dicembre 1999 era stato disposto il rinnovo di 329 concessioni storiche, stipulando, conseguentemente, le relative convenzioni ed estendendo a queste l'istituto dei minimi garantiti, già in vigore per le nuove concessioni. Con provvedimenti normativi e regolamentari, successivamente, è stata effettuata la individuazione dei criteri di ridefinizione delle condizioni economiche, facendo salvo il diritto di recesso, e delle relative garanzie nel rispetto del principio della riduzione equitativa della vigente misura del minimo garantito, prevedendo un incremento di tale misura direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse, fino alla scadenza della concessione. Più di recente il D.L. n. 209/2002, convertito nella legge n. 265/2002 ha operato una sospensione sino al 31 gennaio 2003 degli effetti dei provvedimenti dell'AAMS di revoca delle concessioni adottati a seguito delle inadempienze dei concessionari. Da ultimo il D.L. n. 147/2003, convertito nella legge n. 200/2003, ha ulteriormente ridefinito la questione concedendo una sorta di "condono" attraverso una riduzione degli importi ancora dovuti pari al 33,3% nei confronti di coloro che hanno aderito al successivo Decreto interministeriale, rateizzabili in otto rate annuali sino alla scadenza della concessione nell'anno 2001. La rideterminazione del minimo garantito è stata effettuata dal Decreto interministeriale 10 ottobre 2003" ... "la situazione finanziaria relativa ai prelievi effettuati dai concessionari dell'ente non versati ed i minimi garantiti da parte dei concessionari a favore dell'ente è riportata nel prospetto che segue ..." "... Il totale complessivo da incassare al 31/12/2004 dalle Agenzie Storiche è pari a euro 19.557.814,44 ... il totale complessivo da incassare al 31.12.2004 dalle Agenzie AAMS é pari ad euro 50.992.548,57". Si fa presente che a partire dal 2002 il disegno complessivo di regolamentazione delle scommesse, il controllo e l'organizzazione del mercato e della rete di raccolta è curato dall'AAMS, mentre all'UNIRE sono destinate somme residue di premi - detratti, l'aggio per la rete di raccolta e la relativa imposta - se provenienti da scommesse sulle corse dei cavalli, finalizzate al

commento dispone la possibilità di una definizione, anche in via transattiva, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie. I criteri con cui AAMS, MiPAAF e ASSI procederanno, relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., contemplano, a decorrere dal 1° gennaio 2012¹⁵⁷, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI; relativamente alle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, invece, la definizione, in via equitativa, contempla una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari.

Per l'effetto di tali riparti, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme - accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione - alle finalità di finanziamento del monte premi delle corse (cui era destinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata all'UNIRE). Inoltre, non sarà più possibile - nella determinazione delle modalità di distribuzione del gioco su base ippica - contemplare forme di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: la relativa norma abilitante viene soppressa, il che sottrae ai richiedenti l'integrazione a titolo di "minimo garantito" (a fronte dell'omessa determinazione delle "misure di salvaguardia" previste dall'art. 38, comma 4 D.L. n. 223 del 2006) l'elemento che ne determinò la vittoria in giudizio con sentenza al TAR Lazio della II sezione-Roma 7 novembre 2011¹⁵⁸.

Il **comma 6** ricava, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica: essa è attinta dalla somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro che era nelle disponibilità del MiPAAF per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni

funzionamento di tutta l'attività ippica; dall'allevamento e selezione delle razze ai premi per le corse ed il funzionamento degli ippodromi.» (pp. 7-8).

¹⁵⁷ Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS.

¹⁵⁸ In base all'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel contenuto dell'art. 6 CEDU «rientra il divieto per lo Stato contraente, che sia parte in un giudizio, di legiferare nella materia oggetto di giudizio in corso ingerendosi così nell'amministrazione della giustizia». E, secondo quanto precisato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l'ordinanza n. 22260 del 4 settembre 2008 (richiamando la sentenza della Corte di Strasburgo del 21 giugno 2007, in causa n. 12106/03 fra *Scanner de l'Ouest* e altri contro Stato francese), per configurare detta ingerenza è sufficiente che lo Stato, parte del giudizio, «possa conseguire, dall'applicazione della nuova normativa, la positiva definizione della controversia in suo favore». Per una valutazione del parametro così enunciato, quale norma interposta invocata nel giudizio di costituzionalità delle leggi, cfr. però sentenze della Corte costituzione nn. 1/2011 e 311/2009, che nella concreta fattispecie hanno giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale così argomentate.

nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.

Il **comma 7** consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A.¹⁵⁹, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile¹⁶⁰, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con il decreto legge n. 35/2005, sono state disciplinate l'attività e il funzionamento di ISA (art. 10-ter) in particolare configurando un ruolo specifico per l'Istituto in merito alla "valutazione, ammissione e gestione" dei contratti di filiera e dei contratti di programma nei quali siano presenti iniziative specifiche per il settore agricolo e agroalimentare. In entrambi i casi sono rimaste comunque ferme le competenze attribuite al CIPE relativamente all'"approvazione" di entrambi gli strumenti della programmazione negoziata. La norma (comma 9 dell'art. 10-ter) aveva quindi autorizzato il dicastero agricolo ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.A. le partecipazioni da entrambi possedute in ISA e loro attribuite nelle misura rispettivamente del 60% e del 40% all'atto della costituzione della società. Successivamente l'art. 10-ter del D.L. n. 203/2005 ha disposto il trasferimento di talune risorse dalla società per azioni Sviluppo Italia Spa, alla società ISA. In particolare era stato disposto che (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), in coerenza con la Relazione 2004 predisposta da Sviluppo Italia ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, fosse trasferito il seguente patrimonio: il credito risultante dal finanziamento ad ISA S.p.a. erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a euro 200 milioni di euro (co. 1, lett. a); le partecipazioni acquisite sia dalla *ex-RIBS Spa* (era la *holding* finanziaria pubblica che operava nel settore agroalimentare) sia da Sviluppo Italia Spa, nonché i relativi crediti derivanti dai finanziamenti erogati (co. 1, lett. b e c); le disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), pari a 50 milioni di euro (co. 1, lett. d); il debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto dalla *ex-RIBS* per gli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 423/1998, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato (co. 1, lett. e); gli impegni già assunti da Sviluppo Italia Spa, anche relativi ad iniziative non ancora attuate (co. 2, lett. a); le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000 (co. 2,

¹⁵⁹ Si tratta di una finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare, istituita nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia: è un ente interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che promuove progetti di sviluppo agroindustriale ed alla quale è stato attribuito il compito di assumere partecipazioni, in società operanti in agricoltura e nell'agro-alimentare, e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

¹⁶⁰ La legge di stabilità 2012 prevedeva che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) fosse autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 32,4 milioni di euro, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014 e, entro il 31 gennaio 2014, la somma di 9,2 milioni di euro.

lett. b). Attraverso l'abrogazione poi disposta dal comma 9 dell'art. 10-ter, il trasferimento di competenze verso ISA si estese agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90 del 2002, una volta attribuiti alla società per il risanamento del settore saccarifero. In conseguenza dell'estensione delle proprie competenze, la società ISA è stata anche chiamata a fornire il proprio supporto tecnico al Ministero, in merito ai progetti di riconversione presentati dalle imprese saccarifere per gli impianti industriali dove la produzione di zucchero era destinata a cessare (D.L. n. 2/2006, articolo 2. co. 3). L'art. 28 co. 1-bis del D.L. n. 248/2007 ha anche disposto che il trasferimento di risorse a suo tempo posto a carico di Sviluppo Italia si completasse con il trasferimento aggiuntivo di 150 milioni di euro per i compiti istituzionalmente assegnati alla società in favore della filiera agroalimentare. Per ulteriormente rafforzare la società, l'ISA è stata anche autorizzata ad acquisire per incorporazione - a costo zero - la società Buonitalia con le risorse alla stessa attribuite a suo tempo dall'art. 10 comma 10 del DL n. 35/2005.

Il **comma 8** consente una razionalizzazione del palinsesto dei giochi pubblici, abrogando la norma che prevede che AAMS con decreti direttoriali possa disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo: per la relazione si tratta di una tipologia di gioco (cd. resto in gioco) la cui raccolta non è mai stata avviata, per cui va rimossa dall'ordinamento. Si segnala però che essa è prevista dal decreto direttoriale 12 ottobre 2012, di cui proprio il comma 9 dell'articolo in commento dispone la salvezza, sia pure limitatamente a quelle "utili al fine di assicurare le maggiori entrate" di cui all'articolo 2 comma 3 del D.L. 138/2011.

Questa tipologia di gioco era stata prevista dall'articolo 12 del D.L. 39/2009 (decreto Abruzzo), nel quale, al fine di assicurare maggiori entrate da destinare alla copertura del decreto, l'AAMS fu autorizzata:

- indire nuove lotterie ad estrazione istantanea ("Gratta e vinci");
- adottare ulteriori modalità di gioco del lotto¹⁶¹ nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere;
- concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota;
- consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
- variare i criteri di ripartizione della posta di gioco del concorso pronostici su base ippica denominato «V7» (ex «Totip»), aumentando la quota destinata al

¹⁶¹ Dopo un primo intervento (decreto-legge n. 149 del 2008) che aveva prorogato sino al 1° luglio 2009 l'affidamento della gestione del gioco dell'Enalotto all'attuale concessionario (Sisal S.p.A.), in attesa della piena operatività dell'assegnazione in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, il D.L. n. 185 del 2008 aveva recato disposizioni relative alla determinazione del prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato, nonché al finanziamento del CONI e dell'UNIRE (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine). La legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009), poi, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale intervenne sulla materia dei giochi a distanza (giochi *on line*): furono previste 200 nuove concessioni novennali da assegnare secondo specifici requisiti e condizioni. In particolare, i nuovi concessionari sono tenuti a operare tramite il sistema centrale dell'AAMS, mentre il giocatore deve stipulare con il concessionario un apposito contratto di "conto di gioco".

- montepremi (dal 50 al 65%) e riducendo le quote destinate alle entrate erariali (dal 25 al 10%) e in favore dell'UNIRE (dall'11,29 al 6,29%);
- adeguare il regolamento sui giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (D.M. n. 186 del 2007), al fine di prevedervi la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e la raccolta di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (aliquota del 20% delle somme non restituite al giocatore);
 - prevedere per le scommesse a quota fissa l'aliquota d'imposta unica sulle giocate pari al 20% della raccolta, nonché fissare la posta unitaria di gioco in 1 euro;
 - prevedere poteri di controllo più penetranti da parte dei concessionari della rete telematica e maggiori sanzioni nei confronti dei gestori di macchinette da gioco;
 - attuare la sperimentazione e l'avvio di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco mediante videoterminali ("*video lotteries*");
 - prevedere la possibilità per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco;
 - fissare in 1 euro la posta unitaria per le scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi per i quali il limite di vincita non potrà superare 50.000 euro;
 - rideterminare le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio al fine di contrastare concorsi a premio che mascherino giochi gestiti dall'AAMS;
 - disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Il **comma 9** consente il consolidamento delle entrate da giochi, confermando con norma di rango primario il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2011, n. 265, che era stato impugnato e sospeso¹⁶², in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari. Il decreto, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5mld di euro annui.

¹⁶² Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), decreto n. 00166/2012 REG.PROV.CAU. del 13 gennaio 2012, confermato dall'ordinanza collegiale n. 00300/2012 REG.PROV.CAU. si ricorso della Soc. Hbg Connex Spa n. 00188/2012 REG.RIC.: nel ritenere che sussistono i presupposti per accogliere l'istanza cautelare siccome proposta, disponendosi nel contempo la fissazione dell'udienza di merito alla data del 4 aprile 2012, l'ordinanza citata rilevava "che, allo stato degli atti ed all'esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, emergono profili di fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, in particolar modo in ordine alla contestata legittimità della previsione, contenuta nelle espressioni amministrative provvedimentali dell'Amministrazione resistente, piuttosto che in necessarie disposizioni di fonte primaria, circa l'obbligo "imposto al concessionario di effettuare un prelievo erariale del 6 per cento sulle vincite" (per come testualmente indicato nel decreto presidenziale reso nel presente giudizio che in questa sede il Collegio ritiene di dover confermare) nonché con riferimento alle constatate difficoltà tecniche che rendono, allo stato, impossibile l'adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi".

Il D.L. n. 138 del 2011 aveva attribuito all'AAMS il compito di emanare con propri decreti entro il 12 ottobre 2011 disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. In attuazione di questa norma era stato emanato il decreto 12 ottobre 2011 dell'AAMS che individuava le seguenti linee di intervento:

- Lotto e *10&Lotto*, con rimodulazione dell'orario di raccolta, dell'importo delle giocate, dell'incremento del *payout*, l'introduzione di nuove sorti e concorsi a tema in concomitanza con particolari eventi o festività di rilievo nazionale.
- SuperEnalotto e *Win for Life*, con una nuova modalità di estrazione del SuperEnalotto condivisa con altri paesi europei con un'unica estrazione settimanale autonoma e distinta dalle altre e il *restyling* del gioco *Win for life*.
- Lotterie a consumo, con l'avvio della gara sulle lotterie a consumo effettuate con il resto della spesa nei grandi supermercati (c.d. Resto in gioco)¹⁶³.
- applicazione di un prelievo sulle vincite pari al 6% sulla parte delle vincite eccedenti i 500 euro relative alle Videolotterie, Gratta e Vinci e SuperEnalotto (e giochi accessori, comprensivi della modalità online, come il Win for Life, e il "Si vince tutto"). Il prelievo del 6% non riguarderà le seguenti categorie di gioco: Scommesse ippiche e sportive, Bingo, Lotterie tradizionali (Lotteria Italia) e tutti i giochi a distanza (esclusi quelli sopra menzionati) che restano soggetti all'attuale normativa di settore.
- Videolotterie (VLT), con l'anticipo al 2012 dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) al 4%. Dal 2013 il PREU sarà del 4,5%.
- Newslot, con una riduzione del PREU pari all'11,8%. Per il 2013 e 2014, una volta assicurati gli effetti diretti al miglioramento degli investimenti in chiave di sicurezza, il PREU passerà al 12,7%; contemporaneamente il *pay out* (la percentuale che torna in vincita ai giocatori) sarà portato dal 75 al 74%. Dal 2015 il PREU passerà al 13%: rispetto ad oggi si avrà, quindi, un aumento di aliquota di circa 0,8 punti percentuali.

A valle di tale decreto del direttore AAMS sono stati emanati il 16 dicembre 2011 tre decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, con cui vengono dettate le modalità di applicazione: il Ministero ha precisato che alle vincite effettuate dal 1° gennaio 2012 si applica un diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500 euro, e i premi eccedenti tale importo sono corrisposti al netto della ritenuta, da applicarsi al momento del pagamento al vincitore.

¹⁶³ Sul punto, peraltro, andrebbe garantito il coordinamento con il comma 8: v. *supra*.

Articolo 11

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».

2. All'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è il terzo periodo è soppresso.

4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«303. - *(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla*

importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana). – 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la

differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.».

5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.»

b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.».

6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difforni da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

7. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il sequestro è eseguito nel limite:

a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;

b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;

b) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se

l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;

b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.

1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.

1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.»;

2) al comma 5, lettera *a)*, le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;

3) al comma 5, lettera *b)*, le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;

d) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro;

b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.»;

2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.

Il **comma 1** dell'articolo in commento interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 inserendo, dopo il comma 4, un nuovo comma *4-bis* volto a prevedere che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo *5-quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.

Il successivo **comma 2** modifica il sopra richiamato articolo *5-quinquies* del decreto legge n. 203 del 2005, sopprimendo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo citato¹⁶⁴. Analogamente il **comma 3** modifica il sopra richiamato

¹⁶⁴ Si riporta qui di seguito per completezza il testo del citato comma 3 nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in esame: " 3. *Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12*

articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002, sopprimendo il terzo periodo del comma 4 del medesimo¹⁶⁵. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento, le previsioni dei commi 2 e 3 rappresentano interventi di coordinamento conseguenti all'introduzione della previsione di cui al predetto comma 4-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997. In sostanza, in conseguenza dell'introduzione della nuova ipotesi sanzionatoria, viene soppressa la previsione relativa all'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate.

Passando all'esame del **comma 4**, secondo la relazione di accompagnamento, l'esperienza operativa dell'Amministrazione doganale avrebbe evidenziato la necessità di rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali. Con il predetto comma 4 si è provveduto, quindi, a sostituire l'articolo 303 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per rafforzarne il dispositivo sanzionatorio. In particolare si è provveduto a stabilire che, se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa è calcolata come segue:

dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili."

¹⁶⁵ Si riporta qui di seguito per completezza il testo del citato comma 4 nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in esame: "4. *Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso."*

- a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
- b) per i diritti da 500,1 al 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
- c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
- d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
- e) per i diritti oltre i 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a 10 volte l'importo dei diritti¹⁶⁶.

I **commi 5 e 6** sono volti invece a rafforzare, secondo la relazione di accompagnamento, la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica. Vengono in particolare modificati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1¹⁶⁷ dell'articolo 50 e dal comma 5¹⁶⁸ dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e viene inserito un comma aggiuntivo

¹⁶⁶ Si riporta qui di seguito per completezza il testo del richiamato articolo 303 nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione: *"Art. 303. - (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana). – Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. La precedente disposizione non si applica: a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempre che il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa."*

¹⁶⁷ Si riporta qui di seguito il testo del citato comma 1 dell'articolo 50 nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione: *"1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro."*

¹⁶⁸ Si riporta qui di seguito il testo del citato comma 5 dell'articolo 59 nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione: *"5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro."*

all'articolo 1 del decreto legge n. 262 del 2006, che richiama l'applicazione della previsione sanzionatoria di cui al predetto articolo 50.

La relazione rammenta al riguardo che i citati articoli 50 e 59 del testo unico di cui al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, puniscono le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti in questione, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante. La relazione di accompagnamento sottolinea come la tempestiva e corretta dichiarazione da parte dei soggetti obbligati sia fondamentale per la possibilità di effettuare analisi sui dati al fine di far emergere incongruenze e possibili frodi, particolarmente onerose per le casse dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali in considerazione degli elevati importi delle imposte e delle addizionali previste per i prodotti in questione, mentre la recente comparsa di ulteriori tipologie di soggetti obbligati che si pongono in posizione intermedia nella filiera della distribuzione aumenterebbe la necessità di poter disporre di dati corretti per confrontare quanto dichiarato dagli operatori in occasione di ciascun trasferimento ed effettuare verifiche. Sempre secondo la relazione di accompagnamento, finora gli importi di questo tipo di sanzione, specialmente per i grandi operatori, non avrebbero costituito un valido deterrente alla compilazione approssimativa, incompleta o errata delle dichiarazioni e occorrerebbe pertanto rafforzare il dispositivo sanzionatorio in oggetto, rendendolo più adeguato.

Il **comma 7** fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale in riferimento a quelle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che i soggetti obbligati ad inviare gli atti in questione devono provvedere entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del comunicato di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 225 del 2010 (vedi *infra*). In caso di mancato adempimento di tale obbligo si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23¹⁶⁹. Quest'ultimo stabilisce la quadruplicazione, a decorrere dal 1° luglio 2011¹⁷⁰, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo altresì che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

L'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78¹⁷¹, commi 7-13, disciplina l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari non censite. Il comma 7 fissa all'Agenzia del territorio il termine del 30 settembre 2010 per adempiere a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 36, secondo periodo del decreto-legge n. 262 del 2006¹⁷². In base alla disposizione richiamata da ultimo l'Agenzia del territorio deve

¹⁶⁹ *Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.*

¹⁷⁰ Tale termine, originariamente fissato al 1° maggio 2011, è stato prorogato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

¹⁷¹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁷² *Decreto-legge. 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. L'elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubblicizzato, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale. I commi 8 e 9 prevedono poi che, entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi comunicati ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio, devono presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Ai sensi del comma 10, in caso di inottemperanza dell'obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali, previste dal decreto del Ministro delle finanze (nel testo, "decreto ministeriale") del 19 aprile 1994 n. 70125. Gli oneri relativi all'attribuzione provvisoria sono a carico dell'interessato e sono determinati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010.

Successivamente, l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225¹⁷³, ha differito al 30 aprile 2011 il termine del 31 dicembre 2010 di cui ai citati commi 8, 9 e 10 dell'articolo 19 del decreto legge n. 78 del 2010. Inoltre, lo stesso comma 5-*bis* ha disciplinato la procedura di notifica dell'attribuzione della rendita presunta disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente. E' stata inoltre disposta una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Si è altresì chiarito che le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi del già citato comma 7 dell' articolo 19 del decreto legge n. 78 del 2010, a far data dal 2 maggio 2011.

¹⁷³ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il **comma 8** dell'articolo in commento reca modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195¹⁷⁴ elevando la misura delle sanzioni e dell'oblazione previste in caso di violazione della normativa valutaria in tema di obblighi di dichiarazione nel trasporto di denaro contante¹⁷⁵.

In particolare, con riferimento al sequestro, la norma riduce nel limite del 30 per cento la misura del sequestro, qualora il denaro che si tenta di trasferire non superi di 10.000 euro la soglia prevista dall'articolo 3 (10.000 euro); quando, invece, l'eccedenza sia superiore a 10.000 il sequestro è eseguito nel limite del 50 per cento.

Con riferimento all'oblazione, la norma in esame eleva gli importi e restringe i requisiti per l'utilizzo della stessa. Infatti, il soggetto cui è stata contestata la violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

- a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;
- b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.

Rimane fermo, in ogni caso, che la somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro. Vengono inoltre dettate nuove disposizioni sulle modalità di pagamento, che può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta, con eventuale prove dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane dalla Guardia di finanza che le ha ricevute.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando:

- a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia dei 10.000 euro superi 40.000 euro (in luogo dei precedenti 250.000);
- b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni (in luogo dei precedenti trecentosessantacinque

¹⁷⁴ *Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.*

¹⁷⁵ L'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008, nel testo previgente, prevedeva che chiunque entrava nel territorio nazionale o ne usciva trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro dovesse dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'articolo 6 dello stesso provvedimento prevedeva il sequestro, nel limite del 40 per cento, dell'importo in eccedenza rispetto al limite dei 10.000 euro. Il danaro contante sequestrato garantiva con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative. L'articolo 7 disciplinava quindi l'oblazione, consentendo al soggetto cui era stata contestata la violazione suddetta di chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta (comunque non inferiore a 200 euro) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro. L'articolo 8 disciplinava poi il procedimento per l'irrogazione della sanzione per coloro i quali scelgono di non avvalersi della facoltà di oblazione, disponendo al comma 3 che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui si determina la somma dovuta e se ne ingiunge il pagamento doveva essere adottato entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione della violazione, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8. L'articolo 9 stabiliva la sanzione per la violazione dell'articolo 3: la sanzione amministrativa pecuniaria era fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di 10.000 euro, con un minimo di 300 euro.

giorni) antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Con riferimento al procedimento per l'irrogazione della sanzione, la norma in esame estende il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto motivato che determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Il termine perentorio di centottantagiorni decorre, infatti, dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.

Con riferimento alla sanzione, rispetto alla disciplina previgente, questa è diminuita per le violazioni più lievi ed è aumentata rispetto a quelle più gravi.

Infatti la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro;

b) dal 30 al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.

E' prevista inoltre l'applicazione, non più "*in quanto compatibili*" degli articoli 23, commi 1 e 3, 23-bis e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 (Testo unico delle norme in materia valutaria), in tema di criteri di determinazione delle sanzioni, principio di legalità e prescrizione delle sanzioni.

Articolo 12, commi 1-5
(*Contenzioso in materia tributaria e riscossione*)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-bis. - (*Aggiornamento degli atti catastali*) - 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso

proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.».

Con i **commi 1 e 2 dell'articolo 12** viene modificata la disciplina della revisione dell'accertamento definitivo in materia doganale.

Al riguardo, il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990 prevedeva, prima dell'entrata in vigore del decreto legge, che gli operatori potevano presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e che "*avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale [ora Direttore regionale], che provvede in via definitiva*". Questa seconda disposizione viene esplicitamente abrogata dalla

lettera a) del comma 1 dell'articolo 12. L'intervento si rende necessario - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - per ragioni di chiarezza e certezza potendosi ritenere che la disposizione, che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, dell'istanza di revisione dell'accertamento doganale, già risulti implicitamente caducata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito della devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie.

La successiva lettera b) del medesimo comma 1 dispone l'abrogazione del comma 7¹⁷⁶ dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, che prevede la possibilità di esperire la cd. "controversia doganale", a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica. Tale abrogazione - secondo la relazione di accompagnamento - si rende necessaria alla luce del quadro normativo comunitario che la considera un "rimedio di difesa amministrativa" e non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi.

Vengono comunque fatti salvi, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si segnala che l'intervento effettuato dal comma 1 dell'articolo in commento sul comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990 parrebbe rendere necessario un corrispondente intervento di coordinamento sull'articolo 22 del decreto medesimo che contiene un articolato rinvio al citato comma 6.

I **commi 3 e 4** dell'articolo 12 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 68 del predetto decreto legislativo disciplina il pagamento del tributo in pendenza di processo, l'articolo 69 detta disposizioni in tema di esecutività delle sentenze di condanna dell'ufficio al rimborso e l'articolo 70 regola il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in cosa giudicata¹⁷⁷.

¹⁷⁶ Si riporta qui di seguito il testo del citato comma 7: *"La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#)"*

¹⁷⁷ Si riporta qui di seguito per completezza il testo degli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992: *" Art. 68 Pagamento del tributo in pendenza del processo 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto*

La previsione di cui al nuovo articolo 69-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992 - introdotta con la lettera b) del comma 3 - è volta ad integrare la suddetta disciplina con una disposizione espressa in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente. Nel contempo, al fine di assicurare la conoscibilità dell' *iter* giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali, si prevede comunque, con il successivo **comma 4** dell'articolo in commento, l'annotazione

già corrisposto. 2. *Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.*

3. *Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.* Art. 69 *Condanna dell'ufficio al rimborso* 1. *Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del c.p.c., applicando per le spese l'art. 25, comma 2.* Art. 70 *Giudizio di ottemperanza* 1. *Salvo quanto previsto dalle norme del c.p.c. per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.* 2. *Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.* 3. *Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.* 4. *Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato a provvedere.* 5. *Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.* 6. *Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.* 7. *Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.* 8. *Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.* 9. *Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.* 10. *Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento."*

delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Con l'occasione, per ragioni di coordinamento normativo, si modifica, con la lettera a) del comma 3, l'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, laddove viene fatto riferimento, per quanto concerne gli atti relativi alle operazioni catastali, al comma 3 dell'articolo 2, trattandosi di operazioni la cui previsione è invece attualmente contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 2.

Infine il **comma 5** dell'articolo in commento interviene sulla disciplina delle spese di giustizia nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 158¹⁷⁸ del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 le spese di giustizia a carico dell'Amministrazione pubblica sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto vengono versate solo se l'Amministrazione risulta soccombente. Le cancellerie di alcuni uffici giudiziari dubitano che tale disposizione possa applicarsi anche all'Agenzia del demanio. Il predetto comma 5 è volto ad eliminare qualsiasi dubbio al riguardo.

Potrebbe ritenersi non univoco - con riferimento alle problematiche di diritto transitorio - se la formulazione della previsione di cui al citato comma 5 sostanzialmente o no una disposizione di carattere interpretativo.

¹⁷⁸ Per completezza si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: " 158. Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse . 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. 2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. 3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore."

Articolo 12, commi 6-7
(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che

risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.

Il **comma 6** disciplina gli interessi maturati sui crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I consorzi agrari in Italia furono progressivamente sottoposti a regolamentazione di diritto pubblico, nel corso del ventennio tra le due guerre mondiali, proprio allo scopo di trasformarli in "organi di esecuzione" delle operazioni di ammasso obbligatorio e volontario dei prodotti.

La disciplina fu recepita nel decreto legislativo n. 1235/1948, che ha costituito l'impianto normativo generale sulla base del quale i consorzi hanno svolto la loro attività fino all'approvazione della legge n. 410/1999 (a sua volta in gran parte abrogata con il D.L. n. 181/2006): in ragione di tali norme, la natura giuridica dei consorzi venne modificata in cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile. I consorzi vengono anche espressamente abilitati all'esercizio del credito agrario in natura, in merito al quale, in conseguenza dell'abrogazione delle precedenti disposizioni bancarie che espressamente lo consentivano, viene richiamato il nuovo Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/93), il quale prevede (art. 153) che gli enti non bancari abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario possano continuare ad esercitare tale loro funzione purché nel rispetto dei relativi provvedimenti autorizzativi. Viene altresì

confermata l'abilitazione da parte dei consorzi alla concessione di tale forma di credito a fronte del conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario. Poiché peraltro per la copertura del credito derivante da tali anticipazioni si provvede con il rilascio di cambiali agrarie, soggette a più ridotta imposizione fiscale, sono state sollevate rispetto a tale normativa riserve in relazione alla distorsione della concorrenza tra i consorzi e le altre cooperative; ma i rilievi comunitari, come nota la relazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, si sono appuntati anche sul regime dei crediti pregressi, ceduti dai consorzi a terzi.

Già in una prima fase, si era ritenuto di intervenire con legge per regolare il pregresso creditizio: avvenne con la citata legge del 1999, che dichiarava l'estinzione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari erano titolari alla data di entrata in vigore di quella legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997.

Si trattava dei crediti vantati dai consorzi per le campagne ammassi dei cereali, svolte per conto e nell'interesse dello Stato negli anni tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni sessanta, crediti che nel tempo avevano raggiunto la cifra di circa 1.110 miliardi di lire. La legge 410/1999 aveva previsto che il rimborso avvenisse con la emissione da parte del Tesoro di titoli di Stato in tre *tranches*: 470 miliardi nel 1999, altri 440 nel 2000 e l'ultima quota da 200 miliardi nel 2001. Nel rimborso erano inclusi anche gli interessi maturati, quali risultavano dai decreti di approvazione dei rendiconti dei consorzi, registrati dalla Corte dei conti. A definitiva chiusura del pregresso veniva anche stabilito che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali crediti fossero estinti d'ufficio, all'atto dell'assegnazione dei suddetti titoli di stato, con perdita di efficacia di quelli non ancora passati in giudicato. Trattandosi di crediti oramai estinti, la relativa norma dell'articolo 8 della legge n. 410 fu anche abrogata dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2006, n. 233.

In realtà, però, la relazione governativa nota che quella disciplina non si estendeva ai crediti che i consorzi avessero ceduto a terzi prima della data di entrata in vigore della legge del 1999, e di cui quindi i consorzi non fossero titolari a quella data: per evitare la conseguente disparità di trattamento, la disciplina dell'articolo 8 citato (come integrato dall'articolo 130, comma 1 lettera b) della legge 388/2000) è pedissequamente riprodotta sotto il profilo certificatorio (i crediti devono essere risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, da cui risultino anche le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità) e, soprattutto, in ordine al calcolo degli interessi: esso avviene, fino al 31 dicembre

1995, sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale, mentre per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

Mentre il previgente articolo 8 prevedeva che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge del 1999, aventi ad oggetto i suddetti crediti, erano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti, qui l'unica disposizione processuale è quella recata dal **comma 7**, che regola il caso opposto: la clausola di salvaguardia degli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.

Articolo 12, commi 8-11

(Acquisto del termovalorizzatore di Acerra)

8. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.

9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le

parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.

11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-bis*) è aggiunta la seguente:

«*n-ter*) delle spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».

L'articolo 12, nei commi da 8 a 11, affronta il tema dell'acquisto da parte della Regione Campania del termovalorizzatore di Acerra.

Il **comma 8**, riproducendo quanto originariamente previsto nel decreto-legge n. 2 del 2012¹⁷⁹, autorizza la regione Campania ad utilizzare i fondi europei, e nello specifico le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013 relative

¹⁷⁹ D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, *Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*, il cui disegno di legge di conversione (AS 3111, AC 4999) è in corso di esame presso la Camera (al 13/3/2012).

al programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009¹⁸⁰. L'articolo citato, come successivamente modificato, stabilisce il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra entro il 31 gennaio 2012 - con una delle modalità seguenti, in alternativa: alla Regione Campania, previa intesa della regione stessa, al Dipartimento della protezione civile, ad un soggetto privato o ad altro ente pubblico anche non territoriale. Al medesimo comma, a differenza di quanto avvenuto nel decreto-legge n. 2 del 2012, sopra citato, quantifica in 355.550.240,84 le risorse necessarie. Si ricorda che l'articolo 6 del menzionato decreto-legge n. 195 del 2009 provvede a determinare il valore del termovalorizzatore di Acerra da riconoscersi al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti e proprietario dell'impianto, in 355 milioni di euro, sulla base di criteri elaborati dall'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Come già accennato, analoga disposizione è contenuta nell'articolo 1, comma del decreto-legge n. 2 del 2012, il cui disegno di legge di conversione (AS 3111, AC 4999) è in corso di esame. Si segnala che durante l'esame al Senato è stato soppresso il comma 4, recante l'autorizzazione all'utilizzo da parte della regione Campania delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

Riguardo al termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore, originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, l'articolo 5 del decreto-legge n. 216 del 2011¹⁸¹ lo ha prorogato di un mese, cioè al 31 gennaio 2012; successivamente, durante l'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, è stata introdotta la norma recata dal comma 4 dell'art. 1-*quater* che proroga al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore.

Si ricorda, inoltre che l'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010¹⁸², al comma 22 ha previsto la predisposizione, da parte del Presidente della Regione Campania, in qualità di commissario *ad acta*, di un piano di stabilizzazione finanziaria (sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano) che può includere, tra gli interventi da attuare, l'eventuale acquisto del

¹⁸⁰ D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

¹⁸¹ D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14.

¹⁸² D.L. 31 maggio 2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previadelibera del CIPE, della quota regionale del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).

Relativamente alle vicende costruttive e gestionali del termovalorizzatore di Acerra si ricorda brevemente che esso è stato costruito da un consorzio di imprese appartenenti al gruppo Impregilo e facenti capo alla Fibe S.p.A. Nella Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania aggiornata al mese di ottobre 2009 (Doc. CCXIV, n. 2) si rammenta che "le attività di gestione dell'impianto sono state affidate alla Società A2A all'esito di apposita procedura di gara, esperita ai sensi degli artt. 25 e 27 del d.lgs. 163/2006, tra le aziende leader nel settore della gestione di impianti di termovalorizzazione e centrali elettriche da fonti rinnovabili. Il 13 novembre 2008 si è proceduto a stipulare un atto negoziale tra la Struttura del Sottosegretario e la Società A2A, con cui sono stati disciplinati i termini e le condizioni di gestione dell'impianto per il periodo 2009-2024".

Secondo quanto indicato nel sito web dell'Osservatorio ambientale del termovalorizzatore di Acerra (istituito dall'O.P.C.M. 3730/2009) ⁴ "dal 15 gennaio 2010 - sulla base del decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010 - Partenope Ambiente - società costituita da A2A per la gestione del termovalorizzatore - ha assunto la gestione provvisoria ed esclusiva del termovalorizzatore, affiancata da un presidio tecnico di Fibe, la società che ha costruito il termovalorizzatore. Il collaudo funzionale dell'impianto è terminato il 28 febbraio 2010. All'esito positivo del collaudo è terminata la gestione provvisoria e Partenope Ambiente ha assunto la gestione definitiva del termovalorizzatore. Nell'attesa del passaggio di proprietà, il Dipartimento della Protezione Civile può disporre, utilizzare e godere dell'impianto per il quale è autorizzato a stipulare un contratto di affitto".

Il comma 9 prevede che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto di cui al decreto legge n. 195 del 2009 siano destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato, "tenuto conto dello sforzo della Regione Campania e delle difficoltà sul patto", come affermato nella relazione. Si ricorda che, ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2009, il canone di affitto è stato stabilito in euro 2.500.000 mensili; il contratto - "contratto invero mai concluso", rileva la relazione - si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà e l'onere complessivo per l'affitto è stato quantificato in 30 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010.

Il comma 10 dispone che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma di 355.550.240,84, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto di termovalorizzazione, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Esenta inoltre "ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione" da imposizione fiscale. La relazione ricorda che "sulla questione pendono alcuni giudizi tra il Dipartimento della Protezione civile ed il soggetto concessionario, in relazione ai quali quest'ultimo ha prestato rinuncia condizionata all'effettivo pagamento della somma netta di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 195/2009".

Relativamente al contenzioso si ricorda che in seguito al ricorso della FIBE S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione I, n. 39180 del 30 dicembre 2010, il Consiglio di Stato, con l'ordinanza collegiale n. 5117 del 13 settembre 2011, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4, 5 e 6, del D.L. 195/2009. L'udienza dovrebbe svolgersi in data 18 aprile 2012.

La transazione è definita, come noto, dall'articolo 1965 del codice civile come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Il **comma 11** esclude dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011¹⁸³:

- le spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto, nei limiti dei ricavi derivanti dalla vendita di energia spettanti annualmente alla Regione, per un ammontare massimo di 50 milioni di euro annui e
- le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto del termovalorizzatore ora destinate, come disposto dal precedente comma 8 dell'articolo in commento, alla Regione Campania quale contributo dello Stato.

Il comma 11 interviene inserendo la lettera *n*-ter) al citato art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011¹⁸⁴.

Si ricorda che il citato articolo 32 della legge n. 183 del 2011 detta le regole del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2012-2014 e definisce, per ciascuna regione e provincia autonoma, la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge n.98 e n.138 del 2011.

La disciplina, che non si discosta in modo sostanziale da quella dettata dalla legge di stabilità 2011, è dettata separatamente per le regioni a statuto ordinario e per le regioni a statuto speciale e le due province autonome quanto alla quantificazione del contributo, alla tipologie di spese considerate e alle modalità di computo delle stesse.

Le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto sono elencate al comma 4 e, tranne poche eccezioni, sono le medesime tipologie già escluse dalle regole del patto dettate dalla disciplina previgente.

¹⁸³ L. 12 novembre 2011, n. 183, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)*.

¹⁸⁴ Si veda in proposito quanto evidenziato nell'apposita pubblicazione del Servizio Studi "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" LE NOVELLE marzo 2012 n. 339/I

Articolo 13 *(Norma di copertura)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4, comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere *e*) e *h*), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252

milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8, comma 21, del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 13** detta le disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dal decreto in esame.

Il **comma 1** in particolare prevede che agli oneri recati dalle seguenti disposizioni introdotte dal testo:

- articolo 3, comma 10 (crediti tributari di modesta entità);
- articolo 4, comma 11 (riduzione del concorso alle finanze pubbliche delle Autonomie speciali);
- articolo 8, commi 16, lettere *e*) (imposte sugli immobili detenuti all'estero) e *h*) (imposta fissa sui conti correnti e libretti di risparmio), e 24 (concorsi delle Agenzia entrate),

si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 8, comma 21.

Detti oneri sono stimati complessivamente pari a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 14
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2012.

L'**articolo 14** dispone l'entrata in vigore del decreto in esame nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (ossia il 2 marzo 2012).

Si osserva che la disposizione - peraltro riproduttiva di innumerevoli precedenti - conferisce effetto sostanzialmente retroattivo al decreto-legge, quantomeno relativamente alla giornata (quella della pubblicazione) in cui - ha segnalato una autorevole dottrina - non c'è, per la maggior parte delle 24 ore, conoscibilità del testo né in formato cartaceo né nel sito della Gazzetta Ufficiale.

Ultimi dossier del Servizio Studi

329	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3111 “Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”
330	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3124 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
331	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3121 “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”
332	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa”
333	Dossier	Atto del Governo n. 439 “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti”
334	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3129 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011”
335	Dossier	Atto del Governo n. 440 - Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"
336	Dossier	Atto del Governo n. 441 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
337	Dossier	Centri storici, borghi antichi, città d'arte e siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
338	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione - Ed. provvisoria
339/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" Le novelle.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".